

Cons.

Comune di

PEC:

OGGETTO: Incidenza del Regolamento europeo sulla privacy ed il diritto di accesso del consigliere comunale.

E' pervenuta a questa Commissione una richiesta di parere da parte di un consigliere del Comune di (.....) avente ad oggetto l'incidenza del Regolamento europeo sulla privacy 216/679 sul diritto di accesso del consigliere comunale, con riferimento ai fatti di seguito esposti.

Il consigliere comunale, nell'impossibilità di accedere ad alcune delibere di giunta o di consiglio, chiedeva un riscontro al responsabile del settore tecnico il quale, in risposta, dichiarava che: "in seguito all'impossibilità di ricercare da parte di qualsiasi utente gli atti relativi al Comune di presenti all'Albo Pretorio online, si comunica che secondo la vigente normativa in materia di protezione dei dati, così come recita l'art. 17 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, (UE) 216/679, gli atti presenti all'albo pretorio saranno consultabili soltanto per il periodo di pubblicazione previsto. Pertanto non risultano malfunzionamenti al portale ufficiale del Comune di ma sono unicamente stati eseguiti gli adeguamenti normativi di cui sopra".

Riportava il predetto art. 17 che così recita: "*Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)* (C65, C66) 1. *L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.*

Conseguentemente il consigliere ha richiesto un parere in merito alla eventuale compressione del diritto del consigliere comunale ad accedere agli atti dell'ente a seguito del Regolamento europeo sulla privacy.

Sulla richiesta di parere così formulata si osserva quanto segue.

La Commissione si è pronunciata molte volte sull'ampiezza del diritto d'accesso dei consiglieri comunali ribadendo che lo stesso è disciplinato espressamente dall'art. 43, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che riconosce, in capo agli stessi, il diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, "tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato" senza alcuna limitazione.

Il diritto di accesso loro riconosciuto ha una *ratio* diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ex art. 10, del d. lgs. 267/2000, ovvero ex art. 22 e ss., della l. 241/1990: "mentre in linea generale il diritto di accesso è finalizzato a permettere ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti per la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, quello riconosciuto ai consiglieri comunali è strettamente funzionale all'esercizio delle loro funzioni, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente locale ai fini della tutela degli interessi pubblici, piuttosto che di quelli privati e personali, e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività" (così C.d.S., V, 5 settembre 2014, n. 4525).

Secondo costante giurisprudenza tale diritto di accesso, si conferma, non può compresso neppure per esigenze di tutela di riservatezza dei terzi con riferimento ai dati sensibili, eventualmente contenuti nei documenti oggetto di istanza, in quanto il consigliere stesso è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Al consigliere è fatto divieto di divulgare tali dati se non ricorrono le condizioni di cui al Dlgs 196/2003 e, nella ipotesi di eventuale violazione di tale obbligo di riservatezza, si configura una responsabilità personale dello stesso.

Il Comune di pertanto erra nell'equiparare il consigliere comunale a "qualsiasi utente" essendo ben diversa, come argomentato, la portata del diritto d'accesso dei consiglieri.

L'impossibilità per il consigliere di accedere alle delibere della Giunta e del Consiglio e, in generale, all'Albo Pretorio del comune – oltre che singolare – appare costituire un ostacolo all'effettivo espletamento del relativo mandato e del *munus* allo stesso attribuito, ai fini della tutela degli interessi pubblici.

Si ritiene, inoltre, che il generico richiamo all'art. 17 del Regolamento Europeo sia – oltre che improprio - insufficiente a motivare una eventuale recessione del diritto di accesso del consigliere ricomprendendo, tale norma, diverse fattispecie assolutamente eterogenee.

Si osserva che l'Albo Pretorio ha la finalità di rendere pubbliche tutte le decisioni dell'amministrazione contribuendo a renderne "trasparente" l'azione e deve poter essere sempre consultabile dal consigliere comunale.

Qualora, si evidenzia, venissero in rilievo documenti di speciale natura – quali quelli medico-sanitari relativi ad un privato cittadino, per esempio – occorrerebbe certamente considerare tale evenienza e predisporre *una particolare modalità di accoglimento dell'istanza del consigliere, che fornisca opportune garanzie a tutela della riservatezza dell'interessato (vedasi parere n. 369 espresso dal Garante della Privacy il 25 luglio 2013 già citato e condiviso da questa Commissione).*

Il Comune di esclude, invece, in radice l'accessibilità al consigliere – al pari di qualsiasi utente - dei documenti dell'Albo Pretorio e quindi delle delibere, così comprimendo ingiustificatamente il diritto d'accesso dallo stesso vantato *ex lege*.

Né, si precisa, il Regolamento Europeo sulla Privacy ha coinvolto la sfera del diritto d'accesso del consigliere comunale, prevedendone limiti specifici, che continua ad essere regolamentato dai principi del Tuel - Dlgs 267/2000.

In tal senso è il parere della Commissione sulla richiesta presentata.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo di

FATTO

I sigg.ri e, in qualità di genitori di un minore alunno dell'I.C. di, hanno presentato al medesimo istituto un'istanza datata 10 settembre 2018 chiedendo di accedere alla seguente documentazione, relativa al proprio figlio:

- 1) copia del provvedimento di richiesta, inoltrato dall'Istituto Comprensivo di all'Ufficio Scolastico Regionale competente, delle ore di sostegno per l'anno scolastico 2018/2019;
- 2) copia del provvedimento, emanato dall'Ufficio Scolastico Provinciale o Regionale competente di assegnazione all'Istituto Comprensivo del monte ore di sostegno, ovvero delle cattedre di sostegno, per l'anno scolastico 2018/2019;
- 3) copia del provvedimento di assegnazione alla classe di appartenenza delle ore di sostegno didattico per il progetto d'inclusione del proprio figlio;
- 4) copia dell'ultimo Piano Annuale d'Inclusione redatto dall'Istituto comprensivo di la cui stesura era prevista entro il 30.06.2018 dalla nota 24 aprile 2018 n. dell'Ufficio Scolastico Regionale del e del relativo verbale di approvazione.

Motivavano l'istanza con la necessità di tutelare il diritto all'istruzione del proprio figlio minore.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza gli istanti hanno adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/'90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta nota dei ricorrenti i quali dichiarano di aver *medio tempore* ricevuto da parte dell'istituto alcuni documenti relativi, però, a soggetto diverso dal proprio figlio e di aver pertanto proceduto alla immediata eliminazione degli stessi i quali contenevano dati personali e sensibili di un terzo estraneo. Precisano pertanto che la richiesta ostensiva presentata è rimasta inevasa.

DIRITTO

Sul gravame presentato dai sigg.ri e la Commissione, preso preliminarmente atto che la documentazione inviata dalla amministrazione ai ricorrenti non è soddisfacente del loro interesse all'accesso, osserva quanto segue. Il ricorso deve dirsi meritevole di accoglimento perché fondato nel merito: i ricorrenti vantano un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato

dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90, con riferimento al procedimento di attribuzione delle ore di sostegno per il proprio figlio minore. La amministrazione adita dovrà pertanto consentire accesso integrale alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Notifiche Esecuzione e Protesti di

FATTO

Il sig., per il tramite dell'avv. di, ha presentato in data 11 settembre 2018 un'istanza d'accesso rivolta all' UNEP di chiedendo di accedere alla documentazione, detenuta dall'ufficio, comprovante l'avvenuta notifica al medesimo di un atto di pignoramento nonché gli adempimenti svolti dal Funzionario incaricato, Sig. Motivava l'istanza deducendo una finalità difensiva di tali documenti posto che solo la loro acquisizione consentirebbe di dimostrare la mancata notifica dell'atto di pignoramento al sig. e, conseguentemente, la relativa inefficacia.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig., per il tramite dell'avv. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di accoglimento vantando il ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90, con riferimento al procedimento di notifica al medesimo dell'atto di precetto *de quo*. Il ricorrente ha dedotto, inoltre, una finalità difensiva dell'accesso richiesto – al fine di comprovare la inefficacia del precetto per mancata notifica - e pertanto esso andrà consentito dalla amministrazione adita anche ex art. 24 comma 7 della legge 241/90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti di

FATTO

Il sig. ha presentato, in data 24 luglio 2018, un'istanza d'accesso rivolta all'UNEP di chiedendo di avere “copia del documento dell'atto di precetto redatto e depositato presso il Suo Ufficio dall'avv. ed allegato agli atti del proc. esecutivo RG/.....”. Motivava l'istanza con la necessità di “cura di un interesse giuridico nel corso del procedimento/..... sub)”, qualificando l'accesso quale partecipativo ex art. 10 della L. 241/1990.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Successivamente perveniva memoria dell'amministrazione resistente nella quale il Funzionario Dirigente del Tribunale di precisava quanto segue: *“La richiesta di accesso agli atti presentata dal Sig. presso questo Ufficio ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 riguarda una procedura esecutiva di un provvedimento cautelare (obbligo di fare) ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c.. L'esecuzione del provvedimento è stata affidata al Funzionario Unep Dott.ssa ed ha avuto luogo in data 13.02.2018 come da relativo verbale che pure si allega in copia. Conseguentemente, il carteggio fornito dal precedente, ai fini della esecuzione richiesta, è stato tempestivamente depositato presso la Cancelleria del Tribunale di, nel caso di specie in persona del Giudice Dott.ssa, per i provvedimenti di rito. Pertanto alla data della richiesta presentata dal Dott., per tramite dell'Avv., il quale - giova precisare è nuovo rispetto al procuratore che promosse l'esecuzione e sottoscrisse quindi l'atto di precetto si trova depositato presso la Cancelleria della Dott.ssa e potrà essere attinto in copia. Trattandosi di passaggi dall'Ufficio esecuzioni al competente Ufficio del Tribunale previsti e specificamente disciplinati dal codice di rito è evidente come i Procuratori del Dott. fossero perfettamente a conoscenza del deposito del titolo e del precetto presso la Cancelleria del Giudice e che, per tali motivi, la richiesta da ultimo avanzata dal Dott. non poteva, in ogni caso, essere evasa da questo Ufficio, tanto meno alla data dell'1.09.2018, ossia ben otto mesi dall'esecuzione del provvedimento cautelare. Tanto si doveva ad evasione di quanto richiesto nonché a dimostrazione dell'operato ineccepibile di codesto Ufficio. Il tutto potrà agevolmente essere verificato con l'esame degli atti depositati presso la Cancelleria del Giudice Dott.ssa, ovvero mediante richiesta di informazioni al Procuratore del Dott. il quale avrà certamente assolto agli oneri processuali di cui all'art. 669 duodecies c.p.c. successivi al deposito in cancelleria del verbale di avvenuta esecuzione da parte del Funzionario di codesto ufficio”*

La Commissione, nella seduta del 4 ottobre 2018, preso atto della dichiarazione dell'amministrazione adita di non detenere la documentazione richiesta per averla depositata presso il Tribunale di nella cancelleria del Giudice incaricato, rigettava il ricorso.

Il sig. si rivolgeva nuovamente alla Commissione con istanza del 2 novembre u.s. chiedendo di rivedere, in via di autotutela, la propria decisione che risulterebbe viziata in quanto emessa su “*errati presupposti in factum narrati da controparte*”. Deduce infatti il sig. che l'amministrazione resistente “*artatamente omette di riferire alla Commissione il verbale UNEP del 08.11.2017 nel quale è apertis verbis verbalizzato essere il documento conteso in possesso dell'ufficiale giudiziario. Precisava che in data 23.02.2018 l'ufficiale giudiziario avviava motu proprio l'errato incidente di esecuzione RG/..... ex art. 613 cpc presso il giudice delle esecuzioni dott.ssa e che è documentalmente accertato essere l'ufficiale giudiziario la parte attore dell'incidente di esecuzione RG/..... presso la cancelleria della dott.ssa ed era suo onere depositare tutti gli elementi probanti. Risulta pertanto accertato che in data 23.04.2018, il giudice dell'esecuzione dott.ssa chiudeva per incompetenza l'incidente di esecuzione ed autorizzava l'actor ovvero l'ufficiale giudiziario a ritirare dal fascicolo RG...../..... tutti i documenti, ivi compreso quello in parola*”.

Perveniva nuova memoria della amministrazione resistente.

DIRITTO

Sulla richiesta presentata dal sig. la Commissione osserva preliminarmente che non può chiedersi una “revisione” delle decisioni della medesima, ma che queste possono essere oggetto di revocazione ex art. 395 cpc, alla ricorrenza de relativi presupposti di legge. Ciò premesso, con riferimento alla doglianza avanzata dall'istante, la Commissione rileva che non possono dirsi sussistenti errori revocatori ai sensi e per gli effetti dell'art. 395 c.p.c., posti alla base della decisione assunta. I documenti allegati dal sig. all'istanza di revisione e atti a comprovare, secondo la sua prospettazione, la non veridicità di quanto dichiarato dalla amministrazione non erano stati allegati all'originario ricorso e pertanto la Commissione non ha potuto valutarli in sede istruttoria: la decisione della Commissione si è pertanto fondata sulla dichiarazione della amministrazione, della quale la scrivente non aveva ragione di dubitare. Si osserva peraltro che la amministrazione resistente, nella memoria seguita alla presentazione dell'istanza di revisione, ribadisce le proprie dichiarazioni riportandosi integralmente a quanto già dedotto con riferimento al ricorso presentato. Non potendo dirsi sussistenti errori revocatori l'istanza presentata deve considerarsi inammissibile.

La Commissione, inoltre, osserva di non avere il potere di verificare quale tra le due opposte prospettazioni – quella dell'istante e quella della amministrazione – corrisponda al vero, esulando tale indagine dalla funzione e dai poteri ad essa attribuiti.

Il ricorrente dovrà pertanto rivolgersi al giudice amministrativo per la tutela della propria posizione giuridica soggettiva.

Ad ogni buon conto la Commissione invita l'amministrazione resistente a tener conto delle nuove affermazioni dell'istante relative al possesso del documento richiesto, in un'ottica di trasparenza e di garanzia del diritto di difesa.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara l'istanza presentata inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Telecom Italia S.p.A./Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni

FATTO

Il, per il tramite del legale rappresentante pro tempore avv., aveva presentato un'istanza d'accesso datata 9 maggio 2018 e rivolta a Telecom Italia S.p.A., nonché all'AGCM e all'AGCOM – con contestuale segnalazione in merito - chiedendo di prendere visione ed estrarre copia di:

- tutti gli atti, contratti e/o documenti comunque denominati, degli ultimi 5 anni, relativi agli accordi del Gestore telefonico con la Società incaricata della consegna degli elenchi;
- tutti gli atti, delibere, documenti comunque denominati, degli ultimi 5 anni, da cui si possa evincere il numero o di utenti-consumatori che abbiano richiesto l'attivazione del servizio.
- tutti gli atti, delibere, documenti comunque denominati, degli ultimi 5 anni, da cui si possa evincere il numero effettivo di copie consegnate.

Motivava la richiesta con riferimento alle numerose segnalazioni da parte di utenti e consumatori in merito alla fornitura onerosa di annuari alfabetici da parte di Telecom senza una chiara informativa sui relativi costi e modalità di attivazione e disattivazione del servizio, mancata consegna degli elenchi e difficoltà di disattivazione del servizio. In particolare si faceva portavoce della vicenda della sig.ra, per i disservizi dalla stessa subiti, presentando l'istanza di accesso anche in suo nome. Si precisa che non risulta nessuna delega alla presentazione della istanza da parte della sig.ra, né la sottoscrizione della medesima istanza da parte della stessa.

L'AGCM forniva riscontro all'istanza con riferimento ai documenti da questa detenuti che tuttavia si limitavano agli anni 2013 e 2014 – consegnando al i documenti del fascicolo di un procedimento istruttorio relativo al contratto tra TIM e Poste Italiane per il servizio consegna elenchi telefonici - mentre Telecom Italia S.p.A. e AGCOM opponevano silenzio rigetto.

Pertanto il, come rappresentato, adiva la Commissione con ricorso del 6 luglio 2018 affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria difensiva della Telecom Italia S.p.A..

La Commissione, nella seduta dell'11 settembre 2018, in via preliminare rilevava di non essere competente in merito alla richiesta avanzata ai sensi della disciplina sull'accesso civico generalizzato Dlgs 33/13 osservando, nel merito, quanto segue. Relativamente alla documentazione richiesta al primo punto dell'istanza (tutti gli atti, contratti e/o documenti comunque denominati, degli ultimi 5 anni,

relativi agli accordi del Gestore telefonico con la Società incaricata della consegna degli elenchi) la Commissione osservava che gli stessi non appaiono qualificabili quali “atti amministrativi” *ex lege* 241/90, ma, piuttosto, quali atti di diritto privato come tali sottratti alla relativa disciplina di accesso.

Quanto agli altri punti della richiesta la Commissione osservava che l’istanza d’accesso, per la mole indistinta della documentazione richiesta e per il lasso temporale indicato, appariva volta ad effettuare un controllo generalizzato sull’operato della odierna resistente, non ammesso ex art. 24 comma 3 della legge 241/90. Precisava, a chiarimento, che il avrebbe dovuto limitare la richiesta ostensiva a specifici documenti relativi ai casi individuali degli utenti che avevano effettuato le segnalazioni indicate, esplicitando così un interesse differenziato all’accesso richiesto. La Commissione osservava inoltre che la richiesta della documentazione indicata relativa ad una moltitudine di utenti e consumatori avrebbe posto un grave problema di gestione della procedura di notifica agli stessi dell’istanza e del ricorso *de quo*, in qualità di controinteressati all’accesso.

A fronte delle prospettate deduzioni “in diritto” la Commissione dichiarava il ricorso inammissibile dichiarandosi, altresì, incompetente in merito all’istanza presentata ai sensi del Dlgs 33/13.

Con istanza del 26 ottobre 2018 il si è rivolto al Presidente del Consiglio dei Ministri e alla Commissione sollevando alcuni dubbi in merito alla pronuncia resa dalla stessa nella seduta dell’11 settembre 2018. In primo luogo il ha contestato la valutazione della istanza presentata quale finalizzata ad esercitare un controllo generalizzato sull’operato della amministrazione poiché l’Associazione avrebbe agito in nome e per conto della sig.ra, effettiva istante, titolare di una utenza Telecom.

In secondo luogo il ha contestato la avvenuta declaratoria di incompetenza della Commissione con riguardo alla istanza presentata ex dlgs 33/2013 – con conseguente inammissibilità del ricorso per quella parte - sull’assunto che la istanza d’accesso è stata presentata ex lege 241/90, così come il relativo ricorso, e che quindi erroneamente la Commissione ha riferito che “*Tale istanza veniva presentata altresì ai sensi della normativa sull’accesso civico generalizzato*”. Il lamenta pertanto che, di fatto, la Commissione non si sia pronunciata sulla richiesta di riesame del diniego opposto da Telecom alla istanza presentata dalla associazione medesima ex lege 241/90.

A fronte delle predette doglianze il ha chiesto alla Commissione di “volersi pronunciare sulla richiesta di riesame del diniego all’istanza di accesso agli atti presentata in data 6 luglio ai sensi della 241/90”, chiedendo altresì al Presidente del Consiglio di verificare la corretta gestione dell’istanza di riesame da parte della scrivente Commissione e di procedere, in caso di perdurante inerzia, alla avocazione del procedimento.

DIRITTO

Sull'istanza presentata dal la Commissione osserva quanto segue.

Con riferimento alla eccezione relativa alla declaratoria di incompetenza ex dlgs 33/2013, con conseguente inammissibilità del ricorso per quella parte, la Commissione rileva che nel corpo del testo dell'istanza d'accesso presentata si legge “*SI CHIEDE ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 22, 23 c. ss., legge n. 241/90 in combinato disposto con il co. 2 del Dlgs. n. 33/2013, 42 co. 1 Dlgs. 97/2016, a ciascuno per quanto di propria competenza, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta istanza, di prendere visione ed estrarre copia di (...)*”.

Pertanto, per mera analiticità della trattazione la Commissione ha precisato di ritenersi incompetente per l'istanza presentata ex dlgs 33/2013 decidendo però della “medesima istanza” presentata ex lege 241/90. L'intera decisione – appare evidente – si riferisce alla stessa istanza che la Commissione è stata chiamata a valutare ex lege 241/90 in forza dei relativi presupposti e delle relative prescrizioni. Nessun vuoto di tutela si è, pertanto, avuto nei confronti degli istanti con la decisione resa.

Quanto alla contestata valutazione della istanza quale volta ad effettuare un controllo generalizzato sull'operato della P.A. la Commissione osserva che le decisioni della stessa possono essere oggetto di revocazione alla ricorrenza dei presupposti di legge. Con riferimento alla doglianza avanzata, non possono dirsi sussistenti errori revocatori ai sensi e per gli effetti dell'art. 395 c.p.c., posti alla base della decisione assunta dalla Commissione e l'istanza deve pertanto ritenersi inammissibile.

Trattandosi, invero, di doglianza relativa al merito della decisione, la stessa dovrà essere sollevata innanzi al Giudice Amministrativo competente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara l'istanza presentata inammissibile.

Ricorrente:/Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi - Onlus

contro

Amministrazione resistente: Rai – Radio Televisione Italiana

FATTO

Il per il tramite del legale rappresentante pro tempore avv. e l'Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi - Onlus per il tramite del legale rappresentante pro tempore avv. avevano presentato un'istanza d'accesso rivolta alla Rai – Radio Televisione Italiana chiedendo di accedere a numerosa documentazione.

Chiedevano in particolare:

- contratti, l'elenco, ed ogni altro atto dal quale si evinca, in relazione a ciascun conduttore e/o artista l'attività lavorativa a vario titolo prestata in favore della Rai ed il compenso;
- atti recenti del Dg RAI e del CDA RAI, specie gli atti di nomina, a far data 01/01/2018 fino alla data di cessazione del CDA.
- ogni atto e documenti, che descriva e contenga con riferimento agli ultimi 5 anni, il contratto di ogni conduttore di ed il contratto che la RAI - nell'anno immediatamente successivo a quello di conduzione di - ha sottoscritto con detto conduttore.
- ogni atto e documento inerente la precipua posizione delle con riferimento a Domenica IN e nello specifico i contratti ad oggi in essere; il contratto sottoscritto da in vista della prossima stagione, l'accordo scritto tra e la Rai per la risoluzione del contratto.

Motivavano la richiesta con riferimento agli obiettivi ed alle finalità proprie delle associazioni istanti quali portatrici degli interessi diffusi dei consumatori, con riferimento all'attività prevista dai relativi statuti.

La RAI, con provvedimento del 2 agosto 2018, rigettava l'istanza ritenendola non supportata da un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto nonché indeterminata sotto il profilo oggettivo e apparente come volta ad effettuare un controllo generalizzato dell'operato della amministrazione.

Avverso tale provvedimento di diniego le istanti, come rappresentate, adivano nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni.

Notificavano l'istanza a diversi soggetti individuati tutti genericamente come controinteressati, procedendo ad una irrituale notifica all'indirizzo pec della amministrazione resistente.

Perveniva memoria della amministrazione resistente.

La Commissione nella seduta del 4 ottobre 2018 dichiarava il ricorso inammissibile sotto diversi profili: in primo luogo perché l'istanza di accesso, per come formulata e per la mole della documentazione richiesta, appariva volta ad effettuare un controllo generalizzato sull'operato della amministrazione adita, in contrasto con l'art. 24 comma 3 della legge 241/90. In secondo perché alcuni dei documenti richiesti - quali i contratti - non potevano qualificarsi quali "atti amministrativi" *ex lege* 241/90, ma, piuttosto, quali atti di diritto privato. La Commissione, inoltre, individuava quale ulteriore profilo di inammissibilità la irrituale notifica ai terzi controinteressati avvenuta tramite messaggi pec, indirizzati alla casella di posta della RAI, amministrazione resistente. Tale notifica non consentiva la verifica della avvenuta consegna ai soggetti effettivi destinatari.

Con successiva istanza i ricorrenti si rivolgevano nuovamente alla Commissione chiedendo un riesame della pronuncia resa nel plenum del 4 ottobre 2018 in ordine alla quale gli stessi sollevano doglianze nel merito, con riferimento ad ogni profilo di inammissibilità, individuato dalla Commissione.

DIRITTO

In merito all'istanza presentata la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, premesso che avverso le decisioni della scrivente non può chiedersi una "revisione" delle medesime, ma che queste possono essere oggetto di revocazione alla ricorrenza dei presupposti di legge, osserva che nella specie i ricorrenti non hanno dedotto alcuno dei vizi previsti dall'art. 395 c.p.c. come idonei a chiedere una revocazione. L'istanza presentata deve pertanto ritenersi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara l'istanza inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

FATTO

Il, per il tramite del legale rappresentante pro tempore avv., ha presentato un'istanza d'accesso rivolta all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato chiedendo di prendere visione ed estrarre copia in forma integrale del provvedimento emesso da in data 15 ottobre 2015 nei confronti di, nonché di ogni relativo allegato e documento connesso. Il riferisce di aver appreso dell'esistenza di tale documento nell'ambito dell'incidente probatorio disposto dal GIP di, nel quale il partecipava con propri periti di parte, nell'ambito del procedimento penale instaurato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di a carico dei vertici di

A conclusione del predetto procedimento era stata considerata responsabile di una pratica commerciale scorretta, in violazione dell'articolo 20 del Codice del consumo, per aver installato sugli autoveicoli diesel (...) un sistema di ricircolo dei gas di scarico illecito e contrario alla normativa comunitaria sulle omologazioni allo scopo di alterare i risultati dei test sulle emissioni inquinanti previsti dal parametro Euro.

Tra pratica era risultata altresì: a) di per sé scorretta e contraria all'articolo 23, comma 1 lettera d), del Codice del Consumo atteso che per mezzo dell'installazione di un impianto di manipolazione in grado di alterare i test sulle emissioni inquinanti, il professionista non aveva rispettato le condizioni dell'autorizzazione, dell'accettazione o dell'approvazione ricevuta, con riferimento alla procedura di omologazione dei veicoli; nonché ingannevole in ragione dei green claims utilizzati dal professionista nelle proprie brochure pubblicitarie, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. b, del Codice del Consumo. L'Autorità ne vietava al professionista la diffusione irrogando una sanzione amministrativa pecuniaria pari a milioni di euro.

Il evidenziava, dunque, il proprio interesse differenziato all'accesso richiesto con riferimento alla partecipazione, quale associazione a tutela dei consumatori e dell'ambiente e dunque parte offesa, nel predetto procedimento penale contro per il reato di frode in commercio.

Con provvedimento del 24 settembre 2018 l'Autorità accoglieva l'istanza limitatamente ai documenti per i quali non sussistevano ragioni di riservatezza, negando l'ostensione del doc. 61 all. 3 del fascicolo in quanto contenente informazioni riservate e sensibili, e a concedere invece l'accesso ad un documento connesso consistente nelle comunicazioni del indirizzate alle Autorità di omologazione degli Stati membri Ue.

Avverso tale provvedimento il, come rappresentato, ha adito la Commissione per l'accesso affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni ex art. 25 legge 241/90.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale dichiara che nel corso del predetto procedimento il documento 61 all. 3 *“era stato sempre mantenuto riservato e, in quanto tale, era stato sottratto all'accesso. La riservatezza era stata chiesta dalla società e accolta dall'Autorità, poiché si trattava eli un'ordinanza del diretta a non pubblicata e relativa ad un procedimento in corso avente un significativo impatto sulla futura condotta commerciale della società, da considerarsi, pertanto> di natura riservata e commercialmente sensibile”*. L'amministrazione riferisce di aver negato l'accesso al documento della anche successivamente, *“essendo pacifico in giurisprudenza che il regime di accesso extraprocedimentale non può essere diverso rispetto a quello previsto nel corso del procedimento”*.

Riferisce poi l'amministrazione che secondo la giurisprudenza, formatasi con riferimento al procedimento in materia antitrust ma applicabile anche al caso di specie, *“ ritenere che il soggetto che è stato parte nel procedimento, e che nel corso di questo non ha potuto esercitare l'accesso nelle forme di cui ai predicati artt. 22 e seguenti, possa, una volta concluso il procedimento davanti all'Autorità, soddisfare una più ampia pretesa significherebbe (...) assegnare al mero dato temporale della presentazione dell'istanza e alla scelta dell'interessato nell'indicare la tipologia di accesso l'effetto di delimitarne l'ambito (in tal senso si cfr Consiglio di Stato, 23 marzo 2015 n. 1585)*. Prosegue l'amministrazione *“a ciò si aggiunga che, sempre in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, le esigenze di difesa invocate per l'accesso informativo a documenti del fascicolo istruttorio contenenti informazioni riservate possono trovare soddisfazione in sede processuale civile, “mediante la possibilità, di cui all'art. 210 cp.e., di domandare al giudice di ordinare l'esibizione della documentazione necessaria per la risoluzione della controversia, fama restando la possibilità di acquisizione ex officio, ai sensi dell'art. 213 del medesimo codice”* (Consiglio di Stato, cit.). L'Autorità ha ribadito che, nell'ottica di garantire comunque le esigenze di difesa dell'associazione istante, ha consentito l'accesso ad un documento connesso rispetto a quello richiesto ed avente un oggetto analogo.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva in via preliminare che il appare portatore di un interesse diretto concreto ed attuale all' accesso richiesto avendo esplicitato la propria posizione differenziata in relazione alla documentazione richiesta nonché il nesso di strumentalità tra l'interesse vantato e i documenti chiesti, ciò in ossequio al principio secondo il quale *“anche alle associazioni di tutela dei consumatori si applica l'art. 22 della l. n. 241/90, che consente l'accesso non come forma di azione popolare, bensì a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, e dunque anche per dette associazioni occorre verificare la sussistenza di un interesse concreto ed attuale all'accesso”* (CdS Sez IV n.4644 del 2015).

Ciò premesso la Commissione non può non tener conto della sentenza del Consiglio di Stato n. 1585/2005, citata dall' amministrazione resistente, nella quale il CdS ha ribadito che *“le prerogative di cui all'art. 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 non possono risultare più ampie di quelle riconosciute dal citato art. 13 (del DPR 217/98) alle parti nel corso del procedimento, essendo i documenti richiesti coperti da riservatezza. Ai sensi dell'art. 23 della legge 241 del 1990 il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'art. 24. Viene allora in evidenza quanto stabilisce l'art. 13 del d.P.R. 217 del 1998, che ha attinenza specifica, come si è detto, ai procedimenti istruttori di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Tale norma riconosce ai soggetti direttamente interessati di cui all'art. 7, comma 1 il diritto di accesso, nel corso dell'istruttoria, ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità (comma 1), ma ne limita la portata, stabilendo che qualora i documenti di cui al comma 1 contengano informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese coinvolte nei procedimenti, il diritto di accesso è consentito, in tutto o in parte, nei limiti in cui ciò sia necessario per assicurare il contraddittorio (comma 2), e che i documenti che contengono segreti commerciali sono sottratti all'accesso. Qualora essi forniscano elementi di prova di un'infrazione o elementi essenziali per la difesa di un'impresa, gli uffici ne consentono l'accesso, limitatamente a tali elementi (comma 3)”*.

Sulla scorta dei principi enunciati, con particolare riferimento alla applicabilità del DPR 217/1998 e alla delimitazione dell'ambito di applicazione del relativo art. 13 rispetto all'art. 24 comma 7 della legge 241/90 – tenendo anche in considerazione che l'Autorità ha comunque consentito l'accesso ad un documento connesso rispetto a quello richiesto ed avente un oggetto analogo per garantire il diritto di difesa - il ricorso presentato non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Accademia Nazionale

FATTO

Il, per il tramite del legale rappresentante pro tempore avv., ha presentato un'istanza d'accesso rivolta all' Accademia Nazionale chiedendo di prendere visione ed estrarre copia di diversa documentazione inerente la nomina del Dott. a Cancelliere-Direttore Generale ed in particolare: Atti relativi al procedimento concorsuale di nomina dell'attuale Dirigente Generale Dott.; Contratto relativo alla posizione del Dott.; Curriculum vitae aggiornato del Dott.

Motivava l'istanza con riferimento agli scopi statutari della associazione con la finalità di tutelare il diritto alla trasparenza, alla corretta gestione e al buon andamento delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento all'affidamento degli incarichi dirigenziali, al fine di evitare che la discrezionalità dell'amministrazione si trasformi in arbitrarietà.

Con provvedimento datato 19 settembre 2018 l'amministrazione adita rigettava l'istanza sulla deduzione di una carenza di legittimazione all'accesso richiesto nonché sulla mancanza di un collegamento funzionale tra la documentazione oggetto di istanza e il presunto interesse vantato. Ciò anche con riguardo alla posizione della giurisprudenza amministrativa – citata - in tema di legittimazione all'accesso delle associazioni rappresentative dei consumatori. L'amministrazione precisava inoltre che il curriculum vitae del dott. risulta già pubblicato sul sito istituzionale.

Avverso tale provvedimento il, come rappresentato, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni ex art. 25 legge 241/90.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale ribadisce le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto fornendo, altresì, chiarimenti relativamente alla procedura di nomina del Cancelliere- Direttore Generale.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione, secondo il proprio costante orientamento ed in linea con la giurisprudenza citata dalla amministrazione resistente, osserva che *“anche alle associazioni di tutela dei consumatori si applica l'art. 22 della l. n. 241/90, che consente l'accesso non come forma di azione popolare, bensì a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, e dunque anche per dette associazioni occorre verificare la sussistenza di un interesse concreto ed attuale all'accesso”* (CdS Sez IV n.4644 del 2015), non essendo sufficiente ai fini

dell'accesso la deduzione di un generico e indistinto interesse alla legalità o al buon andamento dell'attività amministrativa.

A dette Associazioni non è possibile riconoscere un generale potere di accesso a fini ispettivi e "di vigilanza" perché in tal caso nella domanda di accesso è assente un diretto collegamento con specifiche situazioni giuridicamente rilevanti (Cons. Stato n. 7991/2013).

La Commissione rileva che il non ha esplicitato l'interesse differenziato all'accesso richiesto così come la strumentalità tra l'interesse dedotto e la documentazione oggetto di istanza.

Il ricorso presentato deve, pertanto, ritenersi inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b) del DPR 184/2006.

Si precisa, a vantaggio della ricorrente, che tale obbligo di esplicitazione dell'interesse ad accedere -fondante il diritto di accesso *ex lege* 241/90 - non sussiste nell'ipotesi di "accesso civico" previsto dall'art. 5 del Dlgs 33/2013 - modificato dal dlgs 97/2016.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo di

FATTO

I sigg.ri e, in qualità di genitori di un minore alunno dell'I.C. di, hanno presentato al medesimo istituto un'istanza, datata 17 settembre 2018, chiedendo di accedere alla seguente documentazione, relativa al proprio figlio:

- 1) copia del provvedimento di richiesta, inoltrato dall'Istituto Comprensivo di all'Ufficio Scolastico Regionale competente, delle ore di sostegno per l'anno scolastico 2018/2019;
- 2) copia del provvedimento, emanato dall'Ufficio Scolastico Provinciale o Regionale competente di assegnazione all'Istituto Comprensivo del monte ore di sostegno, ovvero delle cattedre di sostegno, per l'anno scolastico 2018/2019;
- 3) copia del provvedimento di assegnazione alla classe di appartenenza delle ore di sostegno didattico per il progetto d'inclusione del proprio figlio;
- 4) copia dell'ultimo Piano Annuale d'Inclusione redatto dall'Istituto comprensivo di la cui stesura era prevista entro il 30.06.2018 dalla nota 24 aprile 2018 n. 18866 dell'Ufficio Scolastico Regionale del e del relativo verbale di approvazione.

Motivavano l'istanza con la necessità di tutelare il diritto all'istruzione del proprio figlio minore.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta richiesta gli istanti hanno adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta nota dei ricorrenti i quali dichiarano di aver *medio tempore* ricevuto alcuni documenti da parte dell'istituto ma, in merito, rilevano che la documentazione pervenuta appare essere parzialmente riferita ad un altro alunno – precisando di aver proceduto alla eliminazione della stessa; eccepiscono altresì che è rimasta del tutto inevasa la richiesta principale, avendo di fatto l'IC prodotto un atto “offuscato nei contenuti specifici”: manca infatti il dovuto provvedimento dirigenziale completo in grado di attestare inequivocabilmente la certa attribuzione delle ore di sostegno assegnate alla classe per il progetto d'inclusione del proprio figlio minore.

I ricorrenti ribadiscono, pertanto, la richiesta degli atti mancanti e/o incongruenti rispetto a quanto richiesto da produrre sotto forma di provvedimento dotato della struttura formale prevista per un documento amministrativo, in particolare richiedono il provvedimento dirigenziale di attribuzione delle ore di sostegno alla classe per il progetto di educazione e istruzione scolastica del proprio figlio.

DIRITTO

Sul gravame presentato dai sigg.ri e la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi meritevole di accoglimento perché fondato nel merito: i ricorrenti vantano un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90, con riferimento al procedimento di attribuzione delle ore di sostegno per il proprio figlio minore.

La Commissione prende atto della doglianza dei ricorrenti di non aver ricevuto accesso integrale alla documentazione richiesta e ritiene, pertanto, parzialmente cessata la materia del contendere solo con riferimento alla documentazione consegnata ed effettivamente soddisfattiva dell'interesse dei ricorrenti. Con riferimento invece ai rimanenti documenti, la Commissione precisa che la amministrazione adita dovrà consentire l'accesso alla documentazione non ancora consegnata e a quella che, seppur consegnata, appare non completa secondo le riportate eccezioni dei ricorrenti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, con riferimento alla documentazione consegnata ed effettivamente soddisfattiva dell'interesse dei ricorrenti all'accesso, dichiara il ricorso parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere, e, per quanto attiene alla restante documentazione, lo accoglie invitando l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie; Ministero delle Infrastrutture

FATTO

Il sig. ha presentato un'istanza di accesso rivolta al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle Infrastrutture chiedendo di accedere agli atti conseguenti e dipendenti dal ricevimento della nota prot./...../..... del 16.01.2018 con la quale il Presidente della Regione Toscana ha richiesto al Ministro pro tempore delle Infrastrutture e dei Trasporti un'interpretazione in ordine alla debenza, o meno, in zona sismica 3 dell'autorizzazione prescritta dall'art. 94 Testo Unico Edilizia.

Motivava l'istanza con riferimento ad un esposto dal medesimo presentato nei confronti del Procuratore della Repubblica di per omissione d'atti d'ufficio in relazione all'omesso controllo dell'edificazione in zona sismica 3, nonché alla sentenza della Cassazione penale n./..... - la quale ha statuito che la zona di bassa sismicità è la "zona 4" – a seguito della quale il Presidente della Regione aveva richiesto la predetta interpretazione.

Nel ricorso il sig. precisa altresì che la vicenda già di interesse generale ha, nei suoi confronti, anche un interesse particolare in ragione del fatto che, sempre nel medesimo periodo dell'esposto, nell'edificio condominiale di residenza il vicino stava eseguendo modifiche ai muri portanti condominiali in assenza della prescritta autorizzazione sismica ex art. 94 T.U.E.; tale interesse particolare si ricollega altresì "all'esercizio della propria attività professionale di geometra".

Con provvedimento datato 19 ottobre 2018 il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri negava l'accesso adducendo la ricorrenza di un caso di esclusione ex art. 24, c. 1, L. 241/1990 trattandosi di attività della pubblica amministrazione diretta, tra l'altro, alla emanazione di atti normativi.

Avverso tale provvedimento il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione osserva quanto segue.

L'istante ha indicato diversi aspetti del proprio interesse ad accedere ma, deve dirsi, non si ravvisa la strumentalità tra l'interesse così esplicitato – nei suoi vari aspetti - e i documenti richiesti in ostensione, come richiesto dall'art. 22 comma 1 lett. b) della legge 241/90.

I documenti richiesti infatti non si riferiscono in modo specifico alla posizione dell'istante stesso e non sono atti a produrre effetti giuridici immediati nella sfera giuridica del medesimo, trattandosi – invero - di atti di natura normativa e preparatoria.

A tale riguardo la Commissione condivide le argomentazioni della Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie che ricomprende i documenti richiesti nella attività della pubblica amministrazione diretta, tra l'altro, alla emanazione di atti normativi e amministrativi generali, come tali sottratti all'accesso ex art. 24, c. 1, Legge 241/1990.

Si tratta infatti di atti preventivi ed istruttori rispetto alla adozione di atti normativi della P.A..

L'amministrazione, inoltre, richiama espressamente l'esclusione prevista per tale categoria di atti dal DPCM 143/2011 art. 1 lett g).

L'amministrazione assicura comunque la disponibilità sul sito istituzionale degli atti pubblicabili nel rispetto degli obblighi di legge.

Trattandosi pertanto di atti sottratti *ex lege* all'accesso il ricorso presentato non può essere accolto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare/Comando Regione/Comando Reggimento Trasmissioni di/Comitato di Verifica per le Cause di Servizio

FATTO

Il sig. aveva presentato, in data 23 giugno 2018, un'istanza di accesso rivolta al Comando Reggimento Trasmissioni di, chiedendo l'ostensione di *“ogni atto detenuto o formato da codesto Reggimento in risposta alle richieste formulate dal Comitato di Verifica per le cause di servizio nell'adunanza n. del 30 maggio 2017 (...)”*. Motivava l'istanza *de qua* con riferimento alla necessità di tutela della propria posizione giuridica soggettiva in relazione alla presentata domanda di riconoscimento per causa di servizio per patologia tumorale.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla predetta istanza il sig. aveva adito la Commissione, con ricorso del 26 luglio 2018, affinché la stessa riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente perveniva memoria della amministrazione resistente la quale dichiarava di aver già fornito risposta all'odierno ricorrente in merito all'istanza presentata nonché di *“non essere in possesso di atti riguardanti la pratica di Causa di Servizio dell'Ufficiale in parola, in quanto quest'ultima è stata presentata in data 12/05/2015 presso altro Ente e il Cap. risulta trasferito, da questo Reparto, presso il di in data 27/07/2011”*. La Commissione, nella seduta dell'11 settembre 2018 sospendeva la decisione ritenendo necessario, ai fini del decidere, ottenere alcuni chiarimenti dalla amministrazione resistente.

In particolare la Commissione richiedeva di specificare se l'amministrazione avesse o meno fornito risposta alcuna al Comitato di Verifica per le cause di servizio, il quale aveva richiesto alla medesima Amministrazione *“a completamento della documentazione già in atti un rapporto informativo, che tenga conto dell'istanza dell'interessato, circa l'eventuale l'esposizione in ambienti fortemente degradati ed inquinati”*. La richiesta del sig., infatti, non riguardava genericamente atti relativi alla propria pratica di causa di servizio ma specificamente *“ogni atto detenuto o formato da codesto Reggimento in risposta alle richieste formulate dal Comitato di Verifica per le cause di servizio”*. La Commissione osservava infatti che tale richiesta era stata formulata dal Comitato di Verifica proprio nei confronti del Comando Reggimento Trasmissioni di e prescindeva dal fatto che la pratica di causa di Servizio sia stata presentata presso altro Ente ed in data successiva al trasferimento del sig.

Successivamente, in ottemperanza all'onere istruttorio disposto, il Comando Reggimento Trasmissioni di ha inviato nota alla Commissione indicando, tra l'altro, quali amministrazioni competenti ai fini dell'accesso il Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva e il Comando Regione Militare

La Commissione nella seduta del 23 ottobre, mantenendo sospesa la decisione, invitava il Comando Reggimento Trasmissioni di ad inoltrare, ex art. 6 comma 2 del DPR 184/2006, l'istanza ricevuta alle amministrazioni competenti. Nelle more i termini di legge rimanevano interrotti.

In ottemperanza all'incombente istruttorio disposto nel plenum del 23 ottobre 2018 il Comando Reggimento Trasmissioni di inoltrava l'istanza di accesso alle amministrazioni competenti, dandone notizia al ricorrente e alla Commissione.

Per veniva altresì memoria del Ministero della Difesa Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva Reparto – divisione che, qualificandosi quale amministrazione competente, dichiarava quanto segue: *“In riferimento alla posizione del Sig., si comunica che il fascicolo medico legale integrato della ulteriore documentazione prodotta dall'interessato è stato trasmesso al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio per il riesame e l'emissione di un nuovo motivato parere e che, pertanto, l'iter amministrativo si concluderà non appena il suddetto Comitato restituirà a questa Amministrazione il suddetto fascicolo completo del parere”*.

E' pervenuta una memoria del Comando Militare Esercito il quale aveva ricevuto una distinta istanza di accesso datata 23 luglio 2018 – non oggetto del presente ricorso - in merito alla quale dichiara di aver già consentito accesso alla documentazione allora detenuta ed invia, altresì, altra relazione successivamente acquisita, della quale si dispone la trasmissione, a cura della Segreteria, al sig.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. Ilari la Commissione prende atto della dichiarazione del Ministero della Difesa di non detenere al momento la documentazione richiesta – inviata al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio – e che ne rientrerà in possesso a seguito della relativa restituzione da parte dello stesso ed osserva quanto segue.

Nel merito il ricorso deve ritenersi certamente fondato e quindi meritevole di accoglimento vantando il ricorrente un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto, avente ad oggetto documentazione a sé relativa, quindi personale, nonché atta ad incidere significativamente sulla propria sfera giuridica soggettiva. Il ricorrente vanta altresì un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90, con riferimento al procedimento di riconoscimento della causa di servizio. Sulla base delle predette argomentazioni la Commissione ritiene di accogliere il ricorso sia nei confronti del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, che

attualmente appare detentore dei documenti *de quibus*, sia nei confronti del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva Reparto – divisione che dovrà consentire l'accesso ad una copia, qualora detenuta, della documentazione richiesta oppure dell'originale non appena ne rientrerà in possesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso, dichiarandolo inammissibile nei confronti del Comando Reggimento Trasmissioni di, lo accoglie integralmente nei confronti del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e del Ministero della Difesa Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva e, per l'effetto, invita le predette amministrazioni a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. La Commissione dispone altresì la trasmissione al sig. Ilari della documentazione inviata dal Comando Militare Esercito, invitando la Segreteria a curarne l'invio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Camera di Commercio di

FATTO

Il sig., Dirigente della Camera di Commercio, ha presentato in data 26 settembre 2018 alla Camera di Commercio di richiesta formale di estrazione di copia della seguente documentazione: *“provvedimento di mobilità dalla CCIAA di provenienza (.....) alla CCIAA di dell’attuale Segretario Generale della CCIAA di, nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico nel 1997, a seguito di selezione e designazione da parte della Giunta camerale, proveniente dai ruoli della CCIAA di, nel rispetto delle vigenti normative sulla privacy e tutela dei dati sensibili, ovvero, nel caso in cui non ci sia mai stata tale cessione di contratto a tempo indeterminato, provvedimento (ordine di ruolo, ecc.) attestante l’attuale collocazione presso la CCIAA di del suddetto dirigente.*

Esplicitava il proprio interesse all’accesso con riferimento al proprio rientro in soprannumero nei ruoli a tempo indeterminato della CCIAA di, come da delibera giuntale/..... della medesima amministrazione che ha ratificato la Determinazione Presidenziale d’urgenza/..... che ha disposto tale rientro.

Motivava l’istanza deducendo la necessità di allegare la documentazione richiesta ad un ricorso che il medesimo *“sta depositando presso il competente Tribunale di – Sezione Lavoro”*.

L’odierno ricorrente precisa che già in data 20 settembre 2018 aveva presentato analoga richiesta alla Camera di commercio di, nella persona del Segretario Generale, Dott., responsabile per la prevenzione della corruzione, nonché controinteressato. Tale istanza rimaneva priva di risposta.

Con riferimento alla istanza del 26 settembre 2018 – di cui al presente ricorso - il Segretario Generale della CCIAA di emetteva un provvedimento datato 4 ottobre 2018 nel quale dichiarava che la documentazione relativa all’insediamento del dott. come Segretario Generale della CCAA di può essere richiesta direttamente all’Ente marchigiano, responsabile del procedimento.

Avverso tale provvedimento il sig. ha adito la Commissione con ricorso del 16 ottobre u.s. affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni. In pari data ritualmente notificava il ricorso al controinteressato sig. con messaggio di posta elettronica certificata, allegando al ricorso le ricevute di avvenute consegna e accettazione.

Successivamente sono pervenute memorie difensive delle Camere di Commercio di e di

La Commissione nella seduta del 23 ottobre rilevando che, alla stessa data, non erano ancora decorsi i termini per la presentazione, da parte del controinteressato, di proprie memorie e/o di una

eventuale motivata opposizione all'accesso richiesto, sospendeva la decisione fino allo spirare dei predetti termini.

I termini di legge rimanevano *medio tempore* interrotti.

E' pervenuta ulteriore memoria della Camera di Commercio di la quale rappresenta, in primo luogo, che il controinteressato ha presentato alla stessa motivata opposizione all'accesso richiesto, sulla base delle seguenti argomentazioni: "...la motivazione addotta dal citato richiedente è insufficiente, inattuale e non pertinente. Ciò tenuto conto del fatto che lo stesso cita un ricorso, attualmente inesistente, presso il Tribunale di –Sezione Lavoro e non risulta nella motivazione l'oggetto del ricorso e in quale misura esso si innesti nella procedura della mia nomina in qualità di Segretario generale alla Camera di Commercio di, disciplinata dalla legislazione vigente nell'ormai lontano 1997. In altri termini la richiesta si configura come un'inopportuna anticipazione della produzione di atti processuali, allo stato eventuali e futuri".

L'amministrazione resistente precisa, poi, di non essere in possesso di alcun provvedimento di mobilità dalla CCIA di a quella di e che la richiesta – in subordine – del *provvedimento (ordine di ruolo, ecc.) attestante l'attuale collocazione presso la CCLAA di del suddetto dirigente* si presenta assolutamente generica non individuando a quale provvedimento si riferisca, richiedendo così un procedimento di elaborazione a carico dell'Ente. Eccepisce inoltre che l'istante non ha né menzionato, né dimostrato la propria partecipazione alla selezione per la designazione della carica di Segretario Generale della Camera di Commercio di espletata all'anno 1997; inoltre non ha avuto alcun rapporto, di qualunque tipologia con la Camera di Commercio di nel suddetto periodo.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione, preso atto delle osservazioni della amministrazione resistente nonché della riferita opposizione del controinteressato, osserva che quest'ultima - per quanto riportato - non è fondata sulla deduzione della sussistenza in capo al controinteressato di un interesse prevalente rispetto allo speculare diritto di accesso dell'istante: il dott. eccepisce, piuttosto, la infondatezza del diritto di accesso del dott.

La Commissione rileva invece che il dott. ha evidenziato la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto. Egli ha infatti precisato che intende depositare al Tribunale di – Sezione Lavoro un ricorso per tutelare la propria posizione lavorativa, "*ritenuta compromessa in quanto la CCLAA di non solo ha soppresso nel dicembre 2015 un posto dirigenziale (pur essendo il sottoscritto in aspettativa ex lege, art. 19, comma 5-bis e comma 6 e art. 23-bis del d.lgs. n. 165/2001 e smi, in base alla clausola "speciale di salvaguardia" di cui all'art. 20, comma 7, della Legge n. 580/1993 e smi.)*, ma al momento del rientro mi

ha dichiarato in soprannumero, ha avviato le procedure di esubero e mobilità e non mi ha affidato alcun incarico dirigenziale. Appare a tutti chiaro che nel caso in cui il Dott. non risultasse di ruolo presso la CCIAA di (...), il sottoscritto, in sede giudiziale, potrebbe sostenere, tra le altre questioni, anche il fatto che semmai dovrebbe essere il collocato in esubero e non il sottoscritto”.

La Commissione precisa, in merito, che il diritto di accesso si configura quale “acausale” in quanto prescinde dalla verifica della concreta spettanza del bene della vita che l’istante mira ad ottenere: tale indagine non compete alla Commissione che è chiamata solo a verificare l’esistenza di un interesse differenziato all’accesso richiesto che appare, nella specie, evidenziato dall’odierno ricorrente.

La Commissione, preso atto della dichiarazione della amministrazione resistente di non detenere alcun provvedimento di mobilità dalla CCIAA di alla CCIAA di, ritiene pertanto che essa debba rendere accessibile il *provvedimento (ordine di ruolo, ecc.) attestante l’attuale collocazione presso la CCIAA di del suddetto dirigente*, ritendendo prive di pregio le doglianze della amministrazione di indeterminatezza del documento richiesto.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l’effetto invita l’amministrazione resistente a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Scolastico di (.....)

FATTO

La sig.ra, docente presso l'Istituto Scolastico di, ha presentato un'istanza rivolta al Dirigente del medesimo istituto chiedendo di accedere ad una mail datata 5 settembre 2018 inviata all'istituto dalla rappresentante della classe e contenente valutazioni relative alla docente stessa.

Motivava l'istanza con la necessità di tutelare in sede giurisdizionale la propria reputazione professionale.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la sig.ra, per il tramite dell'avv. di, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale il Dirigente precisa di non aver mai inteso negare l'accesso ed allega alla stessa un decreto di accoglimento dell'istanza di accesso presentata, datato 11 ottobre 2018 ma notificato solo successivamente alla presentazione del ricorso *de quo*.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso presentato dalla sig.ra deve dirsi fondato e meritevole di essere accolto poiché il documento oggetto di istanza si riferisce direttamente all'istante medesima ed è, verosimilmente, contenuto nel suo fascicolo personale. Si prende atto della dichiarazione della amministrazione resistente di voler concedere l'accesso, come da decreto di accoglimento allegato, ma si rileva che alla data odierna non è noto se l'accesso sia stato di fatto consentito. La Commissione pertanto ritiene di dover accogliere "prudenzialmente" il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di

FATTO

Il sig. ha presentato un'istanza d'accesso civico ex Dlgs 33/2013, datata 28 agosto 2018, rivolta al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di chiedendo di accedere a diversi verbali relativi ad interventi e sopralluoghi effettuati dai Vigili del Fuoco presso distinti istituti scolastici.

Non esplicitava, conformemente a quanto previsto dalla normativa sull'accesso civico, alcun interesse sotteso alla richiesta avanzata che risulta non motivata.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. ha adito la Commissione con una "richiesta di riesame al diniego/differimento all'accesso civico" ex art. 5 c.8 dlgs 33/2013.

DIRITTO

La Commissione osserva che il sig. ha presentato alla amministrazione una richiesta di accesso civico ex D.lgs. 33/2013 e non già una istanza di accesso *ex lege* 241/90. Pertanto la scrivente Commissione non può che dichiarare la propria incompetenza a decidere del ricorso presentato avverso il diniego tacito sulla istanza *de qua*: nelle ipotesi di silenzio o di rigetto opposto dalle amministrazioni alle istanze di accesso civico presentate ex Dlgs 33/2013, l'art. 5 comma 7 del medesimo decreto radica tale competenza in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al quale l'istante può presentare richiesta di riesame. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è competente solo per il riesame del diniego di accesso opposto alle istanze presentate *ex lege* 241/90, nel rispetto dei relativi principi e prescrizioni.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza, ex art. 25 comma 4 della legge 241/90.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo di

FATTO

La sig.ra, in qualità di genitore di una minore alunna dell'I.C. di, ha presentato al medesimo istituto un'istanza datata 11 settembre 2018 chiedendo di accedere alla seguente documentazione, relativa alla propria figlia:

- 1) copia del provvedimento di richiesta, inoltrato dall'Istituto Comprensivo di all'Ufficio Scolastico Regionale competente, delle ore di sostegno per l'anno scolastico 2018/2019;
- 2) copia del provvedimento, emanato dall'Ufficio Scolastico Provinciale o Regionale competente di assegnazione all'Istituto Comprensivo del monte ore di sostegno, ovvero delle cattedre di sostegno, per l'anno scolastico 2018/2019;
- 3) copia del provvedimento di assegnazione alla classe di appartenenza delle ore di sostegno didattico per il progetto d'inclusione della propria figlia;
- 4) copia dell'ultimo Piano Annuale d'Inclusione redatto dall'Istituto comprensivo di la cui stesura era prevista entro il 30.06.2018 dalla nota 24 aprile 2018 n. 18866 dell'Ufficio Scolastico Regionale del e del relativo verbale di approvazione.

Motivava l'istanza con la necessità di tutelare il diritto all'istruzione della propria figlia minore.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta richiesta l'istante ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta alla Commissione una comunicazione della amministrazione resistente nella quale il Dirigente dà atto di aver inviato alla sig.ra la documentazione oggetto di istanza.

E' pervenuta nota della ricorrente nella quale la medesima rileva che parte della documentazione ricevuta si riferisce ad alunno diverso dalla propria figlia e di aver pertanto proceduto alla immediata eliminazione dei documenti che contenevano dati personali e sensibili di un terzo. Rileva inoltre per quanto riguarda la restante documentazione pervenuta, è rimasta del tutto inevasa la richiesta principale, avendo di fatto l'IC prodotto un atto "offuscato nei contenuti specifici": manca infatti il dovuto provvedimento dirigenziale completo in grado di attestare inequivocabilmente la certa attribuzione delle ore di sostegno assegnate alla classe per il progetto d'inclusione della propria figlia minore.

La ricorrente ribadisce pertanto la richiesta degli atti mancanti e/o incongruenti rispetto a quanto richiesto da produrre sotto forma di provvedimento dotato della struttura formale prevista per un documento amministrativo, in particolare richiedono il provvedimento dirigenziale di attribuzione delle ore di sostegno alla classe per il progetto di educazione e istruzione scolastica della propria figlia.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra la Commissione prende atto della doglianza della ricorrente di non aver ricevuto accesso integrale alla documentazione richiesta - contrariamente alla previa dichiarazione della amministrazione di aver inviato tutta la documentazione di interesse ed osserva quanto segue. La Commissione ritiene parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento alla documentazione consegnata ed effettivamente soddisfattiva dell'interesse dei ricorrenti mentre ritiene, con riferimento alla rimanente documentazione, il ricorso meritevole di accoglimento perché fondato nel merito. La ricorrente vanta infatti un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90 con riferimento al procedimento di attribuzione delle ore di sostegno per la propria figlia minore. La amministrazione adita dovrà pertanto consentire l'accesso alla documentazione non ancora consegnata e a quella che, seppur consegnata, appare non completa secondo le riportate eccezioni dei ricorrenti nonché relativa ad un alunno diverso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, con riferimento alla documentazione consegnata ed effettivamente soddisfattiva dell'interesse dei ricorrenti all'accesso, dichiara il ricorso parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere e, per quanto attiene alla restante documentazione, lo accoglie invitando l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo di

FATTO

I sigg.ri e, in qualità di genitori di una minore alunna dell'I.C. di, hanno presentato al medesimo istituto un'istanza datata 6 settembre 2018 chiedendo di accedere alla seguente documentazione, relativa alla propria figlia:

- 1) Copia del provvedimento di richiesta, inoltrato da codesto Spettabile Istituto Comprensivo all'Ufficio Scolastico Regionale competente, delle ore di sostegno per l'imminente anno scolastico 2018/2019, corrispondente per la propria figlia, a quanto indicato nel verbale di del 26/03/2018 di cui al fascicolo;
- 2) Copia del provvedimento emanato, dall'Ufficio Scolastico Provinciale o Regionale competente di assegnazione all'Istituto Comprensivo del monte ore di sostegno, ovvero delle cattedre di sostegno, per l'anno scolastico 2018/2019;
- 3) Copia del provvedimento di codesto Spettabile Istituto Comprensivo di assegnazione alla classe di appartenenza delle ore di sostegno didattico per il Progetto d'Inclusione della propria figlia;
- 4) Copia dell'ultimo Piano Annuale d'Inclusione redatto da codesta Spettabile Amministrazione la cui stesura era prevista entro il 30/06/2018 dalla nota 24 aprile 2018 n. dell'Ufficio Scolastico Regionale del e del relativo verbale di approvazione (...).

Motivavano l'istanza con la necessità di tutelare il diritto all'istruzione della propria figlia minore.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta richiesta gli istanti hanno adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dai sigg.ri e la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi meritevole di accoglimento perché fondato nel merito: i ricorrenti vantano un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90, con riferimento al procedimento di attribuzione delle ore di sostegno per la propria figlia minore. La amministrazione adita dovrà pertanto consentire accesso integrale alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Avvocatura Distrettuale dello Stato di

FATTO

L'avv. del Foro di, deducendo la propria qualità di difensore di fiducia del dott., magistrato in pensione, ha adito la Commissione avverso il rigetto opposto dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di ad un'istanza di accesso dallo stesso presentata, nell'interesse del dott.

Tale richiesta aveva ad oggetto diversa documentazione relativa all'appello avverso la sentenza TAR/..... e alle comunicazioni intercorse tra il Presidente del Tribunale di e l'Avvocatura Distrettuale dello Stato. Si precisa che l'oggetto dell'istanza non risulta compiutamente individuabile in sede di ricorso per la mancata allegazione da parte dell'avv. dell'istanza d'accesso presentata.

Il diniego dell'amministrazione resistente, con provvedimento datato 6 agosto 2018, si fonda – tra l'altro - sul particolare oggetto dei documenti richiesti che rientrerebbero tra quelli sottratti all'accesso ex art. 2 del DPCM 200/96.

Avverso tale provvedimento l'avv. ha adito nei termini la Commissione per l'accesso affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Nella seduta del 4 ottobre 2018 la Commissione, rilevando che al ricorso non risultava allegata alcuna procura o delega conferita dal dott. all'avv. per la presentazione dello stesso alla scrivente Commissione, dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione.

Con istanza del 23 ottobre 2018 l'avv. chiedeva alla Commissione di riesaminare il ricorso sulla base della effettiva sussistenza della propria qualità di difensore del dott., allegando nuovi documenti comprovanti tale circostanza.

DIRITTO

Sulla richiesta presentata dall'avv. la Commissione osserva preliminarmente che avverso le decisioni della scrivente non può chiedersi un riesame delle medesime ma esse possono essere oggetto di revocazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 395 c.p.c., alla ricorrenza dei relativi presupposti. Ciò premesso la Commissione rileva che, con riferimento alla doglianza avanzata, non possono dirsi sussistenti errori revocatori, posti alla base della decisione assunta. Né, si osserva, il difetto di procura alla presentazione del ricorso innanzi alla Commissione può essere sanato *ex post*.

L'istanza presentata deve pertanto ritenersi inammissibile.

A vantaggio del ricorrente la Commissione osserva che, ai sensi dell'art. 12 comma 8 del DPR 184/2006, la decisione di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di proporre una nuova istanza di accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento della P.A.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara l'istanza inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo di/Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di - Servizio Amministrativo/Comando Legione Carabinieri - Servizio Amministrativo.

FATTO

Il sig., appuntato scelto dei Carabinieri, in data 21 maggio 2018 ha presentato istanza al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri — Centro Nazionale Amministrativo di (CNA) per ottenere copia della propria certificazione unica dei redditi relativa agli anni dal 1992 al 2003.

Motivava l'istanza con la necessità di aggiornamento dell'estratto conto contributivo INPS.

Il CNA di, con provvedimento del 20 giugno 2018, accoglieva l'istanza limitatamente agli anni dal 1993 al 1998 e dal 2000 al 2003, omettendo gli anni 1992 e 1999. Conseguentemente il sig. in data 31 luglio 2018 inviava al CNA ulteriore richiesta con la quale chiedeva di motivare la parzialità dell'accesso consentito invitando la amministrazione a provvedere, in caso fossero custoditi da altra amministrazione, nei sensi di cui all'art. 9, comma 1, del DPR 12.04.2006, n. 184.

In data 29 agosto 2018 il CNA provvedeva ad inoltrare per competenza l'istanza d'accesso alla Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di - Servizio Amministrativo e al Comando Legione Carabinieri - Servizio Amministrativo.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza trasmessa ad entrambe le amministrazioni adite il sig. ha adito la Commissione con ricorso del 7 novembre 2018 affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni ex art. 25 legge 241/90.

E' pervenuta memoria del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto, come previsto dall'art. 25 comma 4 della legge 241/90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia Nazionale per i beni confiscati e sequestrati

FATTO

....., quale Amministratore giudiziario finanziario dei beni confiscati a chiedeva l'accesso agli atti relativi alla gestione della sentenza emessa dalla Corte di Appello di, che condannava l'Amministrazione a pagare le spettanze lavorative al dipendente

Non essendo stato dato riscontro a tale istanza, in data 19.9.2018 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego tacito opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Agenzia resistente faceva pervenire memoria in cui evidenziava che il 25/9/2018 aveva dato riscontro all'istanza, evidenziando la carenza di adeguata motivazione e la generalità dell'oggetto della stessa.

Chiedeva, pertanto, al ricorrente di integrare/perfezionare l'istanza di accesso, restando in attesa di ricevere quanto richiesto entro e non oltre dieci giorni.

Nella seduta del 4.10.2018 la Commissione riteneva necessario, ai fini del decidere, ottenere alcuni chiarimenti dall'amministrazione resistente e segnatamente specificare se avesse o meno ricevuto l'integrazione da parte del ricorrente ed in quali termini l'Agenzia avesse deliberato sull'istanza di accesso.

In data 26/10/2018 perveniva nota dell'Agenzia con cui veniva rigettata l'istanza di accesso, perché contraddistinta da una formulazione oltremodo generalizzata in quanto riguardante non specifici atti o provvedimenti, ma l'intero fascicolo relativo alla confisca.

Inoltre nell'integrazione all'istanza di accesso, faceva rilevare l'Agenzia, non erano stati individuati elementi utili per comprovare l'interesse.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso presentato dal sig. meritevole di essere accolto, vantando, il ricorrente, nella sua qualità di amministratore giudiziario, il diritto ad accedere alla documentazione relativa e contenuta nel fascicolo in possesso dell'Amministrazione inerente all'esecuzione della sentenza/..... della Corte di Appello di sezione lavoro, con cui il, nella qualità di amministratore giudiziario, veniva condannato nei confronti di

Ciò posto, la Commissione rileva la

sussistenza di un interesse differenziato, concreto ed attuale ad ottenere la documentazione richiesta tenuto conto che la sentenza esplica effetti giuridici nella sfera del richiedente, il quale vanta, pertanto, un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso de quo.

La richiesta d'accesso non può dirsi eccessivamente generica, come eccepito dall'amministrazione, riferendosi a tutti gli atti contenuti nel fascicolo inerente all'esecuzione della sentenza/..... della Corte di Appello di sezione lavoro.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: MIUR - Ufficio Scolastico regionale della

FATTO

L'11.9.2018,, abilitata all'insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado, assistita dall'avv., proponeva istanza di accesso ed estrazione di copia dei seguenti atti: verbale delle operazioni di nomina dei vincitori del concorso 2018 per la classe di concorso violino del giorno 31/8/2018.

Tale istanza era motivata dal fatto che la ricorrente si era utilmente classificata al settimo posto del concorso indicato e che, dopo aver scelto la sede nella Scuola Media Statale, questa non le veniva assegnata, in quanto l'abilitazione all'insegnamento da essa conseguita in non era ancora stata riconosciuta nel nostro Paese. In ragione di ciò l'Amministrazione non procedeva all'assegnazione, ma accantonava l'Ambito Territoriale, in cui ricadeva il posto scelto dalla; operazione che, a parere di quest'ultima, doveva ritenersi non legittima, in quanto a dire dell'istante, la resistente avrebbe dovuto procedere alla nomina con riserva o accantonare il posto scelto dalla e non l'Ambito Territoriale in cui questo ricadeva.

L'Amministrazione resistente non ha dato risposta entro trenta giorni dall'istanza di accesso.

In ragione del silenzio rigetto opposto parte ricorrente, a mezzo dell'avv., ha adito nei termini la Commissione affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Con nota pervenuta in data 20 novembre 2018 l'Amministrazione ha comunicato che presso lo studio dell'avvocato è stato inviato quanto richiesto.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota dell'amministrazione e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Stato Maggiore dell'Esercito Italiano - Dipartimento del Personale

FATTO

Il 29.8.2018,, nella sua qualità di Caporal Maggiore Scelto dell'Esercito Italiano, in servizio effettivo presso il Reggimento Fanteria "....." in, premesso che è stata rigettata l'istanza di assegnazione temporanea dal medesimo presentata ai sensi dell'art. 33, comma 5, L. 104/92, con provvedimento confermato in via cautelare dal TAR e dal Consiglio di Stato e per il quale pende giudizio di merito avanti al TAR, formulava istanza di accesso e di estrazione copia dei seguenti documenti:

- tabelle organiche relative a tutti gli EDR dislocati nelle province di, e relative alla posizione di Caporal Maggiore scelto con incarico di fuciliere con riferimento alle dotazioni complessive di VFP (volontario in ferma prefissata) e di VSP (volontario in servizio permanente) relative al periodo compreso tra l'istanza del ricorrente (27.3.2017) ed il provvedimento impugnato (2.2.2018) con indicazione dei posti previsti in organico e di quelli occupati.

L'istanza era motivata sulla base del rigetto della domanda proposta dal ricorrente ad essere trasferito a o o in una delle Provincie di e al fine di poter assistere il padre affetto da handicap grave; rigetto motivato con la circostanza che non vi erano posti vacanti nelle sedi indicate e che il padre dell'istante risultava utilmente assistito da altri parenti.

Con provvedimento del 19.10.2018 l'Amministrazione resistente accoglieva solo parzialmente l'istanza, evidenziando che per quanto concerne la richiesta di accesso ed estrazione copia delle tabelle organiche relative a tutti gli EDR dislocati nelle province di, e si trattava di dati sottratti all'accesso ex art. 1048 D.P.R. 90/2010 co.1, lett. r) e che ad ogni modo atteso che la giurisprudenza consente la visione, forniva i dati percentuali relativi allo stato di alimentazione degli enti richiesti.

Negava l'accesso alle tabelle relative alle posizioni dei VFP, non avendo rispetto ad esse alcun interesse l'istante in quanto appartenente alla diversa categoria dei VSP.

Avverso tale provvedimento di diniego parziale ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/1990 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione che ha specificato che la mancata ostensione delle tabelle organiche è stato oggetto di approfondimento nella sentenza del Consiglio di Stato n. /, secondo cui *"la tendenziale segretezza della documentazione deve essere temperata con le esigenze di difesa,*

operando, ove ragionevolmente possibile, sulle modalità dell'ostensione (apposizione di omissis, visione senza rilascio di copia, etc.)”.

Il Consiglio di Stato ha individuato, quale modalità idonea ad assicurare il predetto contemperamento, la sola visione del documento senza il rilascio di copie, perché riproducibili e divulgabili ed in grado di arrecare grave nocumento agli interessi pubblici tutelati dall'amministrazione (incolumità, sicurezza).

Lo Stato Maggiore dell'Esercito ha fatto altresì presente che il Caporal Maggiore è stato assegnato presso il Reparto di ai sensi della L.104/92.

DIRITTO

La Commissione ritiene necessario conoscere dalla parte ricorrente se sussista ancora interesse alla decisione, stante l'assegnazione di presso la Fanteria “.....” in

Atteso inoltre, che parte ricorrente ha dedotto a pagina 3 del ricorso alla Commissione di aver preso visione delle tabelle organiche in data 26/10/2018 e poi nelle conclusioni a pagina 5 ha eccepito che non è stata consentita neanche la visione, essendosi limitata l'Amministrazione a riferire dati che assumere essere stati estratti dalle medesime, la Scrivente ritiene necessario, ai fini del decidere, chiedere alle parti chiarimenti in merito.

PQM

La Commissione chiede alle parti di volere fornire i chiarimenti di cui in motivazione; nelle more i termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: spa

FATTO

Il 14.9.2018, formulava nei confronti della-..... spa richiesta di accesso agli atti relativi alla eventuale costituzione del diritto di servitù a favore di quest'ultima su terreno (giardino e cortile) dell'istante consistente nella presenza di pali e cavi elettrici.

In ragione del silenzio rigetto opposto dall'Amministrazione resistente, parte ricorrente adiva il 23/10/2018 la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

La Commissione osserva che la disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi, di cui agli artt. 22 e 23 L. 7 agosto 1990 n. 241, si applica non solo alla pubblica amministrazione in senso stretto ma anche a tutti i soggetti di diritto pubblico e di diritto privato, comprese le società commerciali limitatamente alla loro attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, e quindi anche all'..... Spa, in ragione del processo di liberalizzazione del settore dell'energia elettrica.

Trattasi di un diritto correlato non soltanto all'attività di diritto amministrativo, ma anche a quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest'ultima da un nesso di strumentalità (cfr. Cons. Stato, VI Sezione, 28 marzo 2011 n. 1835).

Ai sensi dell'art. 22 lett. e) L. 7 agosto 1990 n. 241, in materia di accesso alla documentazione amministrativa, i soggetti privati sono assimilati alle Pubbliche amministrazioni – in relazione al poterdovere di esaminare le domande di accesso – solo nei limiti applicabili nell'attività di pubblico interesse che risulti disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

Nel caso di specie l'accesso ad informazioni attinenti alla sussistenza del diritto di servitù, correlato alla presenza di cavi e pali elettrici, sottende un'attività di pubblico interesse.

La Commissione ritiene, pertanto, sotto il profilo appena esaminato, che il ricorso è ammissibile.

Quanto al merito, il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, viene in rilievo l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria

ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accidente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita la parte resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: e

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri “.....” - Stazione di

FATTO

..... e, premesso di aver richiesto l'intervento di una pattuglia dei carabinieri di in data 3.10.2018 perché si erano recati all'Ufficio Anagrafe del Comune di per richiedere il rilascio della nuova carta d'identità a nome della signora e l'operatore si era opposto in quanto il rilascio sarebbe stato precluso dalla mancata scadenza della carta di identità già in possesso dell'istante, hanno presentato in data 11 ottobre 2018 richiesta di accesso alla relazione di servizio redatta dalla pattuglia di militari intervenuti sul posto e al nominativo dell'appuntato scelto. A fondamento è stata dedotta la tutela dei propri diritti.

In data 25.10.2018 i Carabinieri negavano l'accesso, in quanto la documentazione redatta in occasione dell'intervento effettuato il 3.10.2018 rientra nella categoria degli atti sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 1049 del D.p.r. 90/2010 e restava impregiudicata la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall'art. 210 c.p.c. ovvero 116 c.p.p., in ragione della tipologia dell'eventuale giudizio instaurato/instaurando.

Avverso tale diniego di accesso agli atti, gli accedenti hanno tempestivamente adito la Commissione, affinché esaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione che ha evidenziato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancata notifica ai controinteressati e comunque ha eccepito l'infondatezza del medesimo, perché la Commissione non può disapplicare norme regolamentari e non può essere rilasciato il nominativo perché ciò comporterebbe un obbligo di fare in capo all'Amministrazione e i dati del personale rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 1 D.Lgs. 196/2003.

DIRITTO

Ai fini della decisione del ricorso, la Commissione reputa necessario acquisire dall'Amministrazione un chiarimento, debitamente documentato, in ordine al motivo per il quale nella fattispecie concreta abbia applicato alla documentazione richiesta dagli accedenti l'art. 1049 del D.P.R.

N. 90/2010, che prescrive quali siano le categorie di documenti inaccessibili per motivi concernenti l'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità.

La precisazione risulta necessaria in quanto, come è noto, la Commissione è sprovvista, a differenza dell'Autorità giudiziaria, del potere di disapplicazione degli atti regolamentari che disciplinano il diritto di accesso (anche se, in ipotesi, illegittimi), potendo, tuttavia, valutare se gli atti oggetto dell'istanza di accesso ricadano o meno nelle disposizioni regolamentari invocate a sostegno del diniego.

Nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a fornire l'informazione, debitamente documentata, di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico Provinciale Articolazione Territoriale Provinciale (.....) di

FATTO

....., di professione docente, ha presentato in data 21.04.2018 all'Ufficio Scolastico Provinciale di un reclamo inerente ai criteri utilizzati per l'attribuzione di incarico al docente sulle ore residue di chitarra accantonate presso il Liceo Musicale di

In tale reclamo ha inoltre formulato un'istanza di accesso alla documentazione inerente all'eventuale rigetto del reclamo medesimo, in relazione alle motivazioni di tale decisione.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza, la parte ricorrente ha adito in data 10/7/2018 la Commissione affinché assuma le conseguenti determinazioni ex art. 25 Legge 241/90.

La Commissione nella seduta dell'11 settembre 2018 ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto al momento della proposizione dell'istanza di accesso, la documentazione inerente al rigetto del reclamo non poteva certamente essere detenuta dall'Amministrazione resistente, trattandosi di documento non ancora formato e quindi futuro ed eventuale, né conseguentemente l'interesse poteva essere attuale, ex art. 22, comma 1, lett. b), ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge n. 241/1990.

In data 29 ottobre 2018 il Prof. ha adito nuovamente la Commissione, facendo rilevare che la risposta pervenuta non è pertinente al quesito posto alla suddetta Commissione, in quanto era evidente che l'atto amministrativo richiesto altro non era che una serie di documenti amministrativi e non altro (nomine, ecc).

Ha chiesto ulteriori chiarimenti e richiesto, in caso di errore, la rettifica del provvedimento.

DIRITTO

La richiesta di chiarimenti e di rettifica della decisione adottata dalla Commissione all'esito dell'adunanza dell'11.9.2018 deve esser dichiarata inammissibile, non avendo il ricorrente individuato specifici errori di fatto risultanti da agli atti o dai documenti del procedimento tali da inficiare la decisione in questione, ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. (unico caso in cui può ritenersi sussistente un potere di revisione della propria decisione in capo alla Commissione).

La summenzionata norma stabilisce che: "Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione se la sentenza è l'effetto di un errore di

fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.

Nel caso di specie, la Commissione dichiara inammissibile la richiesta di rettifica perché priva dei requisiti di cui all'art. 395, comma 4 del c.p.c..

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità dell'istanza di rettifica.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Istruzione Superiore Polo Tecnologico Industriale ed Artigianale Avanzato di

FATTO

Il 3.10.2018 e, successivamente il 15/10/2018,, in qualità di docente presso l'Istituto resistente, posizionato al posto in graduatoria per la classe di concorso A42 e al posto per la classe di concorso A37, presentava istanza di accesso ed estrazione copia della seguente documentazione:

- 1) copia del fascicolo personale del prof.;
- 2) copia del documento con il quale il Prof. ha dato la disponibilità per le sei ore;
- 3) copia del decreto della disciplina di potenziamento assegnata all'Istituto;
- 4) copia della delibera della scelta della classe di concorso per cui le sei ore sono state assegnate alla A33 e non alle altre classi presenti nella tabella, onde evitare l'assegnazione a personale supplente e non a quello di ruolo;
- 5) il nominativo del responsabile del procedimento.

L'istanza era motivava dal fatto che il, docente supplente annuale, era risultato assegnatario di sei ore aggiuntive di insegnamento, ore che potevano, a parere del ricorrente, essere allo stesso assegnate *“per il completamento orario ai sensi della spending review e/o gli sarebbero spettate comunque in base alle direttive ministeriali vedi tabelle delle classi di concorso atipiche DPR n.196/16”*.

Il 13.10.2018 l'Amministrazione resistente negava l'accesso sul presupposto che l'istante non aveva un interesse meritevole di tutela idoneo ad accogliere l'istanza prodotta, in quanto egli risultava titolare di una classe di concorso (A42 scienze e tecnologie meccaniche) diversa da quella A33 rispetto alla quale non era neanche atipica ex d.p.r. n. 196/16.

Avverso il provvedimento di diniego il ricorrente proponeva ricorso alla Commissione.

Con successiva nota la resistente ribadiva la fondatezza del proprio provvedimento.

DIRITTO

Quanto alla documentazione richiesta con l'istanza di accesso, contraddistinta dai nn. 1) e 2), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta

della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al prof., quale controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

In relazione alla documentazione, menzionata nella parte in fatto e riportata nei superiori numeri 3) e 4), il ricorso è meritevole di essere accolto, in considerazione dell'indubbia legittimazione del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta, ex art. 22 della legge n. 241/1990, quale portatore di un interesse differenziato e qualificato ad acquisire documentazione inerente alla disciplina di potenziamento e di assegnazione delle ore aggiuntive d'insegnamento alla classe A33.

La Commissione osserva, infatti, che nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

Il ricorso appare, invece, inammissibile nella parte in cui l'istanza di accesso è volta a conoscere il nominativo del responsabile del procedimento, in quanto, sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, fermo restando l'obbligo della amministrazione di rendere noto il nominativo del responsabile del procedimento.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico provinciale di e Ufficio Scolastico Regionale per la

FATTO

Il 28.8.2018,, nella sua qualità di funzionario presso l'ATP di, in aspettativa per motivi di studio, formalizzava atto di "diffida ad adempiere in autotutela con obbligo di provvedere (ex legge 241/90 e s.m.)". Con tale atto la rinnovava la richiesta di accesso a tutti gli atti afferenti alla richiesta di rimborso delle spese legali sostenute nell'ambito del procedimento penale n°/....., conclusosi con decreto di archiviazione il 19.6.2017 e segnatamente chiedeva il parere di congruità emesso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di

In particolare, la lamentava la circostanza che non le erano stati trasmessi gli atti richiesti e che il 10.7.2018 l'Amministrazione aveva provveduto a liquidarle €. a titolo di rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento sopra emarginato, a fronte di una richiesta di €.

L'Amministrazione resistente con nota del 19.9.2018, negava l'accesso richiesto dalla ricorrente, sul presupposto che la documentazione oggetto dell'istanza fosse non ostensibile, in quanto espressione di un rapporto assimilabile a quello professionale tra cliente ed avvocato, nella specie tra l'Amministrazione e l'Avvocatura dello Stato e, quindi, rientrante nel segreto professionale dei difensori legali.

In ragione del rigetto opposto dall'Amministrazione la ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

Sull'istanza di accesso avente ad oggetto il parere di congruità espresso dall'Avvocatura dello Stato, la Commissione osserva quanto segue.

In base alle indicazioni contenute negli artt. 2 e 5 del D.P.C.M. 26 gennaio 1996 n. 200 (regolamento contenente disposizioni relative a documenti formati o rientranti nelle attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato) sono destinati all'accesso i pareri qualora riguardino un iter procedimentale e vengano a confluire nel provvedimento finale, invece sono coperti dal segreto professionale i pareri che si innestino nelle tesi difensive di un procedimento giurisdizionale.

E' stato affermato che: "Ai fini dell'opposizione del segreto professionale alle istanze di accesso agli atti, ai sensi dell'art. 24 comma 1 l. 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 2 d.P.C.M. 26 gennaio 1996 n. 200 (Regolamento recante norme, per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso), occorre distinguere fra pareri legali resi in relazione a contenziosi (sottratti al diritto di accesso) e pareri legali che rappresentano, anche per effetto di un richiamo esplicito nel provvedimento finale, un passaggio procedimentale istruttorio di un procedimento amministrativo in corso; solo il primo tipo di pareri, infatti, è sottratto all'accesso, in quanto non è la sola natura dell'atto a giustificare la segretezza, ma la funzione che l'atto stesso svolge nell'azione dell'amministrazione. (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 26 gennaio 2007, n. 38).

Il parere qualora costituisca una fase istruttoria del provvedimento conclusivo e lo giustifica (in tanto i soldi sono stati erogati in quanto quel parere ha giustificato l'esborso) resta assorbito nel procedimento senza che se ne possa negare l'accesso.

Pertanto nella fattispecie concreta, il parere qualora costituisca fase istruttoria del provvedimento conclusivo e nel provvedimento di liquidazione non siano state esplicate le ragioni della decurtazione, deve essere osteso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Tangenziale di S.p.a.

FATTO

Secondo quanto dedotto nel ricorso alla Commissione, il 26.9.2018 inoltra alla Tangenziale di S.p.A. richiesta di accesso relativa ai seguenti atti:

Appalto n. - Contratto rep. del 21.03.2013 - Lavori di adeguamento alla nuova normativa sismica e di riqualificazione statica del viadotto “.....”, opera n° posta al Km. della Tangenziale di, ivi comprese le rampe di ingresso e di uscita dello svincolo “.....” - stralcio - Completamento intervento opere n° e n° e segnatamente atto dispositivo o ordine di servizio con il quale la stazione appaltante ha disposto l'esecuzione del piano di sicurezza e coordinamento addendum redatto dal coordinatore per la sicurezza.

In ragione del silenzio rigetto opposto dall'Amministrazione parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

Va premesso che la Tangenziale di S.p.a. è riconducibile alla nozione di pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera e) della legge n. 241/1990, intendendosi per pubblica amministrazione tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

Sul ricorso presentato dalla parte ricorrente, la Commissione osserva che non risulta prodotta l'istanza di accesso, essendo il relativo contenuto stato semplicemente trascritto nel ricorso alla Commissione e, pertanto, si invita la parte ricorrente a fornire copia della stessa.

Parte ricorrente ha infatti prodotto le ricevute ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna della pec con cui è stata inoltrata l'istanza di accesso.

La scrivente chiede altresì a parte resistente se detiene la documentazione richiesta.

Nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita parte ricorrente a fornire copia dell'istanza di accesso e la società resistente a precisare se detenga la richiesta documentazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombente istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Tangenziale di S.p.a.

FATTO

Il 28.9.2018 e successivamente il 7.10.2018 inoltra alla Tangenziale di S.p.A. richiesta di accesso ai seguenti atti:

- A. Appalto n. - Contratto rep. del 21.03.2013 - Lavori di adeguamento alla nuova normativa sismica e di riqualificazione statica del viadotto “.....”, opera n° posta al Km. della Tangenziale di, ivi comprese le rampe di ingresso e di uscita dello svincolo “.....” - 2° stralcio - Completamento intervento opere n° e n°
1. Stato di Avanzamento Lavori n. per lavori al 06.08.2016
 2. Stato di Avanzamento Lavori n. per lavori al 06.08.2017
 3. Stato di Avanzamento Lavori n. per lavori al 06.10.2017
 4. Certificato di ultimazione dei lavori
- B. Appalto n. - Contratto rep. del 08.08.2014 - Lavori di adeguamento sismico e strutturale del viadotto
1. Stato di Avanzamento Lavori n. per lavori al 25.08.2016
 2. Stato di Avanzamento Lavori n. per lavori al 25.08.2017
 3. Stato di Avanzamento Lavori n. per lavori al 25.10.2017
 4. Verbale di constatazione dello stato dei lavori del 11.07.2016
 5. Certificato di ultimazione dei lavori.

L'istante motivava la propria richiesta di accesso per esigenze di difesa mediante produzione di atti probatori nella causa iscritta al ruolo R.G. / presso il Tribunale di - Sezione Lavoro - nella quale la convenuta S.p.A. ha depositato atti relativi ai menzionati appalti.

In ragione del silenzio rigetto opposto dall'Amministrazione, parte ricorrente adiva il 29/10/2018 e successivamente il 7/11/2018 e l'8/11/2018 la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

In via preliminare la Commissione rileva che i ricorsi proposti dalla stessa parte ricorrente rispettivamente il 29/10/2018, il 7/11/2018 e l'8/11/2018 afferiscono ad identica istanza di accesso,

inoltrata alla società rispettivamente il 28.9.2018 e il 7.10.2018 e, per evidente connessione oggettiva tra le tre impugnative, devono essere trattate congiuntamente.

Va pertanto preliminarmente disposta la riunione dei tre ricorsi, per motivi di connessione oggettiva, trattandosi di ricorsi proposti dalla stessa parte ricorrente relativi alla medesima vicenda.

La Commissione, rilevato che l'istante nei tre ricorsi ha indicato che non è pervenuta da parte della società resistente comunicazione relativa all'individuazione di soggetti controinteressati, ritiene necessario conoscere da parte della Tangenziale di S.p.a. se sussistano soggetti "controinteressati" ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006, già individuabili in sede di presentazione della richiesta di accesso.

PQM

La Commissione, preliminarmente riuniti i ricorsi per connessione oggettiva, invita Tangenziale di S.p.a. a precisare se vi siano soggetti "controinteressati", ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006, già individuabili in sede di presentazione della richiesta di accesso, interrompendo medio tempore i termini di legge.

Ricorrente: Comitato Spontaneo Volontario “.....”

contro

Amministrazione resistente: TELECOM Italia spa

FATTO

Il 15.09.2018,, in qualità di Presidente del Comitato Spontaneo Volontario “.....”, avanzava ai sensi del D. Lgs. 195/2005 e L. 241/90 alla resistente domanda “*di informazioni e delucidazioni?*” di carattere ambientale relativamente all’installazione di una Stazione (.....) per telefonia mobile a in Via, sul fabbricato al civico

Parte ricorrente, dopo aver dato conto che l’installazione in esame era anche stata oggetto di apposito giudizio amministrativo, conclusosi con sentenza resa dal Tar n. /, rappresentava che dal controllo degli elaborati tecnici allegati alla richiesta di installazione “*abbiamo riscontrato alcuni errori che ci fanno temere una sovraesposizione alle radiazioni elettromagnetiche oltre il limite consentito*”.

In ragione del silenzio rigetto opposto dalla società resistente, parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell’art. 25 della legge 241/90.

La Telecom Italia spa faceva pervenire memoria, in cui evidenziava che non era soggetto alla legge 241/90 perché operatore privato che svolge il servizio in regime di libero mercato e che tutti gli atti ed i documenti inerenti alla pratica sono già in possesso del Comitato, oltre che di altri cittadini residenti che, intervenendo nel giudizio innanzi al Tar, hanno potuto estrapolare tutta la documentazione relativa alla costruzione dell’infrastruttura ed all’attivazione degli impianti.

DIRITTO

La Commissione osserva che la disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi, di cui agli artt. 22 e 23 L. 7 agosto 1990 n. 241, si applica non solo alla pubblica amministrazione in senso stretto ma anche a tutti i soggetti di diritto pubblico e di diritto privato, comprese le società commerciali limitatamente alla loro attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, e quindi anche alla Telecom Italia Spa.

Trattasi di un diritto correlato non soltanto all’attività di diritto amministrativo, ma anche a quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest’ultima da un nesso di strumentalità (cfr. Cons. Stato, VI Sezione, 28 marzo 2011 n. 1835).

Ai sensi dell'art. 22 lett. e) L. 7 agosto 1990 n. 241, in materia di accesso alla documentazione amministrativa, i soggetti privati sono assimilati alle Pubbliche amministrazioni in relazione al poterdovere di esaminare le domande di accesso.

In merito al gravame presentato, la Commissione osserva che la speciale fattispecie di accesso delineata dal D.Lgs. 195/2005 si connota, rispetto a quella generale prevista nella L. 241/1990, sotto un duplice profilo: l'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso e il contenuto delle cognizioni accessibili. Sotto il primo profilo l'art. 3 del D.Lgs. 195/2005 chiarisce che le informazioni ambientali sono di appartenenza generalizzata, spettando ad ogni soggetto di diritto, senza necessità di collegamento con una data situazione giuridica soggettiva. Quanto all'individuazione delle informazioni accessibili il nostro ordinamento considera "informazione ambientale" qualsiasi informazione contenuta in provvedimenti amministrativi ma anche in atti endo-procedimentali (lettere, relazioni, nastri, video, pareri etc.) che abbiano attinenza con l'ambiente, intendendo con ciò sia quella relativa allo stato dell'ambiente sia quella relativa alle attività, ai provvedimenti ed alle decisioni della pubblica amministrazione che abbiano un qualche effetto sull'ambiente.

La documentazione richiesta dall'accedente è qualificabile come "informazione ambientale" ai sensi e per gli effetti del Dlgs 195/2005 ed il ricorso presentato appare meritevole di essere accolto sulla base delle seguenti argomentazioni.

In primo luogo l'art. 23 comma 2 del dlgs 105/2015 recita: "Le informazioni detenute dalle autorità competenti in applicazione del presente decreto sono messe a disposizione del pubblico che ne faccia richiesta, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195" confermando la generale accessibilità delle informazioni ambientali.

In secondo luogo come chiarito anche dalla giurisprudenza amministrativa, invero, la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi in materia ambientale "prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell'informativa ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, ampliando notevolmente il novero dei soggetti legittimati all'accesso in materia ambientale, sia per quello che riguarda il profilo oggettivo, prevedendosi un'area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti di cui agli artt. 22 e segg., l. 7 agosto 1990 n. 241"; né rileva che alcuni documenti siano già in possesso del comitato od acquisibili.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Spa
contro

Amministrazione resistente: Inps – Sede di

FATTO

L'istante, nella qualità, ha richiesto all'Inps con istanza di accesso presentata al responsabile del procedimento il 20.9.2018 la seguente documentazione:

- 1) comunicazioni mensili relative alla pensione della sig.ra per le mensilità da agosto/settembre 2008; novembre 2008;
- 2) riepilogo delle rate trattenute su detta pensione mediante apposito prospetto di dettaglio.

Ha dedotto a fondamento dell'istanza la tutela giudiziaria del proprio credito, in qualità di cessionaria del contratto di prestito in favore della sig.ra, essendo necessaria tale documentazione per valutare azioni di recupero.

L'Inps ha negato l'accesso per mancanza della qualità di soggetto interessato ex art. 22, comma 1, lett. b) della L. 241/90.

Dolendosi del rigetto parte ricorrente si è rivolta alla Commissione affinché riesamini il caso e, valutata la legittimità del diniego tacito opposto dall'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adotti le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso a, quale controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia dell'Entrate –

FATTO

L'8.10.2018,, secondo quanto dedotto nel ricorso alla Commissione presentava all'Agenzia dell'Entrate di istanza di accesso alle dichiarazioni di successione e successive dichiarazioni integrative presentate dalla Sig.ra, in morte della madre Sig.ra

L'11.10.2018 la resistente negava l'accesso in assenza del consenso degli eredi e senza ordine della A.G. ai sensi dell'art. 18 del dpr n 131 del 1986.

Avverso il provvedimento di diniego il proponeva ricorso alla Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla parte ricorrente, la Commissione osserva che non risulta prodotta l'istanza di accesso, essendo il relativo contenuto stato semplicemente trascritto nel ricorso alla Commissione e, pertanto, invita la parte ricorrente a fornire copia della stessa.

Nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita parte ricorrente a fornire copia dell'istanza di accesso, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo di

FATTO

L'8.8.2018,, docente presso l'Istituto resistente, formulava istanza di accesso ed estrazione copia dei verbali di scrutinio finale dell'8.6.2018 (anno scolastico 2017/2018) di varie classi ai quali aveva partecipato.

L'istanza era motivava dall'essere membro del consiglio di classe e di aver preso parte agli scrutini stessi.

Il 6.9.2018 l'Amministrazione resistente negava l'accesso sul presupposto della carenza di motivazione.

La ricorrente il 4.10.2018 adiva la Commissione affinché dichiarasse l'illegittimità del diniego opposto e assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di essere accolto, vantando parte ricorrente un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso ai verbali degli scrutini cui ha partecipato; interesse a verificare la correttezza e la veridicità della verbalizzazione. La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Superiore Statale “.....” di (.....)

FATTO

Il 19.9.2018,, professoressa inserita in diciassettesima posizione nella graduatoria di III[^] fascia, classe di concorso AB24, con il punteggio di n. punti per gli anni scolastici 2017/2020, presentava all'Istituto Superiore Statale “.....” sito in (.....) istanza di accesso ed estrazione copia delle autocertificazioni e/o di ogni altra documentazione attestante e/o inerente i titoli professionali acquisiti e dello stato di servizio certificato della Prof.ssa, inserita in graduatoria in posizione, con il punteggio di n. punti, per l'attribuzione del punteggio inerente alla formazione delle graduatorie di III fascia del suddetto Istituto, classe di concorso

L'istanza era conseguenza del fatto che la ricorrente voleva conoscere i criteri con i quali erano stati attribuiti i punteggi in quanto era stata inserita nella posizione immediatamente successiva a quella della e ciò al fine di eventualmente tutelare i propri diritti.

Con nota del 19.10.2018 l'Amministrazione resistente negava l'accesso richiesto sul presupposto che la non avrebbe più potuto impugnare le graduatorie per l'intervenuto decorso del relativo termine.

Avverso il provvedimento di rigetto, la ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv., ha adito, nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale il Dirigente Scolastico, rappresentato e difeso dall'avv., ribadisce la legittimità del provvedimento di diniego di accesso.

DIRITTO

In merito al gravame presentato, la Commissione ritiene sussistente il diritto all'accesso della ricorrente, anche se l'interessata non possa più agire, o non possa ancora agire, in sede giurisdizionale, poiché l'autonomia della domanda di accesso implica che vanno verificatisi solamente i presupposti legittimanti la richiesta di accesso (v. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 1 luglio 2015, n. 3470; T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 28/10/2015, n. 685).

E' noto, infatti, che devono essere ostesi tutti i documenti la cui conoscenza sia strumentale alla tutela (giurisdizionale) o alla cura (amministrativa o stragiudiziale) di posizioni giuridicamente rilevanti e

ciò anche in spregio ad eventuali divieti di accesso previsti dall'ordinamento. Peraltro, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che il controllo che l'amministrazione deve effettuare al fine della verifica dell'ostensibilità degli atti per la tutela giurisdizionale o per la cura di posizioni soggettive debba essere meramente estrinseco; infatti, tra le tante, il Consiglio di Stato, Sez. V, 30-08-2013, n. 4321 ha affermato che *"Il limite di valutazione della P.A. sulla sussistenza di un interesse concreto, attuale e differenziato all'accesso agli atti della P.A. (che è pure il requisito di ammissibilità della relativa azione) si sostanzia nel solo giudizio estrinseco sull'esistenza di un legittimo e differenziato bisogno di conoscenza in capo a chi richiede i documenti"*, senza che l'amministrazione possa scendere nella valutazione intrinseca della effettiva utilità ai fini difensivi della documentazione richiesta.

La Commissione ritiene, pertanto, il ricorso meritevole di accoglimento, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia dell'Entrate - Direzione Regionale dell'.....

FATTO

Il 28.9.2018,presentava all'Agenzia resistente istanza di accesso e estrazione copia dell'Anagrafe dei conti del coniuge

La suddetta istanza era finalizzata ad accertare l'intero patrimonio del a seguito della pronuncia emessa dal Tribunale di con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con conseguente scioglimento della comunione tra gli stessi.

Il 5.10.2018 la resistente negava l'accesso in quanto i dati richiesti erano sottoposti a misure speciali volte a garantirne la massima riservatezza e che potevano essere utilizzati dall'Agenzia unicamente per attività connesse all'accertamento sulle imposte dei redditi e sulle imposte sul valore aggiunto e alla riscossione mediante ruolo essendo il loro accesso limitato ai soli soggetti individuati dal combinato disposto dell'art. 7, comma 11, del dpr n. 605/73 e dall'art. 4 del d.m. 4.8.2000 n. 269.

Avverso tale provvedimento la ricorrente propone ricorso alla Commissione.

L'Agenzia delle Entrate ha fatto pervenire memoria, ribadendo la legittimità del provvedimento di diniego.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

Sul punto si è pronunciata anche la giurisprudenza (C.d.S., 14-05-2014, n. 2472; T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 21/10/2013, n. 9036).

L'art. 7 del D.P.R. nr. 605 del 1973, come modificato dal D.L. 4 luglio 2006, nr. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, nr. 248 non sottrae all'accesso le comunicazioni riversate nell'Archivio dei rapporti finanziari da parte delle banche e degli operatori finanziari e l'utilizzazione da parte di certi soggetti non ha nulla a che fare il tema della loro ostensibilità.

Nel caso di specie il diritto dell'istante all'accesso è sorretto dalla necessità di tutelare i diritti in sede di separazione.

In relazione inoltre alla deduzione dell'Agenzia delle Entrate secondo la quale "i dati raccolti nell'Anagrafe Tributaria...possono essere comunicati, ai fini del procedimento di esecuzione, ai sensi di quanto dispone l'art. 492 bis del codice di procedura civile, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria" la Commissione osserva quanto segue.

L'introduzione dell' 492 bis c.p.c. nulla ha mutato nella disciplina dell'accesso ex lege 241/90 rispetto alla quale si pone come strumento ben distinto e azionabile sulla base di diversi presupposti: tale articolo si riferisce espressamente ed esclusivamente al giudizio di esecuzione, di cui costituisce una fase, con la finalità della individuazione dei beni da sottoporre a pignoramento. L'accesso ai documenti amministrativi, previsto e tutelato dalla legge 241/90, deve essere consentito in presenza di un interesse diretto, concreto ed attuale in capo all'accedente e con riferimento ad una strumentalità tra l'interesse dedotto e la documentazione richiesta in ostensione - requisiti questi che devono dirsi entrambi sussistenti nel caso in esame - e può essere escluso solo nei casi previsti dalla legge.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Classico e Linguistico “.....” di (.....)

FATTO

....., docente di ruolo presso il Liceo Classico e Linguistico “.....” di (.....), avendo partecipato al Consiglio di Classe il 14/6/2018, ha presentato all’Amministrazione resistente richiesta formale di visione/estrazione di copia della dichiarazione del prof. che sarebbe stata resa il 27/6/2018 ad integrazione del verbale della riunione del Consiglio di Classe sopra indicata, deducendo presunte irregolarità del verbale stesso.

L’Amministrazione non ha dato risposta entro trenta giorni dalla richiesta.

In ragione del silenzio opposto dall’Amministrazione la ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell’art. 25 della legge 241/90.

La Commissione nella seduta del 4 ottobre 2018 ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell’art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo la ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso a, quale controinteressato rispetto all’istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

Con nota del 26/10/2018 il Liceo “.....” di (.....) ha fatto presente che vi era un’inesattezza nella decisione e precisamente nell’esposizione del fatto, lì dove l’affermazione “*L’Amministrazione non ha dato risposta entro trenta giorni dalla richiesta*” viene palesata quale dato oggettivo, anziché come prospettazione della ricorrente, avendo documentato di aver provveduto a riscontrare la richiesta di accesso.

Chiede, pertanto, la rettifica/correzione della decisione, chiarendo che quanto riportato nella esposizione del fatto si riferisce alla prospettazione della ricorrente.

DIRITTO

La Commissione ritiene di dover prendere in esame la richiesta e di provvedere pertanto, come da costante giurisprudenza della Scrivente, alla correzione dell’errore materiale contenuto nella decisione nella parte in fatto in cui è stato precisato che “L’Amministrazione non ha dato risposta entro

trenta giorni dalla richiesta”, premettendo alla frase stessa le seguenti parole “Secondo la prospettazione della parte ricorrente”.

PQM

La Commissione dispone la correzione dell’errore materiale della decisione resa nella seduta del 4 ottobre 2018 sostituendo nella parte in fatto alle parole “L’Amministrazione non ha dato risposta entro trenta giorni dalla richiesta” le seguenti parole “Secondo la prospettazione della parte ricorrente l’Amministrazione non ha dato risposta entro trenta giorni dalla richiesta”; confermando nel resto la decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

Il 1.6.2018 presentava all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di richiesta formale di visione/estrazione di copia di tutti i documenti accessibili e riguardanti il procedimento di accertamento ispettivo n. / - il cui primo accesso è avvenuto in data 4/11/2015 e il successivo il 19/2/2016 -, eseguito presso la sede del Consorzio Comuni

L'istanza era motivata dalla pendenza di giudizi dinnanzi al Tribunale del Lavoro aventi ad oggetto la richiesta di costituzione *ope iudicis* di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Consorzio Comuni

Con provvedimento del 28.6.2018, pervenuto al ricorrente il 30/7/2018 l'Amministrazione ammetteva l'accesso relativamente alla dichiarazione del sig. e rigettava l'istanza nel resto.

Faceva rilevare che la restante documentazione risultava non ostensibile ai sensi del decreto n. 757/94 che dispone la sottrazione al diritto di accesso nonché la durata di tale divieto delle seguenti categorie di atti: “ - *documenti contenenti richieste di intervento art. 2, comma 1, lett. b); durata del divieto 5 anni dalla definizione del procedimento o finché perduri il rapporto di lavoro (art. 3, lett. b);*

- *documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi (art. 2, comma 1, lett. c); la durata del divieto è finché perduri il rapporto di lavoro (art. 3, lett. c);*

- *documenti contenenti notizie riguardanti imprese pubbliche o private quando la loro divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto al riservatezza o provocare una indebita concorrenza (art. 2, comma 1, lett. d); durata del divieto fino a quando sussista il titolare del diritto alla riservatezza (art 3, lett.d);*

- *documenti riguardanti il lavoratore e contenenti notizie sulla sua situazione finanziaria (art. 2, comma 1, lett, g); il divieto permane finché è in vita il titolare del diritto alla riservatezza (art. 3, lett, g)”.*

In ragione del parziale rigetto opposto dall'Amministrazione il ricorrente ha adito nei termini la Commissione affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

La Commissione nella seduta del 4 ottobre 2018, al fine di esaminare il merito della vicenda, ha invitato parte ricorrente a specificare presso quale Tribunale del Lavoro pendevano i ricorsi giurisdizionali indicati nell'istanza di accesso e a fornire chiarimenti in ordine all'inerenza della documentazione richiesta con i giudizi pendenti.

Ha ritenuto altresì opportuno che l'Amministrazione resistente precisasse se vi fossero ulteriori dichiarazioni di lavoratori, rese nel corso del procedimento ispettivo, ancora impiegati presso il Consorzio; interrompendo nelle more i termini di legge.

E' pervenuta memoria del ricorrente che ha precisato di avere nel frattempo notificato anche ricorso giurisdizionale dinanzi al Tar, che non sarebbe stato depositato.

Il ricorrente ha fatto presente che i ricorsi giurisdizionali pendono innanzi al Tribunale di- Sezione Lavoro e recano i nn. RG/..... e/.....

Il ricorrente ha fornito chiarimenti in relazione all'inerenza, atteso che risultano essere state rilasciate informazioni anche sulla natura del rapporto di lavoro dell'istante.

L'Ispettorato territoriale del Lavoro di ha fatto presente che non risultano ulteriori dichiarazioni di lavoratori rese nel corso del procedimento ispettivo.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato, venendo in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

Sulla questione relativa al corretto bilanciamento fra i contrapposti diritti entrambi costituzionalmente garantiti (quello alla tutela degli interessi giuridici e quello alla riservatezza dei lavoratori e delle dichiarazioni da loro rese in sede ispettiva), recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 2555 del 20 maggio 2014), ha affermato che il diritto di difesa, per quanto privilegiato in ragione della previsione di cui all'articolo 24, comma 7, della legge n. 241/90, deve essere contemperato con la tutela di altri diritti tra cui quello alla riservatezza, anche dei lavoratori e di terzi che hanno reso dichiarazioni in sede ispettiva (art. 2, comma 1, lett. c) D.M. 4 novembre 1994 n. 757).

Ciò allo scopo di prevenire eventuali ritorsioni o indebite pressioni da parte delle società datrici di lavoro o di quelle obbligate in solido con le medesime e per preservare, in tal modo, l'interesse generale ad un compiuto della regolare gestione dei rapporti di lavoro.

La portata del regolamento e gli interessi che esso intende proteggere vengono meno qualora il rapporto con il lavoratore denunciante, sia cessato (in tal senso vedasi: C.D.S. Sez. VI, 17 ottobre 2003 n. 6341).

Pertanto, nella fattispecie concreta, non risultando altre dichiarazioni rese da lavoratori, come dedotto dall'Amministrazione, non sussistono impedimenti al rilascio di tutti i documenti riguardanti la restante documentazione non ostesa ed inerente al procedimento di accertamento ispettivo n. 165/175.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: CSA - Regioni Autonomie Locali - Segreteria Provinciale Coordinamento interprovinciale - -

contro

Amministrazione resistente: Comune di (.....)

FATTO

L'Organizzazione sindacale ricorrente, a mezzo del proprio Segretario provinciale ha deduce di avere presentato al Comune di (.....), con nota prot. n. / / del 28 agosto 2018, un'istanza di accesso, ai sensi della legge n. 241/90 s.m.i., a taluni "atti amministrativi" in possesso della P.A. adita e, rilevando la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Comune di ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui rileva che *"gli adempimenti per la predisposizione degli atti relativi alla contrattazione decentrata integrativa anni 2012-2018 e per la relativa costituzione del fondo sono in fase di ultimazione; non vi è stato nessun diniego o rifiuto in quanto gli atti richiesti non erano predisposti, trattandosi della costituzione del fondo relativo a diversi anni, sta comportando un notevole impegno da parte degli uffici comunali dove è assegnato personale utilizzato a scavalco con altri enti e pertanto non presente tutti i giorni; nel rispetto della normativa di accesso e della trasparenza gli atti appena ultimati verranno messi a disposizione del richiedente CSA Regioni Autonomie Locali e FLADEL"*.

DIRITTO

Si premette che, data l'assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l'istante della prevista tutela giustiziale, la decisione del presente ricorso ricade nella competenza di questa Commissione.

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso, ritiene necessario che il ricorrente produca copia dell'istanza di accesso (che non risulta allegata al ricorso) che deduce di aver presentato, con la prova dell'avvenuta ricezione da parte dell'Amministrazione ed avverso la quale si sarebbe formato il silenzio rigetto impugnato in questa sede.

La Commissione invita, inoltre, l'Amministrazione a chiarire se la documentazione richiesta fosse o meno esistente al momento della proposizione dell'istanza di accesso.

Termini di legge interrotti.

PQM

La Commissione invita il ricorrente a trasmettere la documentazione e l'Amministrazione a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, interrompendo *medio tempore* i termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso all'Amministrazione in relazione ad un fascicolo relativo ad un procedimento (n.) che lo ha visto contrapposto alla S.p.A..

In particolare il Sig. ha richiesto copia degli allegati ad alcune lettere dell'Avv., che assume contenute nel fascicolo.

L'Autorità ha riscontrato l'istanza facendo presente di aver già consentito l'accesso e che gli unici documenti disponibili al "*protocollo elettronico*" sono quelli già trasmessi all'istante in data 8/8/2018.

Il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti, non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, pertanto, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, senza svolgere alcuna considerazione sul merito dello stesso.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse nelle numerose precedenti decisioni su analoga questione).

Nel merito la Commissione, in mancanza di chiarimenti puntuali dell'Autorità circa i documenti già trasmessi all'istante con la precedente nota, ritiene in via cautelativa di accogliere il ricorso e che l'istante abbia diritto ad accedere agli atti richiesti, ove effettivamente esistenti e detenuti dall'Autorità, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Quanto alle possibili difficoltà di reperire in archivio il fascicolo cartaceo (ove potrebbero essere contenuti i documenti non presenti nel “protocollo elettronico”) la Commissione osserva che la difficoltà materiale di ricerca non può esser posta alla base di un diniego di accesso, potendo l’Amministrazione far ricorso al potere di differimento, ove necessario per consentire la riassunzione del fascicolo posto in archivio.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso invitando l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso all'Amministrazione chiedendo, in particolare, copia della certificazione dell'appostazione contabile di quanto da egli versato a titolo di diritti di segreteria, in relazione ad un ricorso che lo ha visto contrapposto alla S.p.A.

Formatosi il silenzio rigetto, il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti, non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, pertanto, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, senza svolgere alcuna considerazione sul merito dello stesso.

Deduce, tuttavia, di aver riscontrato l'istanza con nota del 30/10/2018, con la quale ha chiesto all'istante di specificare a quali documenti si riferisse specificamente l'istanza atteso il riferimento del ricorrente ad aspetti diversi rispetto all'appostazione contabile di quanto da egli versato a titolo di diritti di segreteria.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse nelle numerose precedenti decisioni su analoga questione).

Nel merito la Commissione, ritiene di accogliere il ricorso limitatamente alla documentazione da cui risulti il versamento da parte del ricorrente dei diritti di segreteria relativi al ricorso dallo stesso menzionato, ove effettivamente esistenti e detenuti dall'Autorità, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In relazione ad altri aspetti della vicenda il ricorso appare inammissibile in quanto l'istanza di accesso era limitata ad ottenere la documentazione sopra citata.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso all'Amministrazione in relazione al fascicolo n. relativo ad un procedimento che lo ha visto contrapposto alla S.p.A..

In particolare il Sig. ha richiesto le comunicazioni, le relazioni e le denunce eventualmente presentate in relazione al fatto che il predetto fascicolo risultava smarrito, in quanto l'Autorità aveva fatto presente di possederne solo un "duplicato", privo di taluni documenti.

L'Autorità ha riscontrato l'istanza richiamando la precedente comunicazione ove aveva fatto presente, tra l'altro, che l'indisponibilità del fascicolo originale, in cartaceo, era dovuta ad una riorganizzazione logistica e che avrebbe avuto cura di ricercarlo per metterlo a disposizione dell'istante.

Il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti, non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, pertanto, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, senza svolgere alcuna considerazione sul merito dello stesso.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse nelle numerose precedenti decisioni su analoga questione).

Nel merito la Commissione ritiene il ricorso inammissibile in quanto analogo a quello già deciso nella riunione del 4 ottobre 2018.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Azienda Ospedaliero Universitaria - Consorziato Policlinico di

FATTO

La Sig.ra ha rivolto all'Azienda ospedaliera resistente una richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti in occasione del trattamento sanitario ricevuto presso il Policlinico di

Successivamente ha inoltrato un'istanza di accesso alla relazione medico-legale predisposta dall'Azienda ospedaliera, nonché ad ogni "*atto amministrativo in ordine alla decisione dell'Ente Ospedaliero di non procedere al risarcimento del danno*".

L'Amministrazione ha riscontrato l'istanza rilevando di non essere in possesso della documentazione richiesta non essendo stata ancora predisposta la relazione e non essendo state assunte decisioni in merito alla richiesta risarcitoria.

La ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

DIRITTO

Si premette che, data l'assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l'istante della prevista tutela giurisdizionale, la decisione del presente ricorso ricade nella competenza di questa Commissione.

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, ritiene il ricorso infondato in quanto diretto ad ottenere documenti che l'Amministrazione deduce essere non ancora esistenti.

La Commissione rileva, per completezza, che non rientra tra le proprie attribuzioni alcuna valutazione in ordine alla veridicità degli elementi addotti dall'Amministrazione, per il cui sindacato il ricorrente deve rivolgersi all'Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o interessi asseritamente lesi.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente : Comando Provinciale Carabinieri di

FATTO

Il signor rivolgeva due istanze di accesso alle quali forniva riscontro il Comando Provinciale Carabinieri di da ultimo a mezzo PEC del 20 novembre 2018, con fn. /-..... del 20 novembre 2018 ribadendo che *"Come comunicato con foglio nr. /-..... del 19 ottobre 2018, questo Comando non è in possesso dei documenti amministrativi per i quali viene richiesto di esercitare il diritto di accesso in riferimento ai fatti indicati e rinnovati nell'istanza dell'11 novembre 2018"*.

Il Sig., ha adito la Commissione deducendo il silenzio rigetto sulla sua prima istanza ed ha, successivamente, depositato un'integrazione del ricorso rilevando di aver ricevuto il riscontro da parte dell'Amministrazione solamente con la nota sopra indicata mentre il citato fn. /-..... del 19 ottobre 2018 non gli è stato recapitato perché, diversamente, non avrebbe inoltrato la richiesta di riesame.

L'Amministrazione ha ribadito, in questa sede il rigetto dell'istanza per inesistenza dei documenti richiesti.

DIRITTO

La Commissione ritiene in via assorbente il ricorso infondato in quanto diretto ad ottenere documenti che l'Amministrazione ha dedotto e ribadito essere inesistente.

La Commissione rileva, per completezza, che non rientra tra le proprie attribuzioni alcuna valutazione in ordine alla veridicità degli elementi addotti dall'Amministrazione, per il cui sindacato il ricorrente deve rivolgersi all'Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o interessi asseritamente lesi.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

FATTO

Con istanza presentata il 4 settembre 2018, coniuge di (militare dell'Arma dei Carabinieri), ha chiesto a tale Amministrazione l'accesso alla documentazione riguardante una richiesta di trasferimento avanzata dal marito stesso, la quale sarebbe stata dapprima accolta e poi invece revocata ad iniziativa del stesso. A sostegno di tale istanza la ha dedotto che quella documentazione risulterebbe necessaria per dimostrare l'asserita colpa del marito per la separazione personale tra i coniugi, nel relativo giudizio *inter partes*.

Lamentando che a tale istanza l'Amministrazione non avesse dato risposta entro i successivi trenta giorni, la ha adito questa Commissione con ricorso presentato il 17 ottobre 2018: di cui risulta notiziato anche il

Con memoria pervenuta il 16 novembre 2018 l'Amministrazione resistente ha evidenziato che all'istanza di accesso era stata data risposta con nota del 16 ottobre di quello stesso anno.

DIRITTO

Evidentemente la risposta dell'Amministrazione, inviata all'istante tramite lettera raccomandata, è a lei pervenuta posteriormente alla proposizione dell'odierno ricorso. Inoltre il tenore negativo di quella risposta lascia immutato l'interesse della Berretta al ricorso stesso, così come le relative argomentazioni.

Nel merito il ricorso è meritevole di accoglimento: atteso che l'interesse dell'istante, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, è stato congruamente rappresentato e riposa nel diritto a poter proficuamente esplicitare le proprie attività difensive nell'ambito della controversia di separazione instaurata nei confronti del marito, della cui pendenza presso il Tribunale di è stata fornita idonea documentazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Polizia di Stato

FATTO

Con istanza presentata il 30 agosto 2018, proprietario di un autoveicolo in riferimento al quale era stata inflitta dalla Polizia di Stato una sanzione amministrativa per eccesso di velocità in data 12 febbraio 2018, ha chiesto l'accesso ad una serie di atti concernenti tale violazione.

Lamentando che a quell'istanza l'Amministrazione avesse risposto, il 13 settembre 2018, in maniera inconferente e sostanzialmente negativa, con ricorso presentato il 20 ottobre 2018 il ha adito questa Commissione.

Il 16 novembre 2018 l'Amministrazione ha depositato memoria.

DIRITTO

Alla memoria dell'Amministrazione risulta acclusa la ricevuta di avvenuta consegna, al, della predetta risposta del 13 settembre 2018.

Posto che il ricorrente stesso assimila quella risposta ad un diniego, il conseguente ricorso risulta proposto oltre il termine di trenta giorni sancito dalla legge.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

FATTO

....., esponente di un'associazione ambientalista, ha formulato all'ISPRA un'istanza di accesso finalizzata a conoscere una serie di dati ed informazioni concernenti eventuali emissioni dallo stabilimento s.r.l., avente sede a (.....)

Deducendo la formazione del silenzio rigetto avverso la sua istanza, il ha adito questa Commissione.

L'Amministrazione ha depositato una memoria in cui rileva di non aver riscontrato tempestivamente l'istanza a causa di errori di comunicazione tra i suoi Uffici, rilevando di aver, comunque, dato risposta positiva alla richiesta con nota del 7 novembre 2018, fornendo all'interessato le informazioni richieste.

DIRITTO

La Commissione – a prescindere dai profili relativi alle modalità di smistamento delle istanze del ricorrente tra gli Uffici competenti - preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che ha fornito riscontro all'istante fornendo le informazioni richieste, ritiene il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: AUSL

FATTO

Il Sig. in proprio e nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante di S.r.l., ha presentato un'istanza di accesso all'ASL avente ad oggetto atti e documenti riguardanti una complessa ed annosa vicenda, definita in via transattiva tra la predetta società e l'ASL stessa, dalla quale sarebbero scaturiti pregiudizi alla predetta società.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione resistente ha fatto pervenire una nota in cui deduce di aver già messo a disposizione dell'istante la documentazione in suo possesso in occasione di precedenti accessi e che non vi sono ulteriori documenti da consegnare all'istante.

DIRITTO

La Commissione osserva, preliminarmente, che, data l'assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l'istante della prevista tutela giurisdizionale, la decisione del presente ricorso ricade nella competenza di questa Commissione.

Nel merito il ricorso risulta inammissibile in relazione a tutti quegli atti e documenti che l'Amministrazione deduce essere inesistenti: dovendosi sottolineare, in proposito, che a questa Commissione non è attribuito il potere di sindacare (e, prima ancora, di accertare) la veridicità di quanto affermato da una P.A. riguardo alla materiale esistenza di un dato documento o la sua completezza.

Analoga declaratoria di inammissibilità va pronunciata relativamente alla parte del ricorso in cui vengono addotte doglianze riguardo ad inadempimenti ed omissioni (asseritamente) imputabili all'Amministrazione resistente, nonché a conseguenti pregiudizi che sarebbero occorsi alla società rappresentata dall'odierno ricorrente.

Il ricorso è, invece, meritevole di accoglimento in relazione a tutti quegli atti che l'Amministrazione dichiara di aver già osteso all'istante, in quanto, sotto tale profilo, in presenza di un'ulteriore istanza di accesso agli atti richiesti "ex novo" dall'istante, come rilevato dalla stessa Amministrazione, la precedente consegna non appare ostativa alla reiterazione della domanda.

PQM

La Commissione dichiara in parte inammissibile il ricorso ed in parte lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo Statale

FATTO

Il Sig., docente di Tecnologia in servizio presso la Scuola Secondaria di 1° grado dell'Istituto resistente e membro del Consiglio di classe, ha presentato all'Amministrazione una richiesta formale di estrazione di copia *“di tutti i documenti depositati agli atti della amministrazione inerenti gli alunni: 1) con diagnosi ASL e/o certificazione della Commissione Medica Invalidi Civili (L.104/1992); 2) in possesso di una diagnosi DSA rilasciata da una struttura privata o specialisti privati e/o pubblica(L.170/2010) 3) senza certificazione e/o diagnosi come definito nella C.M. n. del 06 marzo 2013 riguardante le operazioni sulla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”, inclusi gli alunni Attention Deficit Hiperactivity Disorder (nota M.I.U.R. prot.n. del 15 giugno 2010)”*.

L'Istituto scolastico, in data 26 settembre 2018 rigettava l'istanza facendo presente che la scuola già rende disponibili, secondo determinate modalità organizzative, al consiglio di classe tutti i documenti citati nella richiesta, documenti che i docenti, anche individualmente, possono visionare/consultare all'interno dell'Istituto.

A seguito di richieste di riesame rivolte all'Amministrazione e del parziale accoglimento delle sue richieste il docente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

A sostegno dell'istanza il ricorrente ha dedotto la sua qualità di docente e componente del Consiglio di classe e pertanto, in quanto componente dell'organo sopra citato, è legittimato ad accedere alla documentazione richiesta, sussistendo il suo interesse differenziato alla conoscenza dei documenti richiesti, per potersi consapevolmente determinare in seno al predetto organo.

La Commissione osserva, inoltre, che l'Istituto ha dichiarato di aver già predisposto misure per consentire la visione della documentazione con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 22 lett. a) della legge 241/90 e dell'art. 7 comma 1 del D.P.R. 184/2006, deve essere consentita anche l'estrazione di

copia della documentazione, atteso che il diritto di accesso può esercitarsi nella duplice forma della visione e dell'estrazione copia.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Accademia delle Belle Arti di

FATTO

....., docente di Scultura presso l'Accademia delle Belle Arti di, ha proposto opposizione dinanzi a questa Commissione, con ricorso pervenuto il 31 ottobre 2018, in riferimento all'accesso a documentazione riguardante il stesso che l'Accademia stessa aveva materialmente consentito, il 2 di quello stesso mese, ad, docente presso quella medesima Accademia.

DIRITTO

Il ricorrente ammette di aver proposto l'odierna opposizione dopo che l'Amministrazione aveva consentito ad un terzo di accedere a documentazione riguardante il ricorrente stesso e dopo che tale diritto di accesso era stato concretamente esercitato dal terzo stesso, ossia dal

Perciò l'odierna opposizione non appare sorretta da un interesse concreto, non essendo più tutelabili le ragioni di riservatezza invocate dall'opponente stesso.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile l'opposizione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di - (sede di

FATTO

Con istanza presentata il 19 settembre 2018, ispettore del lavoro in servizio presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di - (sede di), ha chiesto l'accesso ad una serie di documenti concernenti il comando di, dipendente di altra amministrazione, presso l'Ispettorato stesso. A sostegno dell'istanza la ha dedotto la propria disponibilità a venir assegnata al medesimo ufficio a cui, presso l'Ispettorato, era stata assegnata la (in alternativa a costei).

Con nota del 26 settembre 2018 l'Ispettorato ha negato l'invocato accesso. Avverso tale diniego la ha adito questa Commissione, con ricorso pervenuto il 30 ottobre 2018.

L'Amministrazione ha depositato memoria.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo la ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla, soggetto controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990 e già individuato al momento dell'istanza di accesso.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Sig. deduce di aver rivolto all'Amministrazione, in data 2 ottobre 2018, un'istanza di accesso diretta a conoscere tutti gli atti relativi al procedimento relativo alla sua istanza finalizzata all'ottenimento della cittadinanza italiana, presentata presso la Prefettura di nel corso dell'anno 2016.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso invita parte ricorrente a produrre copia delle documentazione attestante la ricezione da parte dell'Amministrazione dell'istanza di accesso avverso la quale si sarebbe formato il silenzio rigetto impugnato in questa sede, interrompendo *medio tempore* i termini di legge.

PQM

La Commissione invita il ricorrente a trasmettere la documentazione di cui in motivazione, interrompendo *medio tempore* i termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato territoriale del Lavoro di ed INPS di

FATTO

Il Sig., titolare dell'omonima azienda agricola, presentava agli uffici dell'Ispettorato del lavoro e dell'INPS un'istanza di accesso con cui richiedeva l'estrazione di copia delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori nel corso del procedimento ispettivo a suo carico, motivandola con ragioni di tutela del proprio interesse difensivo, per contestare gli addebiti mossi nei suoi confronti nel verbale ispettivo di accertamento.

L'Ispettorato, fornendo parere negativo all'accesso, ha rimesso la decisione all'Inps il quale ha negato l'accesso ed avverso il provvedimento l'odierno ricorrente si è rivolto alla Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Amministrazione ha depositato memoria.

Nella seduta del 4 ottobre 2018 la Commissione emanava un'ordinanza istruttoria del seguente tenore: *“La Commissione osserva preliminarmente che è consolidato il proprio orientamento in base al quale la sottrazione all'accesso degli atti dell'attività ispettiva in materia di lavoro postula sempre che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori, sulla base di elementi di fatto concreti, e non opera come divieto assoluto (si veda sul punto Consiglio di Stato Sez. VI, 10/02/2015, n. 714, nonché la sentenza n. 2500/2016 del Consiglio di Stato, Sez. III).*

L'art. 3, co. 1, lett. c), del D.M. 757/1994 deve essere interpretato nel senso che la sottrazione all'accesso permane finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino, a quella data, sottoposti al segreto istruttorio penale, circostanza che non risulta nella fattispecie (sul punto si veda parere espresso dalla Commissione nella seduta del 10 maggio 2011 e decisione resa nella seduta del 20 luglio 2015).

Nella descritta situazione, ai fini della decisione del ricorso, tenuto conto degli orientamenti di questa Commissione e della giurisprudenza amministrativa, si ritiene necessario acquisire un'informativa dettagliata dall'Amministrazione ed una precisazione dal ricorrente stesso in ordine ai soggetti ancora alle dipendenze dell'istante di cui si chiede di acquisire le dichiarazioni rese in sede ispettiva e di quelli in relazione ai quali è cessato ogni rapporti di lavoro atteso che dagli atti trasmessi alla Commissione non emerge tale circostanza.

L'INPS è, inoltre, invitato ad indicare specificamente la propria norma regolamentare sulla cui base ritiene che l'accesso debba essere negato”.

Le parti hanno depositato memoria fornendo i chiarimenti richiesti dalla Commissione.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto chiarito dalle parti in ordine alla competenza dell'INPS relativamente all'attività ispettiva da cui è scaturito il verbale contestato, dichiara preliminarmente il difetto di legittimazione passiva dell'Ispettorato il quale ha, altresì, osservato di non detenere la documentazione richiesta.

Nel merito il ricorso è meritevole di accoglimento limitatamente alle dichiarazioni dei lavoratori che non risultano più alle dipendenze dell'impresa, confermandosi, per i restanti lavoratori le ragioni di sottrazione all'accesso già esplicitate nell'ordinanza sopra richiamata.

A sostegno del diniego, inoltre, l'INPS invoca l'art. 16 del Regolamento INPS (determinazione n. 366/2011) in base al quale (lett. d), per ragioni di riservatezza, sono sottratti all'accesso i documenti riguardanti il rapporto contributivo, *“salvi i casi previsti dalla legge”*.

La Commissione osserva, a riguardo, che l'interesse dell'istante, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, è stato congruamente rappresentato e riposa nel diritto a poter proficuamente esplicitare le proprie attività difensive nell'ambito della controversia instauranda sulle violazioni contestate in sede ispettiva.

Pertanto, ai sensi dell'art. 24, comma 7 1. 241/1990 l'accesso deve essere garantito al richiedente quando la conoscenza del documento risulti funzionale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici, che devono ritenersi prevalenti rispetto alla tutela della riservatezza.

Siffatta previsione, costituisce, altresì idonea deroga alla disposizione regolamentare invocata dall'Istituto, che, peraltro, fa espressamente salvi i casi previsti dalla legge.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell'Ispettorato del lavoro e, per il resto, nel merito accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'INPS a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il cittadino britannico rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti del procedimento dallo stesso attivato ed il nominativo del responsabile, in relazione alla propria istanza presentata in data 06/9/2018, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha fatto pervenire alla Commissione la nota in cui espone nel dettaglio l'iter del procedimento e rileva di aver provveduto alla protocollazione dell'istanza, dandone comunicazione all'interessato, in via telematica, attraverso la comunicazione di avvio del procedimento.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che deduce di aver protocollato l'istanza e comunicato all'istante l'avvio del procedimento, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il signor rivolgeva al Ministero dell'interno un'istanza di accesso diretta a conoscere lo stato della pratica relativa alla propria istanza presentata alla competente Prefettura, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui rileva che l'istruttoria si è conclusa positivamente e che, dopo aver ricevuto le informazioni richieste alla Questura di, ha trasmesso al Ministero dell'Interno parere favorevole alla concessione del beneficio concludendo, così, l'istruttoria di propria competenza.

DIRITTO

La Commissione, pur prendendo atto di quanto rappresentato dalla Prefettura, che ha informato l'interessato sullo stato del procedimento, ritiene il ricorso fondato in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, laddove diretto ad estrarre copia degli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

La sig.ra deduce di aver formulato alla Prefettura di un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti relativi al procedimento per il rilascio del nulla osta per il ricongiungimento familiare dalla stessa avviato.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso ritiene necessario che la ricorrente produca copia delle ricevute di accettazione e consegna della pec con cui deduce di aver trasmesso l'istanza di accesso (che non risultano allegate al ricorso) ed avverso la quale si sarebbe formato il silenzio rigetto impugnato in questa sede. *Medio tempore* i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita il ricorrente a trasmettere la documentazione di cui in motivazione, interrompendo *medio tempore* i termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia

FATTO

Il Sig., Agente di Polizia Penitenziaria, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alla documentazione riguardante l'inoltro al DAP da parte della Casa circondariale, sua sede di servizio, di una nota contenente una sua istanza del 19 maggio 2016.

Deducendo che l'Amministrazione abbia negato l'accesso ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria deducendo di avere a suo tempo accolto l'istanza di accesso invitando l'istante ad estrarre copia della documentazione presso i propri Uffici.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia inammissibile atteso che l'Amministrazione ha accolto l'istanza del ricorrente ed ha messo a disposizione la documentazione richiesta, da poter estrarre presso la sede dell'Amministrazione.

Per completezza la Commissione evidenzia che, alla luce dell'art. 13 del D.P.R. 184/2006, tenuto conto che l'istante ha indicato nel ricorso un indirizzo mail istituzionale e che gli atti richiesti non appaiono voluminosi, l'accesso potrà essere anche consentito direttamente in via telematica attraverso la trasmissione del provvedimento richiesto evitando così che l'istante sia costretto a recarsi presso la sede centrale dell'Amministrazione.

Non appare, invece fondata la richiesta dell'istante di trasmissione della documentazione all'indirizzo PEC della Casa circondariale, salvo il consenso del Direttore a tale trasmissione.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

La signora rivolgeva al Ministero dell'interno un'istanza di accesso diretta a conoscere lo stato dalla pratica relativa alla propria istanza presentata alla competente Prefettura, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui rileva che l'istruttoria si è conclusa positivamente e che, dopo aver ricevuto le informazioni richieste alla Questura di, ha trasmesso al Ministero dell'Interno parere favorevole alla concessione del beneficio concludendo, così, l'istruttoria di propria competenza.

DIRITTO

La Commissione, pur prendendo atto di quanto rappresentato dalla Prefettura, che ha informato l'interessato sullo stato del procedimento, ritiene il ricorso fondato in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, laddove diretto ad estrarre copia degli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

FATTO

Il Luogotenente dei carabinieri in congedo,, rivolgeva un'istanza di accesso al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri in relazione ai procedimenti ed ai provvedimenti che erano scaturiti a seguito della sua domanda diretta al riconoscimento della causa di servizio.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto della sua istanza di accesso, il ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota alla Commissione in cui ricostruisce dettagliatamente l'iter procedimentale facendo presente che, da ultimo, in data 17/10/2018, data successiva a quella di sottoscrizione del ricorso alla Commissione, sono stati notificati all'istante i provvedimenti finali relativi alle sue istanze.

DIRITTO

La Commissione in disparte i profili riguardanti la tempestività del ricorso, vista la nota dell'Amministrazione che ha allegato, altresì, i provvedimenti conclusivi del procedimento ai quali la richiesta di informazioni si riferiva, ritiene il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Sig. ha rivolto all'Amministrazione, in data 26 settembre 2018, un'istanza di accesso diretta a conoscere tutti gli atti relativi al procedimento da cui era scaturito il preavviso di rigetto della propria istanza finalizzata all'ottenimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, l'istante, in data 25/07/2018, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – D.P. di

FATTO

La Sig.ra ha rivolto all'Agenzia delle Entrate un'istanza di accesso a documenti riguardanti l'ex marito, sig. deducendo che, con sentenza n./....., il Tribunale di aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla sig.ra ed il sig., ponendo a carico del sig. un assegno di mantenimento per i figli, da versare in favore dell'istante, di euro il mese.

Con successiva ordinanza dell'8 gennaio 2007 il Tribunale di disponeva che gli assegni familiari per i figli fossero versati all'istante e, poiché il sig. non aveva corrisposto i suddetti assegni familiari, ma aveva sempre usufruito del 100% dei benefici fiscali previsti per i figli, l'istante evidenziava la propria intenzione di attivarsi per recuperare gli importi degli assegni familiari dall'ex marito percepiti e mai erogati all'ex moglie e dei benefici fiscali nei limiti della quota alla medesima spettante.

Per tale ragione manifestava l'urgente, concreto ed attuale interesse ad accedere alle buste paga relative agli anni 2008 - 2018 ed alle dichiarazioni dei redditi 2008 - 2018, relative agli anni 2007 - 2017, dell'ex marito.

L'Agenzia delle Entrate negava l'accesso ed avverso il rigetto sulla sua istanza la ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

A sostegno del rigetto, l'Agenzia delle Entrate sostiene, in sintesi, che l'istante dovrebbe dimostrare, nell'idonea sede processuale, il proprio diritto ad ottenere la documentazione richiesta. Su tale aspetto, menziona la sentenza del 13 luglio 2017, n. 3461 con cui la IV Sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto che: *“La possibilità di acquisire extra iudicium i documenti amministrativi dei quali una delle parti intende avvalersi in giudizio si traduce in una forma di singolare "aggiramento" delle norme che governano l'acquisizione delle prove e costituisce un vulnus per il diritto di difesa dell'altra parte, la quale, lungi dal potersi difendere nella sede tipica prevista dall'ordinamento processuale, si troverebbe a dover esporre le proprie ragioni non già dinanzi ad un giudice, bensì innanzi alla pubblica amministrazione, in qualità di controinteressato. D'altra parte, se l'accesso ai*

documenti amministrativi è riconosciuto in funzione di una "situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (art. 22, co. 1, lett. b), L. n. 241 del 1990), appare evidente come l'esigenza di tutela risulti già ampiamente assicurata attraverso i mezzi tipici previsti nel processo instaurato".

La Commissione osserva, a riguardo, che, a differenza del caso esaminato dal Consiglio di Stato, nella fattispecie non vi è una lite in atto, bensì una richiesta diretta ad ottenere documenti per una proficua azione – anche esecutiva – a tutela del credito.

Inoltre l'interesse dell'istante, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, è stato congruamente rappresentato anche in relazione ai benefici fiscali ottenuti dal marito sugli assegni poi non corrisposti.

La Commissione osserva, inoltre, che il precedente del Consiglio di Stato invocato non appare univoco atteso che lo stesso Consiglio di Stato (sentenza della Sezione IV 14/05/2014, n. 2472) in una fattispecie avente ad oggetto il diritto di accesso vantato da un privato, al fine di esercitare i suoi diritti nei confronti del coniuge al fine di dimostrarne in giudizio la capacità reddituale, ha affermato la accessibilità dei dati dell'Anagrafe Tributaria attraverso il mezzo del diritto di accesso ai sensi della legge n. 241/90.

Pertanto, nel descritto quadro giurisprudenziale la Commissione ritiene di dare seguito al proprio costante orientamento in base al quale lo strumento del diritto di accesso è utilizzabile anche a prescindere dalla pendenza di un giudizio nell'ambito del quale è possibile ottenere la documentazione attraverso un ordine di esibizione da parte del giudice.

D'altra parte, il precedente del Consiglio di Stato n. 3461 del 2017, citato dalla amministrazione resistente, affermando in sostanza l'inutilizzabilità dello strumento dell'accesso ai documenti tutte le volte in cui sia pendente un giudizio civile - dovendosi in tal caso fare uso solamente dei poteri istruttori previsti della normativa del codice di procedura civile - finisce con lo svuotare di contenuto il diritto di accesso ai documenti, che le recenti leggi hanno inteso ampliare sempre più nella sua portata e che è espressamente ritenuto dalla legge n. 241/90, art. 24, funzionale alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (in tal senso anche T.A.R. Lazio, sentenza n. 12289/2017).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il signor rivolgeva al Ministero dell'interno un'istanza di accesso diretta a conoscere lo stato dalla pratica relativa alla propria istanza presentata alla competente Prefettura, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui rileva che l'istruttoria si è conclusa positivamente e che, dopo aver ricevuto le informazioni richieste alla Questura di, ha trasmesso al Ministero dell'Interno parere favorevole alla concessione del beneficio concludendo, così, l'istruttoria di propria competenza.

DIRITTO

La Commissione, pur prendendo atto di quanto rappresentato dalla Prefettura, che ha informato l'interessato sullo stato del procedimento, ritiene il ricorso fondato in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, laddove diretto ad estrarre copia degli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il signor rivolgeva al Ministero dell'interno un'istanza di accesso diretta a conoscere lo stato dalla pratica relativa alla propria istanza presentata alla competente Prefettura, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui rileva di aver a suo tempo informato l'istante dello stato del procedimento e di aver trasmesso al Ministero dell'Interno il proprio parere concludendo, così, l'istruttoria di propria competenza.

DIRITTO

La Commissione, pur prendendo atto di quanto rappresentato dalla Prefettura, che ha informato l'interessato sullo stato del procedimento, ritiene il ricorso fondato in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, laddove diretto ad estrarre copia degli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

La Sig.ra rivolgeva al Ministero dell'interno un'istanza di accesso diretta a conoscere lo stato dalla pratica relativa alla propria istanza presentata alla competente Prefettura, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui rileva di aver a suo tempo informato l'istante dello stato del procedimento e di aver trasmesso al Ministero dell'Interno il proprio parere concludendo, così, l'istruttoria di propria competenza. Deduce, inoltre, che il procedimento si è concluso favorevolmente con l'emissione del decreto di concessione della cittadinanza italiana, in corso di notifica.

DIRITTO

La Commissione, pur prendendo atto di quanto rappresentato dalla Prefettura, che ha informato l'interessata sullo stato del procedimento e del suo esito favorevole, ritiene il ricorso fondato in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, laddove diretto ad estrarre copia degli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

La Sig.ra rivolgeva al Ministero dell'interno un'istanza di accesso diretta a conoscere lo stato dalla pratica relativa alla propria istanza presentata alla competente Prefettura, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha fatto pervenire alla Commissione una nota in cui rileva di aver a suo tempo informato l'istante dello stato del procedimento e di aver trasmesso al Ministero dell'Interno il proprio parere concludendo, così, l'istruttoria di propria competenza. Deduce, inoltre, che il procedimento si è concluso favorevolmente con l'emissione del decreto di concessione della cittadinanza italiana, in corso di notifica.

DIRITTO

La Commissione, pur prendendo atto di quanto rappresentato dalla Prefettura, che ha informato l'interessata sullo stato del procedimento e del suo esito favorevole, ritiene il ricorso fondato in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, laddove diretto ad estrarre copia degli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il - Ufficio - Ambito territoriale per la provincia di - Unità Operativa – Pensioni

FATTO

Il ricorrente, sig. in data 8 agosto 2018 ha chiesto di procedere alla riliquidazione del trattamento pensionistico per effetto di maggiore anzianità derivante dal computo di servizi pre-ruolo non conteggiati e, contestualmente, di accedere agli atti del suo fascicolo pensionistico.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta una memoria, del 7.11.2018, con la quale l'amministrazione adita ha esposto di avere chiesto alla società alla quale è stato affidato il servizio di conservazione e invio dei fascicoli personali, di trasmettere il fascicolo del ricorrente. Aggiunge l'amministrazione che dopo avere ricevuto il fascicolo, ha invitato il ricorrente a recarsi presso gli uffici il giorno 9.11.2018 per esercitare il chiesto accesso; tale provvedimento del 7.11.2018 è allegato alla memoria. Aggiunge l'amministrazione che fornirà al ricorrente precisi chiarimenti sulle ragioni del mancato riconoscimento degli ulteriori servizi. Conclude l'amministrazione che la suddetta nota sarà consegnata a mano direttamente all'interessato nel giorno dell'incontro.

DIRITTO

La Commissione preso atto della memoria con la quale parte resistente ha comunicato di avere invitato il ricorrente a recarsi presso gli uffici per esercitare il chiesto accesso, rileva la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

La ricorrente, legale rappresentante dell'associazione sportiva dilettantesca denominata il, ha ricevuto il verbale unico di accertamento e notificazione n. / - - del 10 agosto 2018, con il quale è stata irrogata all'associazione stessa una sanzione amministrativa per occupazione irregolare del sig. dal 2 maggio 2015 al 7 settembre 2015. Con istanza del 5 settembre 2018, la sig.ra ha chiesto di accedere a tutte le dichiarazioni contenute nel fascicolo ispettivo, al fine di tutelare nelle sedi opportune gli interessi e i diritti dell'associazione rappresentata, atteso che l'irrogazione della sanzione si baserebbe sulle dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso dell'ispezione. Dal verbale citato si evince che il controinteressato sig. ha cessato il proprio rapporto di lavoro con parte resistente in data 10 ottobre 2017.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego, in data 24 ottobre 2018, l'accedente ha presentato ricorso innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria in data 7 novembre 2018, con la quale l'amministrazione adita ha comunicato di avere ricevuto via pec l'istanza in questione ma che l'operatore del protocollo informatico ha ommesso di assegnare il documento protocollato all'area competente; pertanto l'istanza in esame è rimasta giacente all'interno del protocollo informatico. Comunica, poi, l'amministrazione di volere notificare la richiesta ostensiva ai controinteressati, salvo diverso avviso della Commissione; aggiunge l'Ispettorato che, poiché i chiesti documenti sono nella sua disponibilità, in assenza di motivate opposizioni che facciano ritenere prevalente l'interesse alla riservatezza di terzi, di volere procedere "con provvedimento di accesso agli atti richiesti".

In data 28 novembre 2018 l'amministrazione resistente con provvedimento di accesso agli atti prot. ha consentito l'accesso ai documenti al ricorrente.

DIRITTO

La Commissione considerato che l'amministrazione acceduta ha concesso l'accesso, dichiara il ricorso improcedibile per cessata materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

INAIL DI

PEC:

e, p.c.

VIA

E-MAIL:

.....

OGGETTO: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art.25 della legge n. 241 del 1990 di, deciso il 4 ottobre 2018

In riscontro alla nota della Sig.ra pervenuta in data gennaio 5/11/2018, registrata al protocollo DICA - --08/11/2018, relativa all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

Con decisione del 4 ottobre 2018 (trasmessa al ricorrente e all'amministrazione resistente a mezzo posta e PEC con nota che per comodità si allega), la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha accolto il ricorso della Sig.ra, avverso il diniego d'accesso di codesta Amministrazione, inerente la richiesta d'accesso ai documenti invitando l'amministrazione resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte nella decisione medesima.

Al riguardo, premesso che, a fronte del rinnovato diniego all'accesso agli atti richiesti, non sussistono ulteriori rimedi amministrativi attraverso i quali la Commissione per l'accesso possa indurre l'Amministrazione resistente ad ottemperare a quanto disposto con la propria decisione del 4 ottobre 2018, si osserva che, ai sensi delle disposizioni vigenti, qualora l'amministrazione non confermi il proprio diniego, con atto motivato che deve essere, a cura della stessa, comunicato all'accedente, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione della decisione d'accoglimento del ricorso, *"l'accesso è consentito"*.

Sul punto, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ha avuto modo di osservare che: *"La circostanza che le decisioni di accoglimento della Commissione non siano "assistite" da uno strumentario idoneo ad assicurarne l'esecuzione rappresenta senza dubbio una lacuna che, tuttavia, deve imputarsi al sistema normativo vigente che tale esecuzione non consente in via coattiva. In altri termini le pronunce di accoglimento dei ricorsi emesse dalla Commissione, rappresentano un invito a riesaminare la questione che dà luogo o ad un diniego espresso ovvero alla formazione di un silenzio significativo e qualificato in termini di silenzio accoglimento. (v. parere reso il 9 maggio 2008).*

Premesso quanto sopra, si trasmette in allegato a codesta Amministrazione resistente, la nota della Signora, per i conseguenti adempimenti, con preghiera di curarne un sollecito diretto riscontro con l'interessata, dandone notizia a questo Ufficio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri “.....” – SM Ufficio Personale e Ufficio Nucleo Relazioni con il Pubblico, Reparto Operativo CC dia e Nucleo Informativo CC di

FATTO

Il ricorrente sig., con istanza del 1 ottobre 2018 ha chiesto all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di “acquisire la pratica/.....-..... datata 4 gennaio 2016 e diretta all’ Ordinamento addestramento informazioni operazioni - OAIO ed al Nucleo ufficio relazioni con il pubblico - NURP della Legione CC di”. L’Ufficio adito, con provvedimento del 2 ottobre comunicava al ricorrente di avere accolto, per la parte di propria competenza, il chiesto accesso, ossia la documentazione relativa alla e-mail n./.....-....., completa di tutti gli allegati. L’amministrazione, inoltre, ha comunicato di stare per “estendere” l’istanza di accesso agli uffici dello Stato Maggiore che dovessero detenere la documentazione conseguente alla citata e-mail.

Seguendo tali indicazioni, l’Ufficio personale del Comando Legione, ha invitato il ricorrente a recarsi presso gli uffici per esercitare il chiesto accesso.

Il provvedimento di accoglimento è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990. In particolare, contesta il ricorrente che l’Ufficio personale avrebbe omesso di menzionare che l’accesso era solo parziale atteso che la pratica/..... è stata consegnata al ricorrente a partire dagli atti al, ciò sebbene la pratica contasse atti.

E’ pervenuta un memoria con la quale l’amministrazione oppone che il nulla osta all’accesso del 26 luglio 2018 era stato rilasciato con riferimento ai documenti dall’..... al, Espone ancora l’amministrazione che l’atto viene concesso privo del Cd Rom dal momento che lo stesso contiene atti trasmessi dallo stesso ricorrente. Conclude l’amministrazione di non avere trasmesso l’istanza del ricorrente ai Comandi dell’Arma citati dal ricorrente perché l’Ufficio non era a conoscenza se gli stessi fossero già stati interessati dell’U.R.P. del Comando Generale dell’Arma.

Il Nucleo Relazioni con il Pubblico del Comando Legione ha inviato una memoria con la quale espone di avere individuato l’OAIO e l’URP quali uffici competenti sulla base delle indicazioni fornite dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorrente appare titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti e, pertanto, si invitano le amministrazioni resistenti a concedere l'accesso ai chiesti documenti, ove esistenti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri – Comando provinciale di – Reparto Operativo

FATTO

Il Maggiore, in servizio presso il Comando provinciale dei Carabinieri di, aveva chiesto di accedere ai documenti preparatori, collegati e consequenziali alla pratica del 12 aprile 2018, n., avente ad oggetto “comunicazione – pratica – riservata – consegnata al Tenente Colonnello”, protocollata nel registro del carteggio ordinario presso l’ufficio del Nucleo Investigativo di – anno 2018 – comandato dal ricorrente stesso. Motivava quest’ultimo di non conoscere il contenuto della suddetta pratica nonostante la stessa sia stata protocollata presso il proprio ufficio.

Il Comando resistente, con provvedimento sottoscritto dal Tenente Colonnello e conosciuto dal ricorrente in data 20 luglio, aveva negato il chiesto accesso rilevando l’assenza in capo a quest’ultimo di un interesse qualificato. Esponeva l’amministrazione di non conoscere il nesso di collegamento tra i chiesti documenti ed il preavviso di trasferimento del ricorrente citato in un sollecito all’accesso del 29 giugno, in una nuova istanza di accesso del 2 luglio e nella diffida del 3 luglio 2018.

Il provvedimento di diniego citato era stato impugnato innanzi la Commissione, la quale con ordinanza dell’11 settembre 2018, aveva chiesto all’amministrazione la ragione per la quale i chiesti documenti, benché indirizzati al Tenente Colonnello, fossero stati trasmessi al Nucleo Investigativo di, comandato dal ricorrente. Inoltre, la Commissione chiedeva se ai documenti in esame fosse stata apposta la classificazione “riservata” ai sensi dell’art. 42 della legge n. 124 del 2007, visto che i medesimi riportano nel campo oggetto la dicitura “riservata”; nelle more la Commissione aveva interrotto i termini di legge.

Era pervenuta una memoria con la quale l’amministrazione esponeva che ai documenti non era stata apposta la classificazione indicata, posto che il termine “riservata” indicava la delicatezza dell’argomento in essa trattato. L’amministrazione chiariva, poi, che il registro di protocollo ordinario citato nella richiesta è in uso esclusivo al Reparto Operativo del Comando Provinciale di, da cui dipendono il Nucleo Investigativo comandato dal ricorrente, la Centrale Operativa e il Nucleo Informativo.

Su tale registro, il personale alle dipendenze del Comandante del Reparto Operativo, registra numero e oggetto delle pratiche, per la trattazione diretta di tutte le varie materie di competenza dell’intero Reparto e per la trattazione delle pratiche in uso a ciascun Nucleo/Centrale. Nel caso in

esame, dunque, il Comandante del Reparto Operativo ha chiesto al personale l'iscrizione di una pratica (la n. di prot. del 12 aprile 2018, oggetto della richiesta di accesso) per la trattazione, a propria firma, della missiva n. / di prot. che, una volta trasmessa al Comando Provinciale di "è stata personalmente custodita dallo stesso originatore, stante la delicatezza del suo contenuto".

L'amministrazione, poi aveva chiesto alla Commissione di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, atteso che il ricorrente avrebbe preso visione ed estratto copia semplice del documento *de quo*, presso il Comando Provinciale di già il 21 lug. u.s., così come rappresentato al punto n. 5 di una relazione esplicativa non pervenuta alla Commissione per l'accesso.

La Commissione, con ordinanza del 23 ottobre 2018 aveva chiesto ad entrambi le parti, ciascuna per la propria competenza, di trasmettere la relazione citata, il verbale d'accesso e di chiarire quali documenti erano stati ostesi, interrompendo nelle more i termini di legge.

Il Comando Legione Carabinieri, ha inoltrato una memoria con la quale ha riepilogato la presente vicenda. In particolare, ha esposto che il chiesto documento, ossia il n. / del 12 apr. 2018 del Reparto Operativo di è già stato fornito in copia al ricorrente in data 21 luglio a seguito del provvedimento n. / - di prot. datato 20 lug. 2018, del Comando Provinciale Carabinieri di; ossia, a parere dell'amministrazione resistente, dopo la trasmissione del presente gravame alla Commissione. Conclude l'amministrazione chiedendo alla Commissione di dichiarare il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere. Alla memoria è allegata la relazione esplicativa, il provvedimento di accoglimento del chiesto accesso del 20 luglio ed il verbale di esercizio del diritto di accesso del 21 luglio.

DIRITTO

La Commissione preso atto della memoria del Comando Legione Carabinieri e dei documenti ivi allegati, rileva la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Ambito Territoriale Provinciale di

FATTO

Il ricorrente, ha presentato in data 19 agosto 2018 all'Ufficio Scolastico Ambito Territoriale Provinciale di istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5 comma 1 e 2 del D.lgs n. 33/2013 e domanda di accesso, ai sensi dell'art. 22 e ss. della legge n. 241/1990, alle domande di mobilità interprovinciale personale educativo a.s. 2018/2019 presentate dal ricorrente e dagli altri candidati, con indicazione del punteggio attribuito e dei criteri adottati per la determinazione dello stesso. Motiva il ricorrente di non essere stato inserito nella graduatoria citata e che tale esclusione è priva di motivazione.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata in termini, innanzi la Commissione, affinché ordinasse all'amministrazione resistente la pubblicazione sull'albo pretorio *on line* del sito istituzionale dell'Ambito Territoriale Provinciale di le domande di mobilità interprovinciale personale educativo presentate per l'anno scolastico 2018/2019, ivi compresa quella del ricorrente con indicazione del relativo punteggio, dandone comunicazione all'Ufficio interessato ed al ricorrente stesso.

L'amministrazione ha inoltrato una memoria, del 16 ottobre, con la quale ha comunicato di avere inoltrato al ricorrente le domande presentate dai candidati,, e Aggiunge l'amministrazione che al Sistema informativo del MIUR, presso l'USP di, non risulta alcuna domanda di trasferimento del personale educativo, per l'A.S. 2018-2019, relativa al docente

La Commissione con decisione del 23 ottobre, preliminarmente ha ricordato di non essere competente e pronunciarsi sulle richieste di accesso civico stante l'istituzione, ad opera del d.lgs. n. 33/2013, del responsabile della trasparenza cui vanno indirizzate le richieste di riesame relative a dinieghi opposti a domande di accesso civico.

La Commissione, relativamente alla richiesta di accesso alle domande di mobilità presentate dagli altri candidati, ha rilevato la parziale improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere. Con riferimento alla richiesta di accesso alla domanda di mobilità interprovinciale personale educativo a.s. 2018/2019 presentata dal ricorrente, la Commissione ha rilevato che il ricorso è infondato per inesistenza dei documenti, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Successivamente, il ricorrente ha inoltrato una memoria alla Commissione con la quale ha affermato che i risultati dell'istruttoria, contrastano con quanto certificato dal Sistema Informativo del

MIUR che in una comunicazione allegata alla memoria dichiara: “domanda di mobilità risulta cancellata a sistema dall’utenza”.

DIRITTO

La Commissione osserva che qualora il ricorrente ritenga che l’amministrazione resistente abbia erroneamente affermato che al Sistema informativo del MIUR, presso l’USP di, non risulti alcuna domanda di trasferimento del personale educativo, per l’A.S. 2018-2019, relativa al ricorrente stesso, può adire le vie giurisdizionali per far valere i propri diritti.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della - Ufficio Legale e Riscossione, Direzione provinciale di – Ufficio territoriale di

FATTO

Il ricorrente, tramite l'avv. in date 8 agosto 2017 e 6 settembre 2017, ha chiesto alle diverse articolazioni dell'Agenzia delle Entrate resistente di accedere ai dati patrimoniali e finanziari contenuti nell'Anagrafe tributaria della controinteressata sig.ra, al fine di produrli nel giudizio di separazione tra i coniugi pendente presso il Tribunale di

Motiva il ricorrente che i dati richiesti sono necessari per poter meglio definire l'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto all'ex coniuge a seguito della separazione.

Poiché l'amministrazione non aveva fornito alcun riscontro all'istanza di accesso del 6 settembre 2017 determinando così la formazione del silenzio diniego, il ricorrente tramite l'avv., in data 1 ottobre 2018, ha sollecitato l'amministrazione a volere rispondere alla richiesta ostensiva in esame, ulteriormente motivandola sulla base del provvedimento del giudice istruttore di assegnazione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. per consentire il deposito di documentazione patrimoniale/finanziaria a fini probatori entro il 30.10.2018.

La Direzione provinciale di, con provvedimento del 3 ottobre ha negato il chiesto accesso sulla base della motivata opposizione formulata dalla controinteressata.

Il provvedimento di diniego dell'amministrazione resistente, è stato impugnato innanzi la Commissione in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Al gravame è allegata la prova dell'avvenuta notifica del ricorso alla controinteressata.

L'amministrazione ha inoltrato una memoria con la quale eccepisce l' "inammissibilità" del reclamo per tardività, atteso che l'istanza di accesso è stata ricevuta dall'Ufficio resistente via pec in data 15 settembre 2017, mentre il reclamo avverso il diniego (tacito) è stato presentato in data 19 ottobre 2018.

Ricorda che la controinteressata sig.ra si è opposta all'accesso evidenziando la carenza di un interesse in capo all'accedente in quanto "il Tribunale adito non ha stabilito alcun assegno di mantenimento in favore del coniuge a proprio carico", ma solo una contribuzione da parte del sig. al mantenimento del figlio, tale contribuzione inoltre è stata determinata sulla base dei redditi del sig. a prescindere dai redditi e dalla patrimonialità della madre.

Parte resistente ricorda, poi il recente orientamento giurisprudenziale a tenore del quale “La sentenza impugnata, nella misura in cui ha accordato prevalenza alle disposizioni del codice di procedura civile in tema di accesso ai dati presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari (artt. 492-bis c.p.c., art. 155-quinquies disp. att. c.p.c.), ha, in sostanza, affermato un limite all'applicazione dell'art. 22 ss. legge. n. 241 del 1990, in presenza di norme che diversamente dispongono in tema di acquisizione di documenti amministrativi, segnatamente in sede processuale [...] proprio in quanto i documenti da utilizzare nel processo (e detenuti dalla Pubblica Amministrazione), riguardano una delle due parti private in giudizio - al diritto alla tutela giurisdizionale del soggetto che intende avvalersi dei documenti amministrativi, occorre contrapporre l'altrettanto riconosciuto e tutelato diritto di difesa dell'altra parte. Proprio per questo, le norme processualcivilistiche sottopongono alla valutazione del giudice la esibizione di documenti ordinata al terzo (artt. 211, 492-bis c.p.c.). Ciò perché l'acquisizione di prove documentali non può che avvenire se non nella sede tipica processuale e nel rispetto del principio del contraddittorio; ed inoltre perché il giudice deve cercare di conciliare nel miglior modo possibile l'interesse della giustizia col riguardo dovuto ai diritti del terzo, se del caso ordinandone la citazione in giudizio (art. 211 cpc)”, (C.d.S. 13 luglio 2017, n. 3461, TAR Milano 27 agosto 2018 n. 2024).

Conclude l'Agenzia resistente che la ricostruzione del patrimonio dei coniugi al fine della congrua determinazione dell'assegno di mantenimento è ampiamente tutelata nell'ambito del procedimento civile dal Giudice che governa la separazione. Pertanto, parte resistente rileva la carenza di legittimazione all'accesso per l'assenza di un effettivo e concreto nesso di strumentalità tra la richiesta ostensiva e la situazione sottostante, per essere quest'ultima disciplinata da altre, peculiari e puntuali, regole.

DIRITTO

La Commissione, preliminarmente, rileva che l'amministrazione resistente non aveva fornito alcun riscontro alle richieste ostensive formulate dal ricorrente nel corso del mese di settembre dello scorso anno. Successivamente, il ricorrente ha formulato un'istanza di accesso ulteriormente motivata, rispetto alle precedenti, sulla base del provvedimento del giudice istruttore di assegnazione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. volto a consentire il deposito di documentazione patrimoniale/finanziaria a fini probatori entro il 30.10.2018. L'amministrazione ha negato il chiesto accesso, con provvedimento espresso del 3 ottobre, sulla base dell'opposizione formulata dalla controinteressata alla precedente istanza di accesso del settembre 2017 e della giurisprudenza richiamata nel provvedimento stesso; con ciò effettuando un'ulteriore istruttoria e esponendo delle motivazioni precedentemente ignote.

Nel merito, la Commissione osserva che dagli atti allegati al presente gravame emerge che il ricorrente è tenuto a corrispondere un assegno mensile pari a euro a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio minore collocato presso la madre.

Inoltre, qualora si aderisse alle argomentazioni alla base del provvedimento di diniego fornite dall'amministrazione resistente, ne deriverebbe una menomazione del diritto di difesa del ricorrente. Inoltre, l'asserita prevalenza delle norme processualcivilistiche citate da parte resistente, determinerebbe un'interpretazione dell'istituto dell'accesso non conforme al dettato legislativo. Si ricorda, infatti, che l'istituto dell'accesso ha un'estensione diversa rispetto alle esigenze istruttorie accessorie ad un giudizio essendo sufficiente per essere legittimati all'accesso che l'istante dimostri di essere titolare di un interesse giuridico diretto e concreto, collegato al documento di cui si chiede l'ostensione.

La Commissione ricorda, poi, che la giurisprudenza è ormai consolidata (Tar Veneto, sez. I, 19 gennaio 2017, n. 61; Cons. St., sez. IV, 14 maggio 2014, n. 2472) nel riconoscere il diritto del coniuge, anche in pendenza del giudizio di separazione o divorzio, ad accedere alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale dell'altro coniuge, al fine di difendere il proprio interesse giuridico, attuale e concreto, la cui necessità di tutela è reale ed effettiva e non semplicemente ipotizzata.

Sostiene la giurisprudenza che l'esercizio dell'accesso subisce la limitazione derivante dal D.M. 29 ottobre 1996, nr. 603, art. 5 (lettera a), relativo alla "documentazione finanziaria, economica, patrimoniale e tecnica di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese e associazioni comunque acquisita ai fini dell'attività amministrativa", il quale precisa che, pur trattandosi di documenti sottratti all'accesso, va però garantita "la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la cura o la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti propri di coloro che ne fanno motivata richiesta".

In definitiva, la Commissione rileva la fondatezza del ricorso nella forma della sola visione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – I Reparto S.M. Ufficio personale Appuntati e Carabinieri

FATTO

Il ricorrente, dopo avere appreso che la domanda di trasferimento dal Reparto di appartenenza ossia Legione Carabinieri - Stazione di a quello della Legione Carabinieri era stata rigettata, in data 20 agosto ha chiesto di accedere a:

- la tabella organica della Legione, in riferimento al grado di Carabiniere ed al periodo tra la presentazione dell'istanza di trasferimento, ossia il 29.01.2018 e la data di presentazione del ricorso, ossia il 20.08.2018;
- la tabella organica della Legione, in riferimento al grado di Carabiniere ed al periodo tra la presentazione dell'istanza di trasferimento, ossia il 29.01.2018 e la data di presentazione del ricorso, ossia il 20.08.2018.

Ciò al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per il proprio trasferimento.

L'amministrazione adita, con provvedimento del 5.10.2018, ha concesso l'accesso ai chiesti documenti nella forma limitata della sola visione; pertanto in data 26.10.2018 il ricorrente si è recato presso gli uffici ed ha constatato che esiste una "sovralimentazione" rispetto ai posti previsti nella Legione ed una "sottoalimentazione" nella regione Pertanto, tali documenti sono necessari per tutelare i diritti del ricorrente nelle sedi opportune.

Il provvedimento del 5.10.2018 è stato impugnato innanzi la Commissione, in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La Commissione ricorda che la legge 11 febbraio 2005 n. 15, la quale nello stabilire che «il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti dalla presente legge», prevede l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte dell'esercizio del diritto, senza richiamare deroghe o eccezioni di sorta; pertanto, la Commissione rileva la fondatezza del ricorso atteso che la sola visione dei documenti non soddisfa le esigenze difensive del ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio scolastico regionale – Ambito territoriale di

FATTO

L'insegnante ricorrente sig.ra, con istanza del 7 settembre 2018, ha chiesto di accedere alla “propria proposta di contratto per essere assunta a tempo indeterminato, alle sedi ed al ruolo della regione al 31 agosto 2018, alla ragione per cui, stante l'assenza della ricorrente, quest'ultima è stata destinata ad una zona terremotata e, infine, la ragione per la quale l'insegnante non è stata avvisata”.

Avverso la condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego, in data 11 novembre 2018, l'accedente ha presentato il ricorso innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva la tardività del presente gravame per essere stato presentato in data 11 novembre 2018, ossia oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge decorrente dal 7 ottobre 2018.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per il

FATTO

La ricorrente sig.ra, con istanza del 14 settembre 2018, ha chiesto alla Corte dei Conti resistente di accedere a:

1. informazioni sulla pec inviata dalla Corte dei Conti resistente alle ore 13,03 del 24 luglio 2018 con la quale le vengono fornite comunicazioni sul suo ricorso completamente diverse dalle precedenti e dalle seguenti comunicazioni;
2. ricevuta legalmente valida (con data e firma) della consegna da parte della ricorrente della richiesta marca da bollo di € 19,23 (a titolo di diritti di copia) consegnata alla sig.ra il 23 luglio 2018;
3. essere messa a conoscenza delle ragioni che hanno rallentato l'iter del ricorso in oggetto per circa due mesi nonostante: 1) precedenti comunicazioni di parte resistente informassero la ricorrente che, trascorsi 5 giorni dal ricevimento via pec del ricorso con relativa documentazione (7/8/9 maggio 2018), in mancanza di consegna da parte della ricorrente di copia cartacea del ricorso con relativo elenco dei documenti la Segreteria avrebbe provveduto alla stampa della predetta copia ai fini dell'inserimento nel fascicolo processuale 2) comunicazione della ricorrente inviata con pec del 21 maggio 2018 che, dichiarando l'impossibilità di consegnare la suddetta copia cartacea nei tempi prescritti, si chiedeva (in ottemperanza a quanto dichiarato sull'iter della pratica) di procedere alla copia cartacea;
4. essere messa a conoscenza dell'iter del ricorso che, come confermato dalle comunicazioni di parte resistente (esclusa quella inviata alle ore 13,03 del 24 luglio 2018) è già anche in copia cartacea e fornita di marca da bollo di € 19,23 (a titolo di diritti di copia): 1) se è stato inserito nel fascicolo processuale 2) quando è stata fissata la prima udienza e con quale giudice.

La vicenda alla base dell'istanza di accesso riguarda la presentazione di un ricorso in materia pensionistica da parte della sig.ra In particolare, la ricorrente con pec del 5, 8 e 9 maggio 2018, ha presentato il ricorso, ivi inclusi i documenti allegati, sottoscritti digitalmente. La segreteria della Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per il, ha ricordato alla ricorrente di depositare gli atti originali cartacei, ad esclusione degli allegati, entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della PEC o, in caso di udienza fissata, il giorno dell'udienza, ai fini dell'inserimento nei relativi fascicoli processuali cartacei. La segreteria, poi, ha specificato che, in caso di mancato deposito entro i termini predetti, avrebbe

provveduto essa stessa alla stampa dei documenti, con addebito alla ricorrente dei relativi diritti di copia.

La sig.ra si è, dunque, recata presso la segreteria per consegnare le copie cartacee che, tuttavia, non sono state accettate e, pertanto, in data 16 luglio 2018, la ricorrente ha ricevuto la pec con la quale la segreteria la informava di avere provveduto alla stampa della copia con addebito alla parte interessata dei relativi diritti. Successivamente, la sig.ra si è recata presso gli uffici per consegnare la marca da bollo ed ha ritirato la ricevuta priva della data e della firma.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

La Corte dei Conti resistente ha trasmesso una memoria con la quale ha esposto che l'istanza di accesso ha ad oggetto documenti del fascicolo processuale della ricorrente e non documenti amministrativi e, pertanto, che il presente ricorso è inammissibile. Aggiunge parte resistente che la ricorrente può accedere al proprio fascicolo processuale, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs n. 174 del 2016, recante Codice di giustizia contabile, recandosi, previo appuntamento, presso la sala Avvocati pensionistica.

Infine, rileva parte resistente che, il ricorso presentato dalla sig.ra unitamente agli allegati è stato protocollato con il n. in data 7 maggio 2018 e che, con successivo inserimento nel fascicolo, è stata inserita la nuova versione del medesimo ricorso trasmessa il giorno successivo. Conclude l'amministrazione che la pec del 24 luglio è stata inoltrata per mero errore materiale e che l'assegnazione del ricorso al giudice competente non ha subito rallentamenti.

DIRITTO

La Commissione osserva quanto segue.

L'istanza di accesso ai punti nn. 1 e 3 ha ad oggetto informazioni e non documenti amministrativi e, pertanto, la richiesta della loro ostensione esula dall'ambito di applicazione del Capo V della legge n. 241 del 1990. Con riferimento alla richiesta di cui al punto n. 2 dell'istanza di accesso, ossia la ricevuta legalmente valida della consegna da parte della ricorrente della marca da bollo, la Commissione, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte dei Conti resistente, ritiene che la ricevuta rivesta natura amministrativa trattandosi della prova dell'avvenuto pagamento della marca da bollo.

PQM

La Commissione in parte dichiara il ricorso inammissibile, in parte lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale

FATTO

Il ricorrente sig., tramite l'avv., in data 19 settembre 2018 ha chiesto di accedere per via telematica alla certificazione reddituale propria e di:,,,, e

Esponde il ricorrente di essere stato autorizzato in via anticipata e provvisoria dall'Ordine degli Avvocati di, con delibera del 2 dicembre 2014, al patrocinio a spese dello Stato al fine di resistere nel giudizio innanzi il Tribunale di, numero ruolo generale/..... L'istante ricorda, poi, che per essere ammessi al gratuito patrocinio è necessario essere titolari di un reddito imponibile non superiore a euro 11.293,82. Nel caso in cui l'interessato viva con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia nel medesimo periodo (art. 76, d.P.R. n. 115 del 2002). Pertanto, motiva il sig. che i chiesti documenti sono necessari per "ottemperare all'adempimento di cui alla disposizione citata", ossia il permanere dei requisiti reddituali citati pur in presenza di variazioni della famiglia anagrafica del ricorrente, nel frattempo verificatesi.

L'Agenzia delle Entrate resistente, con provvedimento del 3 ottobre 2018, ha negato il chiesto accesso rilevando che la disposizione richiamata dal ricorrente non impone l'esibizione della certificazione reddituale ma la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini. L'amministrazione, inoltre, rileva che la verifica dei presupposti per la concessione del beneficio spetta all'Ufficio finanziario in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese.

Il provvedimento di diniego dell'amministrazione resistente del 3 ottobre, è stato impugnato innanzi la Commissione in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Al gravame non è allegata la prova dell'avvenuta notifica del ricorso ai controinteressati.

E' pervenuta una memoria con la quale parte resistente ribadisce, sostanzialmente, le ragioni alla base del proprio diniego.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per mancata notifica ai controinteressati,,,, e Pertanto, non essendovi la prova dell'incombente previsto dall'art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006, questa Commissione rileva l'inammissibilità del gravame.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione generale di – Ufficio legale

FATTO

Il ricorrente, con istanza dell'8 maggio 2018 ha chiesto di potere accedere agli atti connessi e presupposti al provvedimento codice atto del 12.12.2017 e di avere notizie del relativo procedimento. Mediante tale atto l'amministrazione ha comunicato al ricorrente delle irregolarità inerenti il modello 730 anno 2015 riferite all'anno 2014. In particolare, mediante l'atto acceduto l'amministrazione chiede al ricorrente il pagamento delle maggiori imposte dovute in conseguenza della non detraibilità delle spese per il figlio del ricorrente, il quale ha superato i limiti di reddito per potere essere considerato fiscalmente a carico.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata innanzi la Commissione in data 29 ottobre 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il presente gravame non è stato notificato al controinteressato

E' pervenuta una memoria con la quale parte resistente ricorda che la Commissione si era già pronunciata sulla presente istanza di accesso con decisione dell'11 settembre 2018, dichiarando il ricorso inammissibile per essere l'istanza di accesso e la delega all'avv. prive della sottoscrizione del ricorrente e, dunque, per non essere a lui riconducibili. Rileva l'amministrazione adita che l'istanza in ordine alla quale la Commissione si era espressa era priva della sottoscrizione del ricorrente, conteneva una contestuale delega all'avv. firmata solo da quest'ultimo e non dal rappresentato ricorrente; l'istanza poi era priva dei documenti identificativi del ricorrente e dell'avvocato stesso. L'istanza allegata al presente gravame, invece, appare sottoscritta dal ricorrente. Aggiunge l'amministrazione che la richiesta ostensiva riguarda dati c.d. supersensibili di

DIRITTO

La Commissione si è già espressa sulla presente vicenda con decisione del'11 settembre 2018; pertanto, il presente ricorso appare inammissibile per il principio del *ne bis in idem*.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di e, Segretariato regionale per il Ministero per i beni e le attività culturali per la

FATTO

Il Difensore civico della Regione in data 19 ottobre 2018 ha trasmesso, per competenza, alla Commissione il ricorso presentato dalla sig.ra In particolare, la ricorrente in data 17 luglio 2018 ha chiesto all'amministrazione resistente di accedere alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate negli anni (per quanto consente la documentazione traslata da) delle cave e nel Comune di; ciò in qualità di facente funzioni di Soprintendente ed in qualità di socia di associazioni ambientaliste, come l'Associazione denominata -

La condotta inerte dell'amministrazione resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego, è stata impugnata innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Con memoria del 31 ottobre 2018, il Segretariato regionale per il Ministero per i beni e le attività culturali per la ha comunicato alla Commissione di non avere ricevuto alcuna istanza di accesso da parte dell'Associazione, La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di e, con memoria del 12 novembre, ha informato la Commissione di avere concesso il chiesto accesso con provvedimento del 5 novembre; rappresenta, poi, l'amministrazione che il ritardo è dovuto a processi di organizzazione dell'ufficio che hanno determinato l'inaccessibilità temporanea di alcuni documenti d'archivio, quale quelli richiesti.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria con la quale parte resistente espone di avere concesso il chiesto accesso con provvedimento del 5 novembre, rileva la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

ISTITUTO PROF. SERV. ALBERG. E
RISTORAZIONE

"....."

PEC:

e, p.c.

PEC:

OGGETTO: Richiesta d'intervento – c/ ISTITUTO PROF. SERV. ALBERG. E
RISTORAZIONE "....."

Il Signor, con richiesta del 24/10/2018 (che per comodità si allega), acquisita al prot. DICA-A-08/11/2018, si è rivolto alla Commissione per l'accesso, al fine di sollecitare l'Amministrazione all'osservanza del principio di trasparenza in materia di diritto d'accesso ai documenti amministrativi.

A tale proposito, si fa presente che ai sensi dell'art. 27, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Commissione ha il compito di vigilare "affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione" con il rispetto dei limiti fissati dalla legge e che, ai sensi del successivo comma 6, "tutte le Amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da Segreto di Stato".

Pertanto, si invita codesta Amministrazione a voler trasmettere, entro trenta giorni, dettagliati chiarimenti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Tribunale di

FATTO

L'ing. ricorrente, in data 15.10.2018, ha chiesto al Presidente del Tribunale di di accedere ai seguenti documenti:

- copia degli atti/verbali di nomina dei CTU, eseguiti nelle varie cancellerie del Tribunale di, dal 19/04/2012 al 15/10/2018;
- copia dei registri, tenuti presso le varie cancellerie, dai quali si evincano, le nomine effettuate ed i compensi liquidati dal 19/04/2012 al 15/10/2018;
- se presenti, copia di atti/verbali nei quali vengono riportati dalle varie cancellerie, il numero e/o le percentuali di incarichi ricevute da ogni CTU per ogni anno dal 19/04/2012 al 15/10/2018;
- se presenti copia (per come già avviene negli altri tribunali italiani) del totale degli incarichi assegnati per CTU e relativo compenso;
- qualsiasi atto necessario a comprendere la posizione del ricorrente rispetto al totale degli incarichi assegnati, ed agli altri colleghi CTU.

Motiva il ricorrente di essere iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di al n. e di essere consulente tecnico del Tribunale di dal 19.04.2012, n. Benché consulente tecnico da diversi anni, il ricorrente lamenta di avere svolto solo due incarichi nel corso di tale periodo.

Aggiunge l'ing. che il Presidente del Tribunale ha il compito di vigilare che gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti, possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10% di quelli affidati dall'ufficio; inoltre il Presidente del Tribunale garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici. A tale scopo, è predisposto un registro nel quale sono annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono ed i compensi liquidati da ciascun giudice.

Il Tribunale resistente, in data 16.10.2018 ha negato il chiesto accesso, limitandosi a richiamare la motivazione del provvedimento di diniego del 6.03.2018, ossia la mancanza di un interesse qualificato in capo al ricorrente per essere titolare di una mera aspettativa non azionabile.

Il provvedimento del 16.10.2018 è stato impugnato innanzi la Commissione, in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La Commissione chiede al ricorrente di volere trasmettere la precedente istanza di accesso in ordine alla quale il Tribunale resistente aveva emanato il provvedimento di diniego del 6.03.2018, al fine di verificare la ricevibilità del presente gravame. I termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione invita il ricorrente a volere adempiere l'incombente di cui in motivazione; nelle more i termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il ricorrente, militare della Guardia di Finanza, con istanza del 23 marzo 2018, ha chiesto al Comune resistente di accedere, ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013 e del d.lgs n. 97 del 2016, nella forma della sola visione a tutti gli atti che compongono il fascicolo del concorso a n. 2 posti di autista scuolabus, area tecnica trasporti scolastici e di estrarre copia cartacea o digitale autentica dell'intero fascicolo. La condotta inerte del Comune resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego, è stata impugnata innanzi la Commissione per l'accesso in data 4 ottobre 2018.

DIRITTO

La Commissione osserva in via generale di non essere competente e pronunciarsi sulle richieste di accesso civico stante l'istituzione, ad opera del d.lgs. n. 33/2013, del responsabile della trasparenza cui vanno indirizzate le richiesta di riesame relative a dinieghi opposti a domande di accesso civico.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la - Ufficio - Ambito territoriale di

FATTO

La docente ricorrente, in data 9 luglio 2018 ha chiesto all' Ufficio Scolastico Territoriale di e resistente di accedere al foglio firme delle presenze alla riunione di coordinamento dei Presidenti delle Commissioni di esame di e, tenutasi presso il Liceo di in data 19 giugno 2018. Ciò al fine di verificare l' omogeneità di trattamento operata tra i partecipanti della trattenuta di una giornata sul compenso spettante per l'esame e valutare la possibilità di tutelare, unitamente agli altri interessati, i propri diritti ed interessi.

La condotta inerte di parte resistente è stata impugnata innanzi la Commissione in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta una memoria con la quale l'amministrazione resistente espone che la ricorrente non ha specificato nella richiesta ostensiva il nesso di collegamento tra i chiesti documenti ed il proprio interesse. Infatti, l'accedente non ha chiarito se ha fatto parte di una commissione degli esami di Stato di scuola secondaria superiore e con quale incarico (Presidente o Commissario). Inoltre, prosegue l'amministrazione rilevando che la professoressa lamenta la trattenuta di una giornata sul compenso spettante "per l'esame", senza specificare quale sia stata la giornata, né il motivo per cui tale trattenuta operata nei suoi confronti sarebbe illegittima.

La Commissione, con ordinanza del 4 ottobre 2018, ha chiesto alla ricorrente di volere meglio specificare la vicenda alla base della presente richiesta ostensiva, interrompendo nelle more i termini di legge. Inoltre, la Commissione ha, poi, ricordato che ai sensi dell'art. 6, comma 5 del d.P.R. n.184 del 2006, "Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta".

L'accedente ha trasmesso una memoria con la quale ha chiarito di essere stata nominata, in data 16 giugno 2018, Presidente della 1 Commissione per gli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'Istruzione secondaria Superiore presso l'Istituto di Istruzione Superiore ".....-.....-....." di Nel corso della riunione preliminare del 18 giugno, la ricorrente è stata convocata per la riunione di coordinamento per i Presidenti delle Commissioni di esame prevista per il successivo 19 giugno. Poiché

la ricorrente, per ragioni personali tempestivamente comunicate, non ha potuto partecipare a tale riunione l'Istituto di Istruzione Superiore ".....-.....-....." di su indicazione dell'USR – Ufficio e, al termine dell'esame ha provveduto a trattenere il compenso relativo a tale giornata.

Motiva, pertanto, la ricorrente di essere titolare di un interesse defensionale ad accedere ai chiesti documenti al fine di verificare la legittimità della condotta dell'amministrazione resistente, anche alla luce del D.M. 24 maggio 2007, il quale dispone che "Il compenso spetta in modo continuativo a decorrere dall'effettivo inizio dello svolgimento dell'incarico" e prevede una decurtazione solo in caso di abbandono dell'incarico e relativa sostituzione.

DIRITTO

La Commissione, ritiene che la ricorrente, quale Presidente della Commissione esaminatrice citata, sia titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai chiesti documenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990. Interesse considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, in quanto è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia, ragione per la quale non è necessaria la dimostrazione dell'interesse della ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione generale del Personale – divisione

FATTO

La dott.ssa, dirigente in servizio presso il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, con istanze del 17 settembre e del 5 ottobre 2018 non allegate al presente gravame, ha chiesto di “accedere agli atti del dott. e del dott., i quali idonei della graduatoria approvata nel 2010, risultano dal sito del Ministero resistente dal 12 settembre 2018 incaricati di due posti fascia A, pubblicati con interpello del 26 luglio 2018”..... “l’accesso agli atti della dott.ssa, dirigente neo assunta”.

L’amministrazione resistente, con provvedimento del 17 ottobre ha concesso l’accesso ai chiesti documenti nella forma della sola visione. In sede di esercizio del diritto, avvenuto il 19 ottobre, la ricorrente ha chiesto la trasmissione per via telematica dei documenti avuti in visione. Inoltre, con successiva istanza del 23 ottobre la ricorrente ha chiesto di accedere anche ai documenti relativi alla dott.ssa, collocatasi al 68 posto della graduatoria degli idonei al concorso del 2006, allo stato irrilevante perché non impugnata innanzi la Commissione.

Il provvedimento del 17 ottobre di concessione dell’accesso nella forma limitata della visione è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Precisa la ricorrente in una mail inoltrata alla Commissione di essere titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti per essere al momento della presentazione della richiesta ostensiva, priva di incarico a fronte degli incarichi invece conferiti ai neo-assunti ai cui atti si è chiesto l’accesso; aggiunge la ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri diritti ed interessi nel giudizio pendente presso il Tar del Lazio n. 2200/18.

E’ pervenuta una memoria di parte resistente in data 27 novembre 2018, con la quale l’amministrazione espone che la ricorrente ha presentato il gravame prima dello scadere dei trenta giorni previsto dalla legge.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione osserva che il presente gravame è in termini per essere stato presentato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di conoscenza del provvedimento del 17 ottobre di concessione dell’accesso nella forma della sola visione.

La Commissione con riferimento al provvedimento del 17 ottobre impugnato con il quale l'amministrazione resistente ha concesso l'accesso nella forma della sola visione, osserva che, a seguito della riforma introdotta dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15, la quale stabilisce che «il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti dalla presente legge», l'esame e l'estrazione di copia dei documenti sono modalità congiunte e ordinarie di esercizio del diritto, senza deroghe o eccezioni di sorta.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Dipartimento Militare di Medicina Legale di

FATTO

Il luogotenente dell'Arma dei Carabinieri ricorrente, con istanza del 2 agosto ha rinnovato la richiesta di copia del verbale redatto a seguito della visita collegiale effettuata in data 11 ottobre 2017 presso il Dipartimento resistente, finalizzato agli accertamenti sanitari per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ciò al fine di tutelare i propri diritti ed interessi e per chiedere l'esenzione ticket.

Il ricorrente già in date 24 ottobre e 7 novembre 2017, 9 febbraio e 6 marzo 2018 aveva chiesto di accedere al suddetto verbale e l'amministrazione resistente aveva dato riscontro rispondendo che la pratica medico legale ed il verbale erano in fase di definizione.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata innanzi la Commissione, in data 24 ottobre 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva la tardività del presente gravame per essere stato presentato in data 24 ottobre 2018, ossia ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge dalla formazione del silenzio rigetto, ricadente in data 2 settembre 2018.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

.....

PEC:

M.I.U.R.

PEC:

I.S.

PEC:

e, p.c. Dipartimento della Funzione Pubblica

PEC:

OGGETTO: Istanza c/ I.S. di (.....)

(ns. rif.to prot. DICA del 17/10/2018).

Con riferimento all'istanza in oggetto pervenuta il 17/10/2018 ed acquisita al prot. DICA del 17/10/2018, si comunica che competente a decidere sui ricorsi avverso i dinieghi di accesso civico generalizzato non è la Commissione scrivente ma il responsabile per la trasparenza presso l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di diniego, ai sensi del D.lgs 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Comando Regionale – Ufficio personale e Affari generali – sezione/Disciplina

FATTO

Il Maresciallo Aiutante, in qualità di rappresentante per la sicurezza dei lavoratori presso la Guardia di Finanza di, per avere contezza della propria attività di componente del dal 2012 al 2016, nonché quale diretto interessato, in data 2 ottobre 2018, ha presentato istanza di accesso “agli esiti della valutazione da stress lavoro correlato attuata mediante somministrazione di un questionario al personale della Guardia di Finanza in servizio in il 2 dicembre 2015 e successivo esame, studio ed analisi da parte della Facoltà di Psicologia dell’Università di””. L’amministrazione resistente, con provvedimento del 26 ottobre ha comunicato al ricorrente di non possedere i chiesti documenti e, pertanto, di non potere consentire l’accesso.

Il provvedimento di diniego del 26 ottobre è stato impugnato in termini, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E’ pervenuta una memoria con la quale l’amministrazione ha ribadito di non possedere i chiesti documenti ed ha esposto di non potere individuare con esattezza il responsabile del procedimento poiché allo stesso hanno partecipato diversi soggetti, ossia il Comando Generale della Guardia di Finanza e l’Università degli Studi di – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata. Precisa l’amministrazione resistente che nell’accordo il Comando Generale e l’Università hanno stabilito che i risultati della ricerca sarebbero stati di proprietà di entrambe le parti, mentre la pubblicazione e la diffusione degli esiti della ricerca avrebbero dovuto essere previamente concordati. Aggiunge parte resistente che l’accordo, allegato al presente ricorso reca un articolo intitolato privacy ed uno intitolato obbligo di segretezza. Nel primo le parti si impegnano ad osservare e a far osservare la disciplina di cui al d.lgs. n. 196 del 2003, nel secondo le parti si impegnano ad osservare il segreto delle informazioni, cognizioni e documenti.

DIRITTO

La Commissione osserva che, ex art. 6 del d.P.R. 184 del 2006, il Comando resistente è tenuto a trasmettere l’istanza di accesso del 2 ottobre al Comando Generale della Guardia di Finanza ed

all'Università degli Studi di, quali parti dell'accordo di collaborazione per l'attività di ricerca e detentori della documentazione richiesta. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione invita l'amministrazione resistente a compiere l'incombente di cui in motivazione; nelle more i termini restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo scientifico

FATTO

La ricorrente in qualità di genitore di, nato il, con istanza di accesso 27.08.2019 ha chiesto di accedere alla documentazione integrale riguardante gli scrutini e gli esami di Stato svolti nel giugno 2018 della classe sez. Espone la ricorrente di avere avuto accesso agli atti relativi agli scrutini ed agli esami di Stato del proprio figlio e che dalla documentazione esaminata risulterebbero, prima facie, sussistenti vizi di illogicità, manifesta contraddittorietà ed irregolarità tali da inficiare il percorso logico valutativo che ha portato la commissione alla valutazione finale nella formulazione del giudizio globale di maturità del figlio Aggiunge la ricorrente che la Dirigente scolastica in data 10.08.2018 ha rigettato il reclamo presentato dalla ricorrente stessa avverso i risultati degli scrutini, istanza di revisione e contestuale annullamento degli atti amministrativi in via di autotutela.

L'amministrazione scolastica resistente, con provvedimento del 15.09.2018 ha negato il chiesto accesso in considerazione della genericità dell'oggetto dell'istanza di accesso.

Con successiva istanza del 18.09.2018, la ricorrente ha chiesto di accedere a numerosi documenti puntualmente individuati nella richiesta ostensiva alla quale si rinvia, al fine di verificare che sia stata garantita imparzialità nei giudizi assegnati.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 16.10.2018 ha negato il chiesto accesso trattandosi di una richiesta che riguardando la generalità degli alunni, delle discipline e dei docenti, si traduce in un controllo generalizzato del proprio operato.

I provvedimenti di diniego del 15.09.2018 e del 16.10.2018, sono stati impugnati innanzi la Commissione, in data 27.10.2018 ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione con riferimento al ricorso avverso il provvedimento di diniego dell'amministrazione scolastica resistente del 15.09.2018 rileva la tardività dello stesso, per essere stato presentato oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge e ricadente il 15.10.2018.

Con riferimento all'impugnazione del provvedimento di diniego del 16.10.2018, la Commissione osserva che il medesimo è privo della delega da parte alla ricorrente da parte di, il quale ultimo

risulta essere maggiorenni al momento della presentazione del ricorso; pertanto, non essendo il ricorso riferibile all'interessati, la Commissione ne rileva l'inammissibilità.

PQM

La Commissione in parte dichiara il ricorso irricevibile per tardività, in parte lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il ricorrente ha presentato, in data 12 maggio 2016, un'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per coesione familiare con la figlia all'epoca minorenni, Non avendo ricevuto informazioni circa lo stato del procedimento, il ricorrente tramite l'avv., con istanza del 12 marzo 2018, ha chiesto di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento, di accedere ai documenti in possesso dell'amministrazione resistente. Ciò, per potere partecipare al procedimento e verificare la completezza della documentazione, la sussistenza di eventuali elementi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, studiare tutta la documentazione per analizzare le attività da espletarsi al fine dell'ottenimento del permesso di soggiorno.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego, era stata impugnata innanzi la Commissione in data 12 luglio 2018, la quale con decisione dell'11.09.2018, aveva dichiarato il ricorso irricevibile per tardività atteso che il presente gravame era stato presentato in data 12 luglio 2018, ossia ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge dalla formazione del silenzio rigetto, ricadente in data 12 aprile 2018.

Era, poi, pervenuta una memoria con la quale l'amministrazione aveva comunicato di avere trasmesso via pec all'avv. il provvedimento del Questore di del 1 marzo 2017 di rigetto della richiesta volta all'ottenimento del permesso di soggiorno, avviata con una precedente richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno del 13 luglio 2015. Aggiungeva l'amministrazione di avere inoltrato via pec all'avv. il preavviso di rigetto adottato dal Questore di in data 20 luglio 2018, dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, formulata il 12 maggio 2016, in conseguenza della sua strumentalità.

Esponendo, ancora, la Questura resistente che nel fascicolo della cittadina non erano presenti altri atti o documenti da ostendere, ad eccezione della documentazione relativa al kit postale allegata in copia alla memoria; infine, concludeva la Questura che la cittadina extra UE versa in posizione illegale sul territorio nazionale.

Successivamente, in data 19.10.2018, il ricorrente tramite l'avv. ha chiesto alla Commissione di revocare la precedente decisione del 9.11.2018 per essere incorsa in un errore di fatto nel ritenere che il silenzio diniego dell'amministrazione resistente fosse stato impugnato tardivamente, ossia in data 12.07.2018, mentre era stato presentato in termini ossia in data 10.05.2018. Comunica parte resistente

che la trasmissione del ricorso in data 12.07.2018 era stata effettuata a titolo di cortesia. Alla richiesta revocatoria è allegata la ricevuta pec dell'avvenuta trasmissione del ricorso in termini.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della richiesta revocatoria del ricorrente del 19.10.2018, in sede rescindente revoca la precedente decisione dell'11.09.2019 per essere incorsa in un errore di fatto, ai sensi dell'art. 395 c.p.c. nel ritenere che il ricorso fosse traviso.

Passando all'esame del merito in sede rescissoria la Commissione con riferimento alla richiesta di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento, rileva l'inammissibilità del gravame trattandosi di richiesta ad informazioni e non a documenti amministrativi. Relativamente alla richiesta di accesso ai documenti in possesso dell'amministrazione resistente, la Commissione rileva la fondatezza del gravame, per essere il ricorrente titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedervi. La circostanza opposta da parte resistente secondo la quale al ricorrente sono già stati trasmessi dei documenti in possesso dell'amministrazione è priva di pregio, ben potendo il ricorrente stesso averli smarriti.

PQM

La Commissione, revoca la propria precedente decisione e, pronunciando in sede rescissoria, in parte dichiara il ricorso inammissibile, in parte lo accoglie invitando, per l'effetto, l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: MIUR – Ufficio scolastico provinciale – Ambito territoriale di

FATTO

La Sig.ra, in proprio e nella qualità di docente presso l'Istituto comprensivo-....., ha presentato in data 2 luglio, 25 luglio e 14 settembre 2018 domanda di accesso ai documenti relativi ai punteggi assegnati alla docente per la classe di concorso AB56 (chitarra), ai fini del trasferimento dalla provincia di a quella di, cui anche la ricorrente aspirava e che invece è stato accordato alla ricorrente.

Parte resistente non ha riscontrato la domanda ostensiva nei trenta giorni successivi e, pertanto, in data 29 ottobre u.s. la Sig.ra ha adito la Commissione. L'amministrazione ha depositato nota difensiva con la quale attesta di aver riscontrato la richiesta del 2 luglio a mezzo posta elettronica in data 31 luglio, con la quale forniva chiarimenti sulle modalità di attribuzione del punteggio senza tuttavia prendere posizione specifica sull'accesso documentale.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione rileva la sua tardività. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, tenuto conto che la mail del 31 luglio di parte resistente e di cui alle premesse in fatto nulla dice sull'ostensione documentale, il silenzio si è formato in data 1 agosto 2018 atteso che le successive richieste di accesso sono una mera reiterazione della primigenia istanza, mentre il ricorso reca la data del 29 ottobre u.s. e dunque oltre i trenta giorni concessi per la sua proposizione, e pertanto esso deve dichiararsi irricevibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente: –

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Nucleo operativo di protezione

FATTO

Il Sig., nella qualità di segretario generale dell'organizzazione sindacale autonomi di polizia, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 3 ottobre al fine di “*ottenere copia sensi della Legge 241/90 delle documentazioni inerenti la confluenza della nella federazione redatta in data 13 settembre 2018, e della nomina firmata dal fu Segretario Generale nei confronti del Sig. e copia di qualsiasi altro atto inerente la rappresentatività-.....-..... con riguardo anche alla titolarità della federazione-.....-..... del Signor (segr.gen.)*”.

La richiesta nasceva dalla lesione arrecata all'O.S. ricorrente, in punto di rappresentatività, dalla confluenza di cui alla richiesta ostensiva predetta, stante un accordo tra l'esponente e la che avrebbe fatto divieto a quest'ultima di sciogliersi e confluire in altre organizzazioni sindacali, oltre il primo giugno di ciascun anno.

Parte resistente ha negato l'accesso con nota del successivo 28 ottobre 2018, rilevando che essendo pendente contenzioso dinanzi al Tribunale civile di per le questioni cui fa riferimento la domanda di accesso, quest'ultima fosse da ritenere non suscettibile di trattazione.

Contro tale diniego la ricorrente ha adito in termini la Commissione. L'amministrazione ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso depositato da, la Commissione rileva la presenza di un soggetto controinteressato all'ostensione in capo alla organizzazione sindacale, cui si riferisce la documentazione domandata. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica al controinteressato secondo il combinato disposto di cui all'articolo 12, comma 4, lettera *b*) e comma 7, lettera *c*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera *b*), e comma 7, lettera *c*) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INAIL –

FATTO

....., assicurata INAIL rimasta vittima di un infortunio, il 12 settembre 2018 ha presentato istanza di accesso alla relazione conclusiva medico legale concernente l'infortunio stesso, rubricato con il n°

Lamentando che su tale istanza vi fosse stato un silenzio da parte dell'INAIL, con ricorso presentato il 17 ottobre 2018 la ha adito questa Commissione.

Con memoria pervenuta il 7 novembre 2018 l'Amministrazione resistente ha evidenziato di aver trasmesso alla ricorrente, il 5 di quello stesso mese, la suddetta relazione medica.

DIRITTO

Quanto affermato dall'Amministrazione resistente rende evidente la sopravvenuta cessazione della materia del contendere: alla quale consegue l'improcedibilità dell'odierno ricorso.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso.

Ricorrente: s.r.l.

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

FATTO

Con istanza presentata il 23 agosto 2018 la s.r.l., in persona del legale rappresentante, ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'accesso agli atti dei procedimenti che avevano portato all'emanazione del decreto dirigenziale n° del 16 marzo 2016 e del decreto ministeriale n° del 31 maggio 2017: comportanti l'approvazione, il primo, di un sistema di rilevazione della velocità media ed istantanea predisposto dalla s.p.a. denominato “.....” (d'ora in poi: il sistema originario) e, il secondo, di un ulteriore sistema elaborato da quella medesima società denominato “.....-.....” (d'ora in poi: il nuovo sistema).

A fondamento di tale istanza la s.r.l. ha ricordato di esser titolare di un brevetto industriale avente ad oggetto la sorveglianza ed il controllo del traffico veicolare su strade ed autostrade, brevetto del quale la corte d'appello di (con sentenza n°/.....) aveva accertato la contraffazione da parte di Autostrade per l'Italia s.p.a. tramite il sistema originario; ed ha altresì sottolineato come nel su menzionato decreto ministeriale fosse stato affermato che il nuovo sistema costituiva un'evoluzione di quello originario, nella versione approvata con il predetto decreto dirigenziale, e che peraltro il più recente di tali sistemi non aveva apportato alcuna modifica *hardware* rispetto a quello più risalente. Perciò, ad avviso dell'istante, l'accesso agli atti sottesi ad entrambi i provvedimenti emessi dal Ministero resistente risulterebbe finalizzato ad accertare se anche il nuovo sistema abbia comportato una contraffazione del brevetto vantato dalla s.r.l. o, altrimenti, di un altro brevetto di cui era contitolare il Con nota dell'11 settembre 2018 il Ministero ha comunicato s.p.a. tale istanza di accesso, invitandola a chiarire l'esistenza di eventuali segreti commerciali che potessero emergere dalla documentazione a cui veniva appunto invocato l'accesso ed eventualmente a consentire la visione dei prototipi dei due sistemi; ed ha contestualmente evidenziato all'istante di poter “... rendere autonomamente accessibili solo i manuali citati sui decreti di approvazione ...” a cui era riferita l'istanza di accesso, nonché il voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (depurato, però, da eventuali informazioni di natura tecnica).

Con nota del 25 settembre 2018 s.p.a. ha manifestato al Ministero la propria contrarietà all'accesso, evidenziando *in facto* che dal 2016 essa era licenziataria del brevetto di una tecnologia informatica (denominata “.....”) su cui era basato il nuovo sistema e che inoltre, rispetto a tale brevetto, due organismi internazionali in materia di proprietà intellettuale avevano reputato non pregiudiziale il

brevetto di cui era titolare la s.r.l.; nonché richiamando *in iure* la previsione di cui all'art. 24 comma 6 lettera *d* della legge n° 241/1990.

Riferendosi esplicitamente a tale nota di s.p.a., che peraltro quest'ultima aveva contestualmente inviato anche alla società istante, con nota del 27 settembre 2018 il Ministero ha negato l'accesso alla documentazione contemplata nell'istanza.

Avverso tale diniego la s.r.l. ha adito questa Commissione, con ricorso presentato il 25 ottobre 2018 e contestualmente notificato ad s.p.a. quale controinteressata.

Con memoria pervenuta a questa Commissione il 9 novembre 2018 l'Amministrazione resistente ha affermato che l'avversato diniego risultava legittimo in virtù dell'art. 24 comma 6 lettera *d* della legge n° 241/1990, ricordando peraltro come la società istante non avesse mostrato interesse ad accedere alla documentazione contemplata nella nota dell'11 settembre 2018 del Ministero stesso.

Con memoria anch'essa pervenuta a questa Commissione il 9 novembre 2018 s.p.a. ha ribadito la propria contrarietà all'accesso, evidenziando tra l'altro che il nuovo sistema era basato su una tecnologia brevettata da un terzo (la s.r.l., dalla quale nel 2016s.p.a. aveva acquisito la relativa licenza) relativamente alla quale risultava possibile, consultando il sito Internet dell'Ufficio Brevetti Europei, sincerarsi riguardo all'inesistenza di contraffazioni con i brevetti vantati dalla società istante e dal; ed invocando altrimenti la necessità di estendere nei confronti della s.r.l. stessa l'odierno contraddittorio.

DIRITTO

Dal pur breve passaggio della motivazione della sentenza n°/..... emessa dalla corte d'appello di menzionato nell'istanza di accesso si desume che quel giudice ha fondato la propria decisione, favorevole alla società istante, sul confronto tra il sistema di rilevamento del passaggio dei veicoli (e, quindi, della velocità sia media che istantanea tenuta da questi ultimi) sotteso al brevetto della s.r.l. e, invece, di quello adottato da Autostrade per l'Italia s.p.a..

Evidentemente però tale confronto può essere operato dal titolare di un brevetto di cui venga paventata la contraffazione, nonché in ultima analisi dal giudice, necessariamente vagliando le caratteristiche tecniche dei due sistemi di rilevamento. Pertanto a tali caratteristiche, che per quanto riguarda i due sistemi predisposti dall'odierna controinteressata sembra incontroverso che possano desumersi dalla documentazione a cui viene invocato l'accesso (quale sottesa ai due provvedimenti ministeriali menzionati nell'istanza rigettata dall'Amministrazione resistente), ed alla documentazione in cui quelle caratteristiche risultino cristallizzate sussiste l'interesse dell'istante ad accedere: a maggior

ragione vista l'assenza di novità che, a dire del Ministero stesso, avrebbero le componenti *hardware* del nuovo sistema rispetto a quello originario.

Né di per sé dimostra alcunché l'asserita circostanza secondo cui la tecnologia brevettata da s.r.l. non costituirebbe contraffazione rispetto ai brevetti di cui sono titolari la società istante ed il: innanzitutto perché tale avviso, seppur proveniente da un organismo internazionale, appare contestabile in sede giudiziale dall'odierna istante; e comunque perché, alla luce di quanto dedotto dall'odierna controinteressata, la tecnologia di cui quest'ultima ha acquisito la licenza sembra rappresentare una mera componente del nuovo sistema che la controinteressata stessa ha poi elaborato aggiungendovi un proprio *know-how*.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, invitando l'Amministrazione resistente a riesaminare tempestivamente l'istanza di accesso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Tribunale Amministrativo Regionale per la Sede di –
sezione giurisdizionale

FATTO

Con istanza presentata il 4 ottobre 2018, che era stata parte ricorrente in tre giudizi relativamente ai quali la terza sezione del tribunale amministrativo regionale per la (sede di) aveva pronunciato altrettante sentenze, ha chiesto l'accesso allo "... atto da cui si evinca l'unanimità del giudizio da parte del collegio ..." che aveva deliberato quelle sentenze, nonché al verbale dell'udienza in cui la controparte processuale aveva chiesto lo stralcio (dal fascicolo processuale) dei documenti che la aveva depositato il 7 agosto 2018.

Lamentando che con nota dell'8 ottobre di quello stesso anno il presidente della suddetta sezione giurisdizionale aveva rigettato l'istanza di accesso, con ricorso pervenuto il 10 di quello stesso mese la ha adito questa Commissione.

Con memoria pervenuta l'11 ottobre 2018 l'Amministrazione resistente ha richiamato il proprio pregresso diniego, evidenziando che comunque il verbale d'udienza risulta richiedibile dal difensore da cui l'odierna ricorrente era stata assistita nei giudizi oggetto dell'istanza di accesso.

DIRITTO

Quantunque l'art. 76 del codice del processo amministrativo non espliciti che in camera di consiglio la decisione di ciascun giudizio venga deliberata dal collegio "in segreto", come invece nitidamente sancito dal primo comma dell'art. 276 del codice di procedura civile (pur richiamato, per altri profili, da quel medesimo art. 76), è assolutamente indubbia l'applicabilità del medesimo vincolo di segretezza anche nel giudizio amministrativo.

Quanto al verbale d'udienza, in sé ottenibile anche direttamente dalla parte interessata senza l'ausilio del difensore da cui la parte stessa sia stata assistita per il giudizio a cui quel verbale si riferisca, va rilevata la genericità dell'istanza di accesso sotto due profili: innanzitutto perché non è stato ivi precisato quale sia la specifica udienza, tra la pluralità di udienze che astrattamente potrebbero aver caratterizzato i giudizi richiamati nell'istanza stessa, al cui verbale si vorrebbe accedere; e perché, inoltre, è ben possibile che l'istanza di controparte richiamata dalla sia stata formulata non già nel corso di

una data udienza (in tal caso, venendone dato atto nel relativo verbale), bensì in un prodromico scritto difensivo depositato da quella medesima controparte.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Arma dei Carabinieri Comando unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari

FATTO

Con istanza presentata all'Arma dei Carabinieri l'8 marzo 2018, militare dell'Arma stessa, aveva chiesto l'accesso a "... tutta la documentazione attinente ..." le accuse mossegli da un superiore gerarchico (.....) il 19 dicembre dello scorso anno, "... già oggetto di relazione il 21 dicembre 2017 ...". Avverso il diniego dell'Arma il aveva adito questa Commissione: la quale però, nella seduta del 17 maggio scorso, aveva rigettato il ricorso stesso: condividendo la tesi dell'Amministrazione resistente secondo la quale alla documentazione a cui veniva invocato accesso era applicabile il vincolo di segretezza sancito dall'art. 329 c.p.p..

Con ulteriore istanza presentata il 18 settembre 2018 il, asserendo che fossero venute "... meno ... le giustificazioni al diniego ..." originario, ha chiesto nuovamente l'accesso ai medesimi documenti oggetto della pregressa istanza.

Lamentando che con nota dell'8 ottobre 2018 l'Arma dei Carabinieri aveva opposto un diniego anche a tale nuova istanza, con ricorso presentato il 6 novembre di quello stesso anno il ha adito questa Commissione.

DIRITTO

Sostanzialmente il diniego oggi impugnato, conseguente alla nuova istanza di accesso del, si fonda sulle medesime argomentazioni sottese all'originario diniego dell'Arma.

Rispetto a quest'ultimo è allora insufficiente, da parte dell'odierno ricorrente, limitarsi ad ipotizzare che *medio tempore* possa essersi concluso il procedimento penale a cui si riferirebbe la documentazione alla quale si invoca l'accesso.

In assenza di tale prova, la quale oltretutto appare nella disponibilità del ricorrente visto lo *status* di persona sottoposta ad indagini a lui attribuibile nell'ambito di quel medesimo procedimento penale, l'odierno ricorso va rigettato.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Direzione amministrativa

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di appuntato dell'arma dei Carabinieri, riferisce di aver presentato in data 18 settembre u.s. domanda di accesso al comando resistente preordinata all'acquisizione della richiesta di riesame dell'istanza di indennità prevista dall'art. 1 della legge n. 100/1987, originariamente negata dall'amministrazione per profili prescritzionali e successivamente, quanto al termine per la richiesta del relativo beneficio economico, riconosciuta come meritevole di valutazione nel merito da parte del TAR, sede di

Parte resistente faceva maturare il silenzio rigetto contro il quale il ricorrente ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva senza tuttavia prendere posizione specifica sulla domanda di accesso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig....., la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

L'accesso richiesto dall'odierno ricorrente e negato dall'amministrazione resistente, è del tipo endoprocedimentale, avendo ad oggetto documenti relativi al riconoscimento economico indennitario al medesimo asseritamente spettante.

Pertanto, sussistendo un qualificato interesse all'ostensione e non ravvisandosi, per converso, profili ostativi all'accesso, il ricorso è accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto di istruzione superiore “.....” – (.....)

FATTO

....., aspirante docente posizionato nella graduatoria dell’istituto di istruzione superiore “..... –” di (.....) per la classe di concorso A015, ha presentato all’istituto di istruzione superiore “..... -” di (.....), il 15 ottobre 2018, un’istanza di accesso ai titoli di accesso e di servizio vantati dalla concorrente lamentando che costei, quello stesso giorno, era stata assunta presso il primo dei suddetti istituti nonostante vantasse una posizione in graduatoria peggiore rispetto al

L’amministrazione resistente, con nota del 27 ottobre 2018, ha comunicato al che l’..... non aveva consentito l’accesso alla suddetta documentazione.

Assimilando tale comunicazione ad un diniego di accesso, con ricorso presentato il 30 di quello stesso mese il ha adito questa Commissione.

Con memoria pervenuta il 7 novembre 2018 l’Amministrazione resistente ha contestato che la propria nota impugnata dal integrasse un diniego all’accesso da parte dell’Amministrazione stessa. Ed ha altresì evidenziato di aver *medio tempore* riveduto il punteggio dell’..... nella graduatoria in argomento, *in peius* per costei: con la conseguenza che la sua nomina sarebbe destinata a venir revocata da parte dell’istituto di istruzione superiore “..... -” di

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In primo luogo si rileva l’incontrovertibile legittimazione dell’accedente ai documenti richiesti, stante la sua partecipazione alla procedura comparativa all’esito della quale si è formata la graduatoria di cui alle premesse in fatto. L’interesse ad accedere, invero, si fonda nella fattispecie sull’art. 10 della legge n. 241/90, come noto dedicato all’accesso partecipativo da parte di coloro che abbiano preso parte ad un procedimento o siano, comunque, destinatari degli effetti del provvedimento adottato al termine del procedimento medesimo.

Peraltro, pur essendo la documentazione richiesta relativa a terze persone, deve rilevarsi che gli atti contenenti dati degli altri candidati “...una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio avverso il diniego di accesso” (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450).

Per tali motivi il ricorso è fondato e deve essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: MIUR – Ufficio scolastico regionale per la – Ambito territoriale di
.....

FATTO

Il Sig. in qualità di legale rappresentante dell'....., riferisce di aver presentato in data 7 settembre 2018 domanda di accesso alla seguente documentazione: “Fascicoli relativi la mobilità di fatto 2018/19 delle proff., e, ed in particolare le sentenze citate a fondamento della decisione dell'ufficio”.

A fondamento della richiesta ha addotto esigenze di tutela degli interessi dei propri iscritti. Parte resistente ha negato l'accesso sulla scorta della opposizione pervenuta dalle controinteressate. Contro tale diniego l'Associazione sindacale ha adito in termini la Commissione. In data 19 novembre u.s. è pervenuta memoria dell'amministrazione resistente con la quale si dà atto dell'avvenuto invio alla ricorrente di quanto da questa domandato.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dall'..... la Commissione, preso atto della nota difensiva di parte resistente di cui alle premesse in fatto, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico

FATTO

Il Sig. riferisce di aver preso parte ad un progetto per infermieri presso l'amministrazione resistente e di non aver ricevuto i compensi previsti all'uopo. Ha pertanto chiesto di accedere alla documentazione relativa al predetto progetto senza ottenere risposta dall'amministrazione resistente. In termini ha adito il Difensore civico che ha inoltrato alla Commissione la questione per competenza.

Parte resistente, con nota del 14 novembre u.s. ha trasmesso memoria difensiva rappresentando di aver invitato il ricorrente ad esercitare il chiesto accesso.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione, preso atto della nota dell'amministrazione di cui alle premesse in fatto, rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Ufficio concorsi e contenzioso

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver preso parte alla procedura concorsuale per il reclutamento di 33 sottotenenti nel ruolo dell'Arma dei Carabinieri bandito in data 28 febbraio u.s. e di aver superato le prove scritte e di efficienza fisica ma non quelle attitudinali, e dunque di essere stato escluso dal concorso medesimo.

Dopo aver esercitato in una prima fase la documentazione concorsuale, con una seconda istanza di accesso prodotta in data 9 agosto 2018 il chiedeva all'amministrazione resistente di poter accedere ad altra documentazione, tra cui quella relativa ai fascicoli attitudinali di almeno 35 candidati di sesso maschile al fine di valutare, tra l'altro, eventuali disparità di trattamento nell'espletamento della procedura di che trattasi.

Parte resistente, con provvedimento del successivo 31 agosto accoglieva parzialmente la domanda di accesso, respingendola tuttavia con riferimento ai test attitudinali sia per ragioni collegate alla tutela del diritto di autore e della proprietà intellettuale della società autrice dei test e sia, quanto specificamente ai fascicoli attitudinali, in ragione del disposto di cui all'art. 24, comma 1, lettera d), della legge n. 241/1990, che esclude dall'accesso i documenti contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

Contro tale parziale diniego il ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso. Nella seduta dello scorso 23 ottobre la Commissione respingeva il ricorso, essendo i documenti contenenti i risultati dei test psicoattitudinali sottratti all'accesso.

Con istanza del 14 novembre u.s. il chiede l'annullamento in autotutela della predetta decisione, non avendo la Commissione, ad avviso dell'istante, valutato alcune memorie peraltro prodotte successivamente all'adunanza in cui è stata resa la decisione stessa.

DIRITTO

Con riferimento alla domanda di annullamento in autotutela presentata dal Sig. (seppur qualificata come richiesta di annullamento in autotutela), la Commissione rileva che unico strumento di

riesame di una decisione della Commissione è l'istanza di revocazione ai sensi dell'art. 395 del codice di procedura civile e nella specie non sussistono i presupposti per qualificarla come tale stante l'insussistenza di alcun errore di fatto e considerata la pacifica decisione della vicenda controversa sulla base dei documenti in atti, tenuto conto che le memorie cui fa cenno l'istante sono successive al 23 ottobre 2018 e che comunque esse nulla aggiungono rispetto al *thema decidendum*.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminata l'istanza di annullamento in autotutela, la dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione

FATTO

Il Sig. riferisce di aver presentato istanza di accesso in data 12 ottobre u.s. ai documenti formati e detenuti dall'amministrazione resistente e conseguenti a due esposti per responsabilità contabile formulati dal ricorrente nei confronti dei sigg.ri e, dipendenti del Ministero della difesa.

Parte resistente ha negato l'accesso ritenendo non applicabile la disciplina sul diritto di accesso nel caso di specie e prevalenti le disposizioni del codice della giustizia contabile. Contro tale diniego il ha adito in termini la Commissione, notificando il gravame ai controinteressati presso il Ministero della Difesa. La Procura ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di due controinteressati all'ostensione in capo ai Sigg.ri e, cui si riferisce la documentazione domandata dall'odierno esponente. Pertanto, trattandosi di soggetti individuabili al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica al controinteressato secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Al riguardo la notifica effettuata presso il Ministero della difesa, in assenza della prova dell'avvenuta ricezione del ricorso che agli atti non figura, deve essere considerata *tamquam non essent*, come da costante orientamento di questa Commissione. Pertanto, non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di – Facoltà di Medicina e Chirurgia

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 9 ottobre 2018 istanza di accesso ai seguenti documenti: «1) *schede della valutazione della didattica quale compilate dagli studenti del corso di Istituzioni di -IUS/..... per il CdL in Infermieristica-sede di ed il CdLM in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, a.a. 2018/19. Si chiede inoltre il rilascio di certificazione relativa all'attività svolta nel medesimo a.a. 2018/19 unitamente alla precedente*».

La richiesta era motivata dall'odierno ricorrente in ragione della sua qualità di docente a contratto presso l'Ateneo resistente nella materia di Istituzioni di diritto pubblico.

Parte resistente non ha fornito riscontro alla domanda di accesso e contro il silenzio rigetto formatosi il ricorrente ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva, rilevando di non aver ricevuto alcuna istanza di accesso datata 9 ottobre (e di tale circostanza fornisce prova di aver avvisato il ricorrente e di avergli comunque trasmesso le schede di valutazione, per quanto non oggetto di specifica richiesta, relative all'anno accademico 2017/2018), nonché di non essere in possesso di quanto domandato siccome nell'anno accademico 2018/2019 nessun incarico di insegnamento è stato affidato al ricorrente, atteso che quelli precedenti erano stati risolti per ingiustificata assenza a lezione. Rileva infine che il ricorso è privo di sottoscrizione e dunque conclude per il rigetto e/o l'inammissibilità del gravame.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Le difese svolte e documentate da parte resistente fanno emergere il dato per cui, da una parte, nessun silenzio si sarebbe formato atteso che la richiesta di accesso di che trattasi non è pervenuta all'amministrazione resistente e, dall'altra, i documenti richiesti non esistono in quanto per l'anno accademico considerato di interesse dal ricorrente, nessun incarico di docenza gli è stato conferito. Se a ciò si aggiunge la mancanza di sottoscrizione del ricorso, quest'ultimo, per i motivi esposti, deve essere dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di – Centro di ricerca e formazione sul settore pubblico

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 29 settembre 2018 istanza di accesso ai seguenti documenti: «1) verbale della commissione esaminatrice del 01 agosto 2018 comprensivo della valutazione dei candidati e della dichiarazione del soggetto vincitore, unitamente a domanda e curriculum depositati dal ridetto; 2) ogni ulteriore provvedimento ovvero documento amministrativo successivo al ridetto verbale riguardo ad eventuali ulteriori cause di non ammissione ai sensi dell'avviso e ricavabili dal *curriculum* e dalla documentazione presentata dall'accedente ai fini della procedura selettiva»

La richiesta conseguiva dall'aver il ricorrente preso parte alla procedura selettiva per l'affidamento di un incarico di lavoro autonomo ed occasionale, dalla quale era stato escluso per non equipollenza del titolo posseduto dal

Parte resistente non ha fornito riscontro alla domanda di accesso e contro il silenzio rigetto formatosi il ricorrente ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato nota difensiva con la quale dà atto di aver riscontrato positivamente la domanda di accesso a mezzo pec già in data 29 ottobre u.s. ma che tale invio per un disguido tecnico non è andato a buon fine. Comunica, pertanto, di voler trasmettere quanto domandato previa indicazione di altro indirizzo di posta elettronica da parte del ricorrente o comunque tramite posta ordinaria.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione, preso atto della nota difensiva di parte resistente di cui alle premesse in fatto, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Consiglio della Magistratura Militare

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 12 ottobre 2018 istanza di accesso ai provvedimenti relativi allo stato di servizio del magistrato militare Dott., ritenuto dall'esponente autore di alcuni trattamenti illeciti dei propri dati personali per i quali il ha avviato altrettanti procedimenti dinanzi al Garante per la Protezione dei Dati Personali e riferendo, altresì, di avere un contenzioso pendente dinanzi al TAR del Lazio con l'amministrazione della Difesa, in merito ad un precedente diniego di accesso da questa opposto ai documenti del procedimento disciplinare avviato nei confronti del predetto controinteressato.

Parte resistente, con nota dello scorso 5 novembre, ha negato l'accesso ritenendo l'istanza indeterminata e non specifica quanto ai documenti di interesse.

Contro tale diniego il ha adito in termini la Commissione, notificando il gravame al controinteressato Dott.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue. Il diniego opposto da parte resistente e fondato sull'indeterminatezza della richiesta di accesso del ricorrente non è condivisibile, atteso che nella domanda ostensiva si circoscrive la portata della pretesa in maniera sufficientemente chiara.

Ciò nondimeno, la correlazione tra l'accesso allo stato di servizio ed il trattamento di dati asseritamente illecito effettuato dal controinteressato non è, ad avviso della Commissione, tale da giustificare l'accoglimento del ricorso. Ed invero, dovendo la pretesa ostensiva essere motivata in ragione del soddisfacimento dell'interesse sottostante alla medesima, si ritiene che nel caso di specie tale collegamento non sussista ed il ricorso non sia meritevole di accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione di Commissariato Militare Marittimo

–

FATTO

Il sig., in proprio, in data 17 settembre u.s. ha presentato all'amministrazione resistente una richiesta di accesso avente ad oggetto la relazione ministeriale sull'istanza cautelare preordinata all'ottenimento della sospensione dell'efficacia del provvedimento di non iscrizione al quadro di avanzamento per l'anno 2017 al grado superiore di Capitano di Vascello emesso nei propri confronti.

Tale relazione, precisa l'odierno ricorrente, si inserisce nell'ambito di un ricorso straordinario al presidente della Repubblica proposto contro il menzionato diniego e attualmente pendente in vista della definizione proprio della domanda cautelare.

L'amministrazione, con nota dello scorso 22 ottobre ha riscontrato la domanda di accesso, rilevando che, allo stato, la richiesta relazione è in corso di redazione e verrà resa disponibile non appena ultimata. Contro tale determinazione, considerata alla stregua di differimento del chiesto accesso, il ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorrente si duole di un asserito differimento che, a ben vedere, non può ritenersi tale, atteso che, stando al tenore della risposta di parte resistente, al momento non è stata ancora ultimata la relazione cui il ricorrente chiede di poter accedere e dunque a difettare è l'oggetto stesso del differimento.

Per le suesposte ragioni, tenuto comunque conto della volontà di parte resistente di rilasciare il documento richiesto non appena sarà formato, allo stato il ricorso non può trovare accoglimento per inesistenza di quanto domandato.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente: ed altri

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

FATTO

I Sigg.ri,,, e, rappresentati e difesi dagli Avv.ti e, riferiscono di aver preso parte al test per l'ammissione alle scuole di specializzazioni mediche per l'anno accademico 2018/2019, senza tuttavia superarlo. Dolendosi del predetto esito negativo, hanno presentato richiesta di accesso in data 17 ottobre u.s., ai seguenti documenti: “a) *gli indirizzi degli ultimi tre concorrenti inseriti in posizione utile in graduatoria (anche a seguito degli scorrimenti che si renderanno necessari) al fine di proporre impugnazione avverso la stessa; b) verbali della commissione che ha validato o comunque redatto i quesiti sottoposti ai candidati nonché gli atti del procedimento riguardanti tanto la fase della predisposizione dei quesiti quanto quella della successiva validazione; c) provvedimenti sull'istituzione e la composizione della Commissione nazionale prevista ai sensi dell'art. 4 del regolamento emanato con D.M. n. 130/2017; d) verbali riguardanti la predisposizione dei criteri relativi alla valutazione dei titoli di studio, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio; f) verbali d'aula relativi alle operazioni di espletamento della prova di ammissione alle scuole di specializzazione presso tutte le sedi indicate da codesto MIUR deputate all'espletamento della prova; g) provvedimento ministeriale di approvazione delle operazioni concorsuali presso le singole sedi locali e dell'intera graduatoria; h) verbali e/o altri provvedimenti di determinazione dell'istruttoria all'esito dell'accordo stato regioni sulla quantificazione dei posti da assegnare alle singole scuole; i) numero dei posti non assegnati e dunque rimasti vacanti all'esito della chiusura delle sedi; j) copia degli atti del procedimento di individuazione dei “soggetti con comprovata competenza in materia”; k) copia dei verbali dei lavori svolti dai “soggetti con comprovata competenza in materia” individuati dal MIUR o dal CINECA”.*

L'amministrazione resistente ha riscontrato la domanda di accesso con nota dello scorso 30 agosto, respingendola ad eccezione dei documenti di cui alla predetta lettera f).

Contro tale diniego hanno adito la scrivente Commissione in termini. L'amministrazione ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dai Sigg.ri,,, e la Commissione osserva quanto segue.

La Commissione si è già pronunciata nella seduta dello scorso 4 ottobre su una fattispecie sostanzialmente identica sottoposta da altro ricorrente. Parte ricorrente, pertanto, a conoscenza di detta decisione, con l'odierno ricorso mira a sconfiggere le argomentazioni di parte resistente peraltro

svolte nella memoria difensiva e non nel provvedimento di diniego di accesso. Tuttavia la Commissione è del parere di confermare il proprio orientamento, anche alla luce del fatto che, come si dirà nel prosieguo, è imprescindibile che sia parte resistente a fornire i chiarimenti di cui appresso.

Premesso che in termini generali l'odierno ricorrente, avendo preso parte alla procedura di cui alle premesse in fatto, vanta un interesse del tipo endoprocedimentale all'ostensione, occorre tuttavia passare in rassegna gli articolati motivi di diniego opposti dall'amministrazione resistente con riguardo a ciascun documento domandato.

Con riguardo ai documenti di cui alla lettera a), l'amministrazione osserva di non essere tenuta ad individuare gli indirizzi richiesti in vece dell'interessato e che comunque tali indirizzi aggiornati sono nel caso detenuti dagli Atenei competenti alla relativa immatricolazione. Sul punto si condivide il percorso argomentativo di parte resistente, ed in ogni caso la richiesta per come formulata ha ad oggetto più informazioni che documenti e come tale non può essere accolto.

Con riguardo ai documenti di cui alla lettera b) parte resistente afferma non essere stata istituita la Commissione di cui alla richiesta di accesso e pertanto di non poterla accogliere. Stante la verosimile inesistenza dei documenti richiesti, e non sussistendo un onere in capo all'amministrazione di elaborare dati al fine di soddisfare la domanda di accesso, la Commissione ritiene legittimo il diniego.

Con riguardo ai documenti di cui alla lettera c), l'amministrazione deduce a sostegno del diniego la genericità della richiesta sottostante. Sul punto si osserva che il tenore del diniego non è chiaro, atteso che la richiesta appare sufficientemente dettagliata e pertanto sul punto si invita parte resistente a fornire chiarimenti.

Quanto alla lettera d) l'amministrazione osserva che le informazioni richieste sono contenute nel regolamento menzionato e nel bando di concorso. La Commissione ritiene pertanto di argomentare come sopra con riferimento ai documenti di cui alla lettera b).

Quanto alla lettera e), parte resistente afferma di non detenere i documenti richiesti e dunque, *in parte qua*, il ricorso non può trovare accoglimento.

Con riguardo ai documenti di cui alla lettera f), stante l'indicazione del sito ove rinvenire quanto domandato, la Commissione rileva l'improcedibilità per cessata materia del contendere.

Con riguardo ai documenti di cui alla lettera g), l'amministrazione deduce a sostegno del diniego la genericità della richiesta sottostante. In effetti la richiesta appare generica ed in quanto tale non merita di essere accolta.

Sui documenti di cui alla lettera h), l'amministrazione ritiene da una parte generica l'istanza (laddove si riferisce ai verbali riferiti al calcolo dei posti) e dall'altra (quanto ai verbali della Commissione relativi all'espletamento dei test) afferma di non essere in possesso di quanto richiesto, essendo tali atti detenuti dai singoli Atenei cui pertanto l'istanza andava rivolta.

Sul punto, e quanto ai verbali riferiti al calcolo dei posti, si osserva che il tenore del diniego non è chiaro, atteso che la richiesta appare sufficientemente dettagliata e pertanto si invita parte resistente a fornire chiarimenti circa l'effettivo possesso di quanto domandato. Con riguardo alla restante parte dei documenti richiesti sub h), in base al disposto di cui all'art. 6, comma 2, D.P.R. n. 184/2006 che recita *“La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”* la Commissione invita parte resistente ad assolvere l'incombente previsto dalla disposizione regolamentare menzionata.

Quanto ai documenti di cui alla lettera i), in disparte le argomentazioni dell'amministrazione resistente, si osserva che la richiesta ha ad oggetto informazioni e non documenti e come tale non merita accoglimento.

Quanto alle lettere j) e k) l'amministrazione ritiene la domanda di accesso generica. Sul punto la Commissione, stante l'incertezza sul possesso dei documenti in questione da parte del Ministero resistente, lo invita a fornire chiarimenti in merito.

PQM

La Commissione respinge il ricorso con riferimento ai documenti di cui alle lettere a), b), d), e), g) ed i). Quanto ai documenti di cui alle lettere c), h) *in parte qua* e nei sensi di cui in motivazione, j), e k) invita l'amministrazione a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva, interrompendo i termini della decisione.

Quanto ai documenti di cui alla seconda parte della lettera h), la Commissione invita parte resistente a trasmettere la richiesta di accesso all'amministrazione che detiene i documenti, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Quanto ai documenti di cui alla lettera f), dichiara il ricorso improcedibile per cessata materia del contendere.

Ricorrente: ed altri

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

FATTO

I Sigg.ri, e, rappresentati e difesi dagli Avv.ti e, riferiscono di aver preso parte al test per l'ammissione alle scuole di specializzazioni mediche per l'anno accademico 2018/2019, senza tuttavia superarlo. Dolendosi del predetto esito negativo, hanno presentato richiesta di accesso in data 17 ottobre u.s., ai seguenti documenti: *“a) gli indirizzi degli ultimi tre concorrenti inseriti in posizione utile in graduatoria (anche a seguito degli scorrimenti che si renderanno necessari) al fine di proporre impugnazione avverso la stessa; b) verbali della commissione che ha validato o comunque redatto i quesiti sottoposti ai candidati nonché gli atti del procedimento riguardanti tanto la fase della predisposizione dei quesiti quanto quella della successiva validazione; c) provvedimenti sull'istituzione e la composizione della Commissione nazionale prevista ai sensi dell'art. 4 del regolamento emanato con D.M. n. 130/2017; d) verbali riguardanti la predisposizione dei criteri relativi alla valutazione dei titoli di studio, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio; f) verbali d'aula relativi alle operazioni di espletamento della prova di ammissione alle scuole di specializzazione presso tutte le sedi indicate da codesto MIUR deputate all'espletamento della prova; g) provvedimento ministeriale di approvazione delle operazioni concorsuali presso le singole sedi locali e dell'intera graduatoria; h) verbali e/o altri provvedimenti di determinazione dell'istruttoria all'esito dell'accordo stato regioni sulla quantificazione dei posti da assegnare alle singole scuole; i) numero dei posti non assegnati e dunque rimasti vacanti all'esito della chiusura delle sedi; j) copia degli atti del procedimento di individuazione dei “soggetti con comprovata competenza in materia”; k) copia dei verbali dei lavori svolti dai “soggetti con comprovata competenza in materia” individuati dal MIUR o dal CINECA”.*

L'amministrazione resistente ha riscontrato la domanda di accesso con nota dello scorso 30 agosto, respingendola ad eccezione dei documenti di cui alla predetta lettera f).

Contro tale diniego hanno adito la scrivente Commissione in termini. L'amministrazione ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dai Sigg.ri, e la Commissione osserva quanto segue.

La Commissione si è già pronunciata nella seduta dello scorso 4 ottobre su una fattispecie sostanzialmente identica sottoposta da altro ricorrente. Parte ricorrente, pertanto, a conoscenza di detta decisione, con l'odierno ricorso mira a sconfessare le argomentazioni di parte resistente peraltro

svolte nella memoria difensiva e non nel provvedimento di diniego di accesso. Tuttavia la Commissione è del parere di confermare il proprio orientamento, anche alla luce del fatto che, come si dirà nel prosieguo, è imprescindibile che sia parte resistente a fornire i chiarimenti di cui appresso.

Premesso che in termini generali l'odierno ricorrente, avendo preso parte alla procedura di cui alle premesse in fatto, vanta un interesse del tipo endoprocedimentale all'ostensione, occorre tuttavia passare in rassegna gli articolati motivi di diniego opposti dall'amministrazione resistente con riguardo a ciascun documento domandato.

Con riguardo ai documenti di cui alla lettera a), l'amministrazione osserva di non essere tenuta ad individuare gli indirizzi richiesti in vece dell'interessato e che comunque tali indirizzi aggiornati sono nel caso detenuti dagli Atenei competenti alla relativa immatricolazione. Sul punto si condivide il percorso argomentativo di parte resistente, ed in ogni caso la richiesta per come formulata ha ad oggetto più informazioni che documenti e come tale non può essere accolto.

Con riguardo ai documenti di cui alla lettera b) parte resistente afferma non essere stata istituita la Commissione di cui alla richiesta di accesso e pertanto di non poterla accogliere. Stante la verosimile inesistenza dei documenti richiesti, e non sussistendo un onere in capo all'amministrazione di elaborare dati al fine di soddisfare la domanda di accesso, la Commissione ritiene legittimo il diniego.

Con riguardo ai documenti di cui alla lettera c), l'amministrazione deduce a sostegno del diniego la genericità della richiesta sottostante. Sul punto si osserva che il tenore del diniego non è chiaro, atteso che la richiesta appare sufficientemente dettagliata e pertanto sul punto si invita parte resistente a fornire chiarimenti.

Quanto alla lettera d) l'amministrazione osserva che le informazioni richieste sono contenute nel regolamento menzionato e nel bando di concorso. La Commissione ritiene pertanto di argomentare come sopra con riferimento ai documenti di cui alla lettera b).

Quanto alla lettera e), parte resistente afferma di non detenere i documenti richiesti e dunque, *in parte qua*, il ricorso non può trovare accoglimento.

Con riguardo ai documenti di cui alla lettera f), stante l'indicazione del sito ove rinvenire quanto domandato, la Commissione rileva l'improcedibilità per cessata materia del contendere.

Con riguardo ai documenti di cui alla lettera g), l'amministrazione deduce a sostegno del diniego la genericità della richiesta sottostante. In effetti la richiesta appare generica ed in quanto tale non merita di essere accolta.

Sui documenti di cui alla lettera h), l'amministrazione ritiene da una parte generica l'istanza (laddove si riferisce ai verbali riferiti al calcolo dei posti) e dall'altra (quanto ai verbali della Commissione relativi all'espletamento dei test) afferma di non essere in possesso di quanto richiesto, essendo tali atti detenuti dai singoli Atenei cui pertanto l'istanza andava rivolta.

Sul punto, e quanto ai verbali riferiti al calcolo dei posti, si osserva che il tenore del diniego non è chiaro, atteso che la richiesta appare sufficientemente dettagliata e pertanto si invita parte resistente a fornire chiarimenti circa l'effettivo possesso di quanto domandato. Con riguardo alla restante parte dei documenti richiesti sub h), in base al disposto di cui all'art. 6, comma 2, D.P.R. n. 184/2006 che recita "*La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato*" la Commissione invita parte resistente ad assolvere l'incombente previsto dalla disposizione regolamentare menzionata.

Quanto ai documenti di cui alla lettera i), in disparte le argomentazioni dell'amministrazione resistente, si osserva che la richiesta ha ad oggetto informazioni e non documenti e come tale non merita accoglimento.

Quanto alle lettere j) e k) l'amministrazione ritiene la domanda di accesso generica. Sul punto la Commissione, stante l'incertezza sul possesso dei documenti in questione da parte del Ministero resistente, lo invita a fornire chiarimenti in merito.

PQM

La Commissione respinge il ricorso con riferimento ai documenti di cui alle lettere a), b), d), e), g) ed i). Quanto ai documenti di cui alle lettere c), h) *in parte qua* e nei sensi di cui in motivazione, j), e k) invita l'amministrazione a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva, interrompendo i termini della decisione.

Quanto ai documenti di cui alla seconda parte della lettera h), la Commissione invita parte resistente a trasmettere la richiesta di accesso all'amministrazione che detiene i documenti, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Quanto ai documenti di cui alla lettera f), dichiara il ricorso improcedibile per cessata materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale per il

FATTO

La sig.ra, dirigente scolastica di ruolo dall'anno 2007, rappresentata e difesa dall'avv., ricorre avverso il silenzio rigetto formatosi in data 20 ottobre u.s. sulla richiesta di accesso avanzata in data 20 settembre 2018 ed avente ad oggetto i seguenti documenti: “1) atto/documento da cui risulta il numero dei posti vacanti destinati alla mobilità interregionale in entrata nella Regione, con decorrenza dal 1 settembre 2018, nei limiti della percentuale fissata dall'art. 9, comma 4, del CCNL 15.07.2010 Area V Dirigenza; 2) atto/documento da cui si evincono in maniera ufficiale le modalità di individuazione/calcolo/definizione dei suddetti posti vacanti (anche con le successive rettifiche) in relazione al contingente definito per la Regione con il D.M. del 21 giugno 2018 n. 509 recante “Dotazioni organiche dirigenti scolastici comunicato dal MIUR; 3) atto/documento da cui risultano i criteri adottati preventivamente per la successiva valutazione delle domande di mobilità interregionale presentate in entrata nella Regione; 4) atto/documento da cui risulta l'effettivo numero di domande di mobilità interregionale pervenute all'U.S.R. per il e di quelle escluse per mancanza di requisiti; 5) le copie delle domande di mobilità interregionale in entrata presentate dai dirigenti scolastici (potenziali controinteressati dell'istante) che sono state accolte dall'U.S.R. per il; 6) si chiede in fine di conoscere, e nel caso documentare, se l'Istituto tecnico agrario è una scuola sottodimensionata; se non è una scuola sottodimensionata, di conoscere i motivi del suo affidamento in reggenza (già da alcuni anni)”.

A sostegno della predetta richiesta di accesso, l'odierna ricorrente esponeva di aver in precedenza inoltrato la propria domanda per l'ottenimento della mobilità senza vedersela riconoscere.

Parte resistente non ha dato riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e, pertanto, in termini, la ha adito la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

La ricorrente ad avviso della Commissione è titolare di interesse qualificato all'accesso, atteso che i documenti richiesti in ostensione attengono ad una procedura di mobilità cui la ricorrente ha preso parte e rispetto alla quale pertanto vanta un interesse di tipo endoprocedimentale, disciplinato dagli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990.

Peraltro, nel caso di specie, si rileva che non sussistono soggetti controinteressati all'accesso, atteso che la documentazione in esame afferisce ad una procedura paraconcorsuale rispetto alla quale, secondo consolidata giurisprudenza anche di questa Commissione, coloro che vi prendono parte acconsentono per ciò solo alla trasparenza ed alla pubblicità dei documenti prodotti.

Quanto poi alla richiesta di cui al punto 6 delle premesse in fatto, essa fa riferimento ad informazioni e non a documenti amministrativi ed in quanto tale deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione, accoglie il ricorso con riferimento ai documenti di cui ai punti 1-5 delle premesse in fatto e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte. Lo dichiara inammissibile quanto ai documenti di cui al punto 6 della richiesta di accesso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale -

FATTO

La Sig.ra, in proprio e nella qualità di docente, riferisce di aver presentato in data 21 ottobre 2018 domanda di accesso alle graduatorie aggiornate del concorso docenti 2016 per le classi di insegnamento A028 e A050 in cui l'esponente è inserita nonché del documento con cui è stato disposto l'accantonamento del relativo posto, non ottenendo risposta dall'amministrazione nei trenta giorni successivi.

Contro il silenzio formatosi, la Sig.ra ha presentato ricorso in termini alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a*) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, rende illegittimo il diniego silenzioso opposto all'odierna ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Conservatorio di -

FATTO

Il Sig., docente presso l'amministrazione resistente, riferisce di aver presentato in data 19 giugno 2018 richiesta di accesso al fine di conoscere con quale budget fossero stati approvati progetti didattici ed artistici di cui alla delibera n. del 10 gennaio 2017. Non avendo ottenuto risposta entro i successivi trenta giorni, il sig. ha adito in termini la Commissione. Nella seduta plenaria dello scorso 4 ottobre la Commissione dichiarava il ricorso inammissibile, avendo ad oggetto, stando al tenore letterale della richiesta per come formulata dal ricorrente, informazioni e non documenti amministrativi. Con istanza dello scorso 26 ottobre il sig. ha domandato la revocazione della predetta decisione, ritenendo che la sua istanza fosse rivolta all'ostensione dei documenti relativi al finanziamento dei progetti artistici presentati dai docenti, tra i quali quello di interesse del richiedente che sarebbe stato approvato a costo zero senza quindi la possibilità di remunerare il ricorrente ed i musicisti coinvolti.

DIRITTO

Sull'istanza di revocazione presentata dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

La domanda non merita accoglimento. Ed invero, solo nella istanza di revocazione il ricorrente ha meglio specificato quale fosse il tenore della sua richiesta, atteso che letteralmente non appare revocabile in dubbio che essa si configurava alla stregua di una richiesta di informazioni e non di documenti. Tuttavia non si scorge alcun errore di fatto nella decisione di cui si chiede la revocazione e, pertanto, essa non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara l'istanza inammissibile.

Ricorrente:di S.r.l.s.

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ispettorato territoriale del Lavoro –

FATTO

Il sig., in proprio e nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* de di S.r.l.s., rappresentato e difeso dall'avv., riferisce di aver presentato in data 10 ottobre 2018 domanda di accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso di accertamento ispettivo effettuato nei confronti della ricorrente e che aveva portato alla notificazione dell'avviso di accertamento a carico della ricorrente in data 1 ottobre u.s.

Parte resistente con nota del 12 ottobre successivo ha negato l'accesso alla suindicata documentazione evocando il limite contenuto nel regolamento recante i casi di esclusione dell'accesso di cui al D.M. n. 757/1994, che sottrae all'accesso i documenti contenenti le dichiarazioni dei lavoratori, al fine di proteggerli da eventuali condotte ritorsive della parte datoriale.

Contro tale diniego la Società ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in termini, dando prova dell'avvenuta notifica del gravame ai controinteressati.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dalla società di S.r.l.s., la Commissione osserva quanto segue.

Il diniego opposto da parte resistente si fonda sulla disposizione regolamentare di cui al D.M. n. 757/1994. Al riguardo si rileva che allorquando, come nel caso di specie, i lavoratori non siano più legati all'accedente da un rapporto di lavoro subordinato, quelle esigenze di tutela dei medesimi lavoratori da condotte ritorsive non ha alcuna ragion d'essere, con conseguente inapplicabilità della disposizione regolamentare che sottrae all'accesso per tali motivi le dichiarazioni dei lavoratori.

In tal senso è la giurisprudenza costante sia di questa Commissione che del giudice amministrativo nei suoi più recenti arresti. Da tali orientamenti non v'è ragione di discostarsi e pertanto il ricorso merita accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dagli Avv.ti e, riferisce di aver preso parte al test per l'ammissione alle scuole di specializzazioni mediche per l'anno accademico 2018/2019, senza tuttavia superarlo. Dolendosi del predetto esito negativo, il Sig. ha presentato richiesta di accesso in data 17 ottobre u.s., ai seguenti documenti: “a) *gli indirizzi degli ultimi tre concorrenti inseriti in posizione utile in graduatoria (anche a seguito degli scorrimenti che si renderanno necessari) al fine di proporre impugnazione avverso la stessa;* b) *verbali della commissione che ha validato o comunque redatto i quesiti sottoposti ai candidati nonché gli atti del procedimento riguardanti tanto la fase della predisposizione dei quesiti quanto quella della successiva validazione;* c) *provvedimenti sull'istituzione e la composizione della Commissione nazionale prevista ai sensi dell'art. 4 del regolamento emanato con D.M. n. 130/2017;* d) *verbali riguardanti la predisposizione dei criteri relativi alla valutazione dei titoli di studio, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio;* f) *verbali d'aula relativi alle operazioni di espletamento della prova di ammissione alle scuole di specializzazione presso tutte le sedi indicate da codesto MIUR deputate all'espletamento della prova;* g) *provvedimento ministeriale di approvazione delle operazioni concorsuali presso le singole sedi locali e dell'intera graduatoria;* h) *verbali e/o altri provvedimenti di determinazione dell'istruttoria all'esito dell'accordo stato regioni sulla quantificazione dei posti da assegnare alle singole scuole;* i) *numero dei posti non assegnati e dunque rimasti vacanti all'esito della chiusura delle sedi;* j) *copia degli atti del procedimento di individuazione dei “soggetti con comprovata competenza in materia”;* k) *copia dei verbali dei lavori svolti dai “soggetti con comprovata competenza in materia” individuati dal MIUR o dal CINECA”.*

L'amministrazione resistente ha riscontrato la domanda di accesso con nota dello scorso 30 agosto, respingendola ad eccezione dei documenti di cui alla predetta lettera f).

Contro tale diniego il Sig. ha adito la scrivente Commissione in termini. L'amministrazione ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

La Commissione si è già pronunciata nella seduta dello scorso 4 ottobre su una fattispecie sostanzialmente identica sottoposta da altro ricorrente. Parte ricorrente, pertanto, a conoscenza di detta decisione, con l'odierno ricorso mira a sconfiggere le argomentazioni di parte resistente peraltro

svolte nella memoria difensiva e non nel provvedimento di diniego di accesso. Tuttavia la Commissione è del parere di confermare il proprio orientamento, anche alla luce del fatto che, come si dirà nel prosieguo, è imprescindibile che sia parte resistente a fornire i chiarimenti di cui appresso.

Premesso che in termini generali l'odierno ricorrente, avendo preso parte alla procedura di cui alle premesse in fatto, vanta un interesse del tipo endoprocedimentale all'ostensione, occorre tuttavia passare in rassegna gli articolati motivi di diniego opposti dall'amministrazione resistente con riguardo a ciascun documento domandato.

Con riguardo ai documenti di cui alla lettera a), l'amministrazione osserva di non essere tenuta ad individuare gli indirizzi richiesti in vece dell'interessato e che comunque tali indirizzi aggiornati sono nel caso detenuti dagli Atenei competenti alla relativa immatricolazione. Sul punto si condivide il percorso argomentativo di parte resistente, ed in ogni caso la richiesta per come formulata ha ad oggetto più informazioni che documenti e come tale non può essere accolto.

Con riguardo ai documenti di cui alla lettera b) parte resistente afferma non essere stata istituita la Commissione di cui alla richiesta di accesso e pertanto di non poterla accogliere. Stante la verosimile inesistenza dei documenti richiesti, e non sussistendo un onere in capo all'amministrazione di elaborare dati al fine di soddisfare la domanda di accesso, la Commissione ritiene legittimo il diniego.

Con riguardo ai documenti di cui alla lettera c), l'amministrazione deduce a sostegno del diniego la genericità della richiesta sottostante. Sul punto si osserva che il tenore del diniego non è chiaro, atteso che la richiesta appare sufficientemente dettagliata e pertanto sul punto si invita parte resistente a fornire chiarimenti.

Quanto alla lettera d) l'amministrazione osserva che le informazioni richieste sono contenute nel regolamento menzionato e nel bando di concorso. La Commissione ritiene pertanto di argomentare come sopra con riferimento ai documenti di cui alla lettera b).

Quanto alla lettera e), parte resistente afferma di non detenere i documenti richiesti e dunque, *in parte qua*, il ricorso non può trovare accoglimento.

Con riguardo ai documenti di cui alla lettera f), stante l'indicazione del sito ove rinvenire quanto domandato, la Commissione rileva l'improcedibilità per cessata materia del contendere.

Con riguardo ai documenti di cui alla lettera g), l'amministrazione deduce a sostegno del diniego la genericità della richiesta sottostante. In effetti la richiesta appare generica ed in quanto tale non merita di essere accolta.

Sui documenti di cui alla lettera h), l'amministrazione ritiene da una parte generica l'istanza (laddove si riferisce ai verbali riferiti al calcolo dei posti) e dall'altra (quanto ai verbali della Commissione relativi all'espletamento dei test) afferma di non essere in possesso di quanto richiesto, essendo tali atti detenuti dai singoli Atenei cui pertanto l'istanza andava rivolta.

Sul punto, e quanto ai verbali riferiti al calcolo dei posti, si osserva che il tenore del diniego non è chiaro, atteso che la richiesta appare sufficientemente dettagliata e pertanto si invita parte resistente a fornire chiarimenti circa l'effettivo possesso di quanto domandato. Con riguardo alla restante parte dei documenti richiesti sub h), in base al disposto di cui all'art. 6, comma 2, D.P.R. n. 184/2006 che recita *“La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”* la Commissione invita parte resistente ad assolvere l'incombente previsto dalla disposizione regolamentare menzionata.

Quanto ai documenti di cui alla lettera i), in disparte le argomentazioni dell'amministrazione resistente, si osserva che la richiesta ha ad oggetto informazioni e non documenti e come tale non merita accoglimento.

Quanto alle lettere j) e k) l'amministrazione ritiene la domanda di accesso generica. Sul punto la Commissione, stante l'incertezza sul possesso dei documenti in questione da parte del Ministero resistente, lo invita a fornire chiarimenti in merito.

PQM

La Commissione respinge il ricorso con riferimento ai documenti di cui alle lettere a), b), d), e), g) ed i). Quanto ai documenti di cui alle lettere c), h), j), e k) invita l'amministrazione a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva, interrompendo i termini della decisione.

Quanto ai documenti di cui alla lettera f), dichiara il ricorso improcedibile per cessata materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Industriale ––

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di dipendente dell'Istituto resistente, ha presentato in data 6 ottobre 2018 domanda di accesso al seguente documento *“atto di conferimento dell'Incarico di Responsabile di Laboratorio Chimica Biennio relativo all'anno scolastico 2018-2019 rilasciato al Prof. riportante compiti e le funzioni assegnategli”*.

Ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti: *“Lo scrivente svolge il proprio lavoro all'ITI in qualità di Assistente Tecnico nel Lab Chimica Biennio, laboratorio per il quale è stato nominato responsabile il prof.”*.

L'amministrazione non ha dato seguito alla richiesta e contro il silenzio rigetto formatosi il ha adito in termini la scrivente Commissione. Parte resistente con propria nota ha rappresentato di aver concesso al ricorrente, peraltro entro la scadenza del termine per la formazione del silenzio rigetto, quanto da questi domandato con l'istanza di accesso, comprovandone l'invio al medesimo.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. la Commissione, preso atto della nota di parte resistente di cui alle premesse in fatto, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando dei Vigili del Fuoco di

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di proprietario confinante con lo stabilimento di foraggi di cui appresso, riferisce di aver presentato in data 2 ottobre u.s. istanza di accesso ad una serie di documenti e informazioni aventi rilevanza ambientale riferite allo stabilimento di

Parte resistente ha negato l'accesso, riferendo di non essere in possesso delle informazioni richieste.

Contro tale diniego il ha adito in termini la Commissione.

DIRITO

Sul ricorso depositato dal Sig. la Commissione rileva la presenza di un soggetto controinteressato all'ostensione in capo alla Azienda cui si riferisce la documentazione e le informazioni domandate. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica al controinteressato secondo il combinato disposto di cui all'articolo 12, comma 4, lettera *b*) e comma 7, lettera *c*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera *b*), e comma 7, lettera *c*) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ispettorato per la funzione pubblica

FATTO

L'avv., rappresentato e difeso dall'avv., ha presentato all'amministrazione resistente in data 15 febbraio u.s. richiesta di accesso ai documenti conseguenti ad un esposto in precedenza formulato dall'esponente e relativo ad una serie di fattispecie nelle quali, stando alla rappresentazione del ricorrente, si sarebbero verificati episodi di illegalità in danno dell'accedente così come in parte accertati dalle autorità giudiziarie adite.

L'amministrazione ha negato l'accesso, rappresentando che l'amministrazione al cui interno si sarebbero verificati gli episodi di cui sopra, ha avviato azione disciplinare nei confronti dei soggetti responsabili ma che i documenti relativi non possono essere ostesi per la tutela della riservatezza di questi ultimi.

Contro tale diniego il ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva allegando nota di risposta al ricorrente datata 29 marzo u.s. Nella seduta plenaria dello scorso 9 aprile la Commissione, preso atto della nota di parte resistente con la quale si dava atto dell'inoltro al ricorrente dell'intervento dell'Ispettorato per la funzione pubblica e della necessità di chiedere al Comune di l'accesso ai documenti contenenti dati dei dipendenti coinvolti nella vicenda, dichiarava in parte cessata la materia del contendere mentre, per i riscontri ricevuti dal Comune, rilevava la presenza di soggetti controinteressati in capo ai dipendenti dell'amministrazione locale non individuabili dal ricorrente al momento della proposizione del ricorso, invitando l'amministrazione a notificare loro il gravame, interrompendo i termini della decisione.

Parte resistente ha trasmesso ulteriore nota con la quale, da una parte, sostiene che il ricorrente fosse a conoscenza dei nominativi dei controinteressati e, dall'altra, solleva dubbi circa la tempestività del ricorso.

Con ulteriore comunicazione di questa Commissione, pertanto, si invitava l'amministrazione a fornire prova della ricevuta di avvenuta consegna al ricorrente della PEC con la quale a suo tempo era stato notificato il provvedimento di diniego, al fine di valutare la ricevibilità del gravame.

Tale incumbente è stato assolto da parte resistente. Nella seduta dello scorso 7 giugno la Commissione, preso atto dell'ultima nota di parte resistente di cui sopra con la quale si dava atto dell'inoltro al ricorrente del provvedimento di diniego in data 23 febbraio 2018, come pure confermato

dallo stesso ricorrente, e considerato che il ricorso era stato presentato in data 26 marzo successivo e dunque entro i trenta giorni dalla comunicazione della nota impugnata (tenuto conto che il trentesimo giorno cadeva di domenica 25 marzo e dunque è prorogato al giorno successivo), si era espressa nel senso della ricevibilità del gravame e della conseguente infondatezza dell'eccezione di tardività opposta da parte resistente.

Residuava, pertanto, l'incombente di dar corso alla notifica ai controinteressati, di cui alla precedente ordinanza; incumbente che con ordinanza dello scorso 7 giugno si rinnovava, interrompendo nelle more i termini della decisione di merito. In data 5 luglio il Comune di trasmetteva nota con la quale, anziché dar corso all'incombente predetto, riteneva di sostituirsi alla Commissione decidendo per la non accessibilità dei documenti siccome contenenti dati sensibili e giudiziari relativi a terze persone. Nella seduta dello scorso 11 settembre, pertanto, la Commissione rinnovava l'invito all'espletamento dell'incombente istruttorio di che trattasi, che avveniva in data 24 ottobre u.s.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto dell'avvenuta notifica e della circostanza riferita nella memoria difensiva depositata dal Comune di per cui i procedimenti penali si sono conclusi con l'assoluzione dei controinteressati, si rileva comunque che, in disparte gli esiti del procedimento penale, il ricorrente vanta un interesse qualificato all'accesso, derivante dalla sua qualità di denunciante che lo legittima alla conoscenza ed all'ostensione dei documenti richiesti, come da costante orientamento di questa Commissione.

Per i suesposti motivi il ricorso è accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno– Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione regionale

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver preso parte al corso regionale di formazione per “*Operatore moto d’acqua – PWC*” tenutosi a nel periodo: 04 – 08.06.2018 rimanendone escluso a seguito di procedura di selezione comparativa.

Successivamente alla predetta esclusione, in data 18 agosto, l’esponente formulava richiesta di accesso ai documenti della procedura comparativa, vedendosi opporre dapprima un preavviso di rigetto fondato sulla genericità della richiesta e, a seguito dei chiarimenti forniti dallo, un diniego vero e proprio, peraltro motivato dal non aver l’accedente fornito i chiarimenti in precedenza richiesti.

Contro tale diniego lo ha adito la scrivente Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva chiedendo che il ricorrente fosse invitato a dettagliare maggiormente la propria istanza e ritenendo che comunque la medesima dovesse essere inviata ad altra Direzione competente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorrente ad avviso della Commissione è titolare di interesse qualificato all’accesso, atteso che la documentazione oggetto della relativa istanza è riferita ad una procedura concorsuale cui il medesimo ha preso parte a seguito di presentazione della relativa domanda. Tale circostanza, pertanto, radica in capo all’accedente un interesse del tipo endoprocedimentale, come tale meritevole di favorevole considerazione in sé ed a prescindere dall’esternazione di una motivazione, come illegittimamente argomentato da parte resistente nel preavviso di rigetto che ha, poi, portato al diniego gravato. Le richieste di parte resistente, d’altronde, non colgono nel segno in quanto la richiesta appare sufficientemente dettagliata e l’individuazione della Direzione competente ad evadere la domanda di accesso spetta comunque all’amministrazione resistente nel suo complesso considerata.

PQM

La Commissione, nei sensi di cui in motivazione, accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio distrettuale di disciplina dell'Ordine degli Avvocati di

FATTO

Il Sig., in proprio, in data 17 settembre u.s. ha presentato al Consiglio resistente domanda di accesso al fascicolo disciplinare aperto a seguito di esposto inoltrato dall'esponente nei confronti dell'Avv.

La richiesta ostensiva si fondava su esigenze difensive in relazione al contenzioso pendente con l'Avv. dinanzi al Giudice di Pace di e scaturito proprio dal menzionato esposto.

Parte resistente non ha riscontrato l'istanza di accesso nei trenta giorni successivi e, pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, il ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal sig. la Commissione rileva la presenza di un soggetto controinteressato all'ostensione in capo all'Avv. cui si riferisce la documentazione domandata. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica al controinteressato secondo il combinato disposto di cui all'articolo 12, comma 4, lettera *b*) e comma 7, lettera *c*). Non avendo assolto l'incarico, nonostante nell'atto introduttivo il ricorrente dichiarò di averlo fatto (ma in realtà il gravame risulta notificato a mezzo pec solo al Consiglio di disciplina che controinteressato non è), il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera *b*), e comma 7, lettera *c*) del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

COMANDO GENERALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA -
Commissione Permanente di
Avanzamento
PEC:

e, p.c.
PEC:

OGGETTO: Richiesta d'intervento – c/ COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA
DI FINANZA - Commissione Permanente di Avanzamento

Il Signor, con richiesta del 6-11-2018 (che per comodità si allega), acquisita al prot. DICA del 7-11-2018 si è rivolto alla Commissione per l'accesso, al fine di sollecitare l'Amministrazione all'osservanza del principio di trasparenza in materia di diritto d'accesso ai documenti amministrativi.

A tale proposito, si fa presente che ai sensi dell'art. 27, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Commissione ha il compito di vigilare “affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione” con il rispetto dei limiti fissati dalla legge e che, ai sensi del successivo comma 6, “tutte le Amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da Segreto di Stato”.

Pertanto, si invita codesta Amministrazione a voler trasmettere, entro trenta giorni, dettagliati chiarimenti.

AGENZIA DELLE ENTRATE DI

PEC:

e, p.c.

PEC:

OGGETTO: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art.25 della legge n. 241 del 1990 di, deciso il 4 ottobre 2018

In riscontro alla nota del Sig. pervenuta in data gennaio 6/11/2018, registrata al protocollo DICA-.....-.....-...../11/2018, relativa all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

Con decisione del 4 ottobre 2018 (trasmessa al ricorrente e all'amministrazione resistente a mezzo PEC con nota che per comodità si allega), la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha accolto il ricorso del avverso il diniego d'accesso di codesta Amministrazione, inerente la richiesta d'accesso ai documenti invitando l'amministrazione resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte nella decisione medesima.

Al riguardo, premesso che, a fronte del rinnovato diniego all'accesso agli atti richiesti, non sussistono ulteriori rimedi amministrativi attraverso i quali la Commissione per l'accesso possa indurre l'Amministrazione resistente ad ottemperare a quanto disposto con la propria decisione del 4 ottobre 2018, si osserva che, ai sensi delle disposizioni vigenti, qualora l'amministrazione non confermi il proprio diniego, con atto motivato che deve essere, a cura della stessa, comunicato all'accedente, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione della decisione d'accoglimento del ricorso, *"l'accesso è consentito"*.

Sul punto, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ha avuto modo di osservare che: *"La circostanza che le decisioni di accoglimento della Commissione non siano "assistite" da uno strumentario idoneo ad assicurarne l'esecuzione rappresenta senza dubbio una lacuna che, tuttavia, deve imputarsi al sistema normativo vigente che tale esecuzione non consente in via coattiva. In altri termini le pronunce di accoglimento dei ricorsi emesse dalla Commissione, rappresentano un invito a riesaminare la questione che dà luogo o ad un diniego espresso ovvero alla formazione di un silenzio significativo e qualificato in termini di silenzio accoglimento. (v. parere reso il 9 maggio 2008)*

Premesso quanto sopra, si trasmette in allegato a codesta Amministrazione resistente, la nota del Signor, per i conseguenti adempimenti, con preghiera di curarne un sollecito diretto riscontro con l'interessato, dandone notizia a questo Ufficio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di

FATTO

Con decisione del 4 ottobre 2018 la Commissione ha accolto parzialmente il ricorso presentato dalla sig.ra nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di

In particolare la Commissione ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento con riferimento alla richiesta ostensiva dei contratti di locazione, affitto o comodato di immobili eventualmente stipulati dal coniuge separato sig., con ciò confermando il proprio costante orientamento in merito alla accessibilità di tali documenti relativi al coniuge separato. La Commissione ha evidenziato il diniego opposto dall'Amministrazione, fondato sul disposto di cui all'art. 18, comma 3 del D.P.R. 131/1986, non appariva giustificato, atteso che l'introduzione della legge 241/90 e s.m.i. ha ridisciplinato l'intera materia, innovando la ratio stessa del diritto di accesso nei sensi della trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico.

Con successiva istanza, inviata anche alla Commissione, l'avv. di si rivolgeva all'Agenzia delle Entrate di Livorno rappresentando che, a fronte della decisione resa della Commissione, la amministrazione “può adottare un provvedimento motivato confermativo del diniego ovvero, più semplicemente, procedere con l'ostensione in conformità con quanto statuito dalla commissione stessa, non residuando in capo al controinteressato, già coinvolto in occasione dell'istanza di accesso e nuovamente avvisato in occasione del ricorso proposto alla Commissione, alcuna ulteriore facoltà di opposizione”. Precisava quindi che “la decisione di tramettere, nuovamente, l'originaria istanza di accesso al sig. affinché esercitasse la propria facoltà di opposizione, risulta manifestamente ultronea e surrettiziamente elusiva del provvedimento della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi”. Ciò premesso l'avv., data anche la particolare delicatezza della questione (inerente all'obbligo di mantenimento di minori), chiedeva all'amministrazione di provvedere, senza indugio, all'ostensione della documentazione richiesta o, alternativamente, a confermare il provvedimento di diniego, dando modo, così, di ricorrere sollecitamente all'autorità giudiziaria.

Tale comunicazione, come detto, è stata recapitata anche alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi affinché la stessa esercitasse le funzioni di vigilanza che le competono ai sensi dell'art. 27 legge 241/1990.

DIRITTO

Sull'istanza presentata dall'Avv. nell'interesse della sig.ra la Commissione osserva di non essere provvista di potere alcuno in ordine all'ottemperanza dell'amministrazione alle proprie decisioni, potere viceversa espressamente attribuito dalla legge al giudice amministrativo, cui la ricorrente potrà pertanto rivolgersi.

La Commissione, ad ogni buon conto, condivide le osservazioni del legale della sig.ra sia in merito alla assoluta ultroneità della nuova notifica al controinteressato, nei cui confronti il contraddittorio è stato ritualmente e correttamente instaurato con la notifica dell'istanza prima e del ricorso poi.

Inoltre, come correttamente osservato dall'avv. l'amministrazione può confermare il diniego, così discostandosi dalla pronuncia della Commissione, emettendo un provvedimento motivato come prescritto dall' art. 25 comma 4 legge 241/90 e dall' art. 12 comma 9 DPR 184/2006.

PQM

La Commissione accerta come non vi sia luogo a provvedere trattandosi di questione già decisa nel plenum del 4 ottobre 2018, nei cui confronti la Commissione stessa non ha alcun potere in materia di ottemperanza, potere viceversa spettante al giudice amministrativo. Naturalmente restano salvi in capo all'amministrazione i doveri di trasparenza imposti dalla legge 241/90, al fine di garantire le esigenze partecipative e difensive dell'istante.